



# Senato della Repubblica

## XVII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 2808**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

19/03/2018 - 14:43

# Indice

1. DDL S. 2808 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2808 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 2808 (Bozza provvisoria) . . . . .	49
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	52
1.3.1. Sedute . . . . .	53
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	54
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	55
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 139 (pom.) del 31/05/2017 . . . . .	56
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 21/06/2017 . . . . .	76
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	87
1.4.1. Sedute . . . . .	88
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	90
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	91
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/06/2017 . . . . .	92
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	97
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017 . . . . .	98
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 757 (ant.) del 15/06/2017 . . . . .	106
1.4.2.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	111
1.4.2.3.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 369 (pom.) del 20/06/2017 . . . . .	112
1.4.2.3.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 370 (pom.) del 21/06/2017 . . . . .	124
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	136
1.5.1. Sedute . . . . .	137
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	138
1.5.2.1. Seduta n. 890 (pom.) del 04/10/2017 . . . . .	139

## **1. DDL S. 2808 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2808  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

**Titolo breve:** *Ratifica accordi cooperazione ambito culturale, scientifico, tecnologico, e dell'istruzione*

---

Iter

**4 ottobre 2017:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3980](#) approvato

**S.2808** approvato definitivamente. Legge

Legge n. [164/17](#) del 17 ottobre 2017, GU n. 263 del 10 novembre 2017.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#) , Ministro dei beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Stefania Giannini](#) (Governo [Renzi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **3 maggio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 816 del 3 maggio 2017.

### Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , ATTIVITA' CULTURALI , ISTRUZIONE , INGEGNERIA E TECNOLOGIA , EMIRATI ARABI UNITI , REPUBBLICA DI MALTA , MONTENEGRO , SENEGAL , SLOVENIA , REPUBBLICA SLOVACCA

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Emma Fattorini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 31 maggio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Emma Fattorini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 141 del 21 giugno 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

### Assegnazione

Assegnato alla [3<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 9 maggio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 818 del 9 maggio 2017.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2808

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2808**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

dal **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)

e dal **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (GIANNINI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. Stampato n. 3980)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 maggio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 maggio 2017*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
- b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
- c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
- d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;
- e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

*f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

- a)* dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;
- b)* dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*;
- c)* dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*;
- d)* dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*;
- e)* dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*;
- f)* dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno


2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI**

**NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO**

## **ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, qui di seguito indicati come "le Parti", desiderando rafforzare le relazioni amichevoli tra entrambi i Paesi e promuovere la reciproca comprensione e conoscenza, attraverso lo sviluppo di relazioni culturali ed artistiche basate sul reciproco rispetto e comuni interessi, concordano quanto segue

### **Articolo 1**

Le Parti dovranno incoraggiare la promozione e l'implementazione delle attività che favoriranno una migliore comprensione delle rispettive eredità culturali dei due Paesi.

Ciascuna Parte, in accordo con le proprie leggi e regolamenti, promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel paese dell'altra Parte, anche attraverso la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue.

### **Articolo 2**

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme di espressione artistica, nonché reciproche partecipazioni nei festival e negli altri eventi rilevanti.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre che rappresentino il patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

### **Articolo 3**

Ciascuna parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verrà riconosciuto il trattamento più favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.

### **Art. 4**

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli archivi e biblioteche di entrambi i Paesi ed anche lo scambio di informazioni, libri, database, nonché visite di esperti in tali campi.

Art. 5

Le Parti lavoreranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale delle opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e altro materiale di valore storico, soggetti a tutela in conformità alle leggi ed ai regolamenti correlati alla proprietà intellettuale.

Art. 6

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nell'ambito della conoscenza, catalogazione, conservazione e gestione del proprio patrimonio, procedendo allo scambio di informazioni ed esperienze, organizzando conferenze e seminari, conducendo ricerche congiunte e fornendo strutture comuni alle attività delle relative missioni operanti nei rispettivi Paesi.

Art. 7

Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze sui vari aspetti d'interesse per entrambi i Paesi, mediante visite di personalità ed esperti provenienti dai settori dell'arte della cultura e del patrimonio.

Art. 8

Nell'implementazione delle disposizioni del presente Accordo, verrà formata una Commissione Congiunta da entrambe le Parti. Essa dovrà incontrarsi alternativamente in entrambi i Paesi, su richiesta di ciascuna delle Parti.

Art. 9

Questo Accordo e' soggetto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti avranno formalmente comunicato vicendevolmente che le rispettive procedure interne sono state completate. Qualsiasi emendamento a questo Accordo dovrà essere formulato per iscritto e solo con consenso reciproco.


Articolo 10

La validità di questo Accordo di Cooperazione sarà di dieci (10) anni, a cominciare dalla data della sua entrata in vigore, e si intende automaticamente rinnovato per un analogo periodo a meno che ciascuna delle Parti contraenti ne richieda la cessazione con un preavviso di almeno tre mesi prima della sua scadenza originale o di un suo eventuale rinnovo.


La cessazione di questo Accordo di Cooperazione non inficia i programmi e progetti in atto e in corso di realizzazione, salvo sia concordato diversamente da entrambe le Parti.

Questo Accordo di Cooperazione viene firmato nella città di Dubai il 20 Novembre 2012, in due originali nelle lingue italiano, arabo ed inglese, ciascuna egualmente identiche. In caso di qualsivoglia differenza interpretativa, prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Starni", written over a horizontal dashed line.

PER IL GOVERNO DEGLI  
EMIRATI ARABI UNITI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, circular mark followed by a vertical stroke, written over a horizontal dashed line.

**COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES**

**IN THE FIELDS OF CULTURE, ART AND HERITAGE**

**COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB  
EMIRATES  
IN THE FIELDS OF CULTURE, ART AND HERITAGE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, hereafter referred to as 'the Parties', desiring to strengthen the friendly relations between both Countries and to promote mutual understanding and knowledge through development of cultural and artistic relations based on reciprocal respect and common interests, have agreed as follows:

**Article 1**

Both Parties shall encourage promotion and implementation of activities that will foster a better understanding of the two Countries' respective cultural heritage.

Each Party, in accordance with their respective laws and regulations, will promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its own language in the other Party's Country, also through translation of literary works in each other's language.

**Article 2**

Both Parties shall favour cooperation in the fields of music, visual arts, theatre, cinema and all other forms of artistic expression, as well as mutual participation in festivals and other relevant events.

Both Parties will periodically exchange exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two Countries.

**Article 3**

Each Party shall encourage mutual cooperation among cultural institutions and associations in both Countries. Such institutions shall be awarded the best favourable treatment, which shall facilitate cooperation between them, in accordance with laws and regulations applicable in the host Country.

**Article 4**

The Contracting Parties shall encourage cooperation between the Archives and Libraries of both Countries as well as exchange of information, books, databases and visits by experts in such fields.

**Article 5**

Both Parties shall closely cooperate in order to prevent and repress the illegal trade in artworks, cultural assets, audio-visual and media assets, documents and other matters of historical value, subject to protection in accordance to the laws and regulations related to intellectual property.

**Article 6**

Both Parties shall encourage cooperation in the field of heritage knowledge, cataloguing, preservation and management, exchanging information and experiences, organising symposiums and seminars, conducting joint researches, as well as providing mutual facilities to activities of relative missions working in both Countries.

**Article 7**

Both Parties shall encourage the exchange of experiences about various aspects of interest for both Countries, through visits by personalities and experts from the fields of art, culture and heritage.

**Article 8**

In the implementation of the provisions hereof, a Joint Committee shall be formed by both Parties. It shall meet alternately in both Countries upon request of either Party.

**Article 9**

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of the receipt of the last of the notifications by which the Parties shall formally have communicated each other that their respective internal procedures have been completed. Any amendment to this Agreement shall be in writing and only by mutual consent.


**Article 10**

The term of this Cooperation Agreement shall be ten (10) years commencing from the date of effectiveness hereof, and shall be automatically renewed for a similar period, unless either of the contracting Parties requests the termination of the Cooperation Agreement, at least three months prior to the expiry of its original term or of any renewal thereof.

The termination of this Cooperation Agreement shall not affect the existing or current programmes and projects, unless both Parties agree otherwise.


This Agreement has been executed at the city of Dubai on November 20, 2012 in two originals in Arabic, Italian and English languages, each of them having the same authenticity, and in case of any difference in interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Starnes', written over a horizontal dashed line.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE UNITED ARAB EMIRATES



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdullah bin Mubarak Al Thumairy', written over a horizontal dashed line.

---

## **ACCORDO**

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA**

**IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI**

**ISTRUZIONE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominati le Parti,

SPINTI dal desiderio di intensificare ulteriormente i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ESPRIMENDO SODDISFAZIONE per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore culturale, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto con l'Accordo sottoscritto nel 1967 e felicitandosi per lo sviluppo di intese di collaborazione tra importanti istituzioni;

ANIMATI dal desiderio di promuovere ulteriormente la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e maltese;

TENUTO CONTO dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante il coinvolgimento degli enti territoriali delle due Parti;

AFFERMANDO che la collaborazione prevista nel presente Accordo si svolgerà nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali nonché dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza delle Parti all'Unione Europea;

hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Lo scopo del presente Accordo e' realizzare iniziative ed attività comuni, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, che favoriscano la collaborazione bilaterale culturale ed educativa.

## **Articolo 2**

### **Settori di collaborazione**

Le Parti favoriranno la collaborazione nei seguenti ambiti:

1. cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, beni architettonici, archivi, musei e biblioteche;
2. istruzione scolastica e universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica e istruzione professionale;
3. cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, Università, istituti di istruzione superiore e scuole dei due Paesi;
4. cinematografia, radio-televisione;
5. promozione delle missioni archeologiche e diffusione della conoscenza delle attività svolte in tale settore.
6. editoria, con particolare attenzione alle traduzioni di opere di alto valore letterario e scientifico
7. scambio di ricercatori, docenti universitari, docenti del settore artistico – musicale, esperti, studenti ed artisti.

## **Articolo 3**

### **Collaborazione nel settore dell'istruzione**

1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione con l'obiettivo di una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

- a. l'insegnamento e la conoscenza delle rispettive lingue e culture, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;
- b. la collaborazione in materia di formazione di docenti;
- c. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- d. la cooperazione in materia di metodi didattici;
- e. gli scambi di dirigenti scolastici, insegnanti a tutti i livelli, assistenti di lingua e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi.

2. Le Parti si impegnano a favorire le cooperazioni interuniversitarie, le collaborazioni in campo artistico, musicale, coreutica e del design e la collaborazione tra i rispettivi Istituti di Istruzione Superiore attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse. In tale contesto, faciliteranno i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e l'Università di Malta.

Per tali fini le Parti si impegnano a:

- a. incrementare la mobilità dei docenti universitari;
- b. porre le basi per la costruzione di una rete di Centri di eccellenza per l'Alta Formazione e la Ricerca, anche attraverso lo scambio di dottorandi e la realizzazione di ricerche congiunte;
- c. concedere, secondo le proprie risorse finanziarie, borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari.

3. Le Parti favoriranno altresì le iniziative di cooperazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e ulteriormente sancite dalla Dichiarazione del Cairo. Tale Dichiarazione, firmata il 18 giugno 2007 in occasione della Prima Conferenza Ministeriale Euromediterranea, pone tra le sue basi anche i risultati del Progetto di Catania.

4. Nell'esprimere viva soddisfazione per il supporto assicurato da parte italiana alle attività dell'Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici di Malta (MEDAC), le due Parti affermano il loro sostegno di principio alla prosecuzione dell'iniziativa, secondo modalità da definire in un apposito Protocollo.

#### Articolo 4

### Istituti scolastici e culturali

1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalità di intervento.

I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente.

2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il più ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

#### Articolo 5

### Collaborazione nel settore culturale

1. Le Parti favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

- a. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni ed enti accademici nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, tecniche di restauro, arti sceniche, musica, danza, teatro, folklore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
- b. l'organizzazione di incontri, sessioni, laboratori comuni, coproduzioni e festival nelle differenti discipline artistiche;
- c. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali;
- d. l'identificazione e la realizzazione di progetti museali, di laboratori di restauro e iniziative di collaborazione nel campo della tutela paesaggistica e dell'urbanistica;

- e. la cooperazione nel campo della ricerca archeologica, anche attraverso l'operato delle missioni.

2. Ai fini previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte faciliterà ai ricercatori dell'altra Parte la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, onde favorire, in accordo con le rispettive legislazioni, lo scambio di materiali e informazioni in questi settori.

### **Articolo 6**

## **Tutela del patrimonio culturale**

1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale.

2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demotnoantropologico, nonché a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto.

Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

#### Articolo 7

### **Diritto d'autore**

Le Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.

#### Articolo 8

### **Scambi giovanili e sport**

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

#### Articolo 9

### **Collaborazione tra Enti territoriali**

Le Parti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 5 e 8 del presente Accordo.

#### Articolo 10

### **Collaborazione educativa in ambito UNESCO**

Le Parti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

#### Articolo 11

### **Commissione Mista**

Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le Parti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa.

La Commissione Mista elaborerà Programmi Esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente in Italia e a Malta, in date da concordare attraverso i canali diplomatici.

## **Articolo 12**

### **Diritti umani**

Le Parti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore della promozione dei diritti umani, in particolare le iniziative contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra le competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

## **Articolo 13**

### **Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

## **Articolo 14**

### **Modifiche**

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti, entreranno in vigore con le procedure rispettivamente previste.

## **Articolo 15**

### **Durata**

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti.



In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 dicembre 2007, in due originali, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI MALTA



**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**  
**tra il**  
**GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**e il**  
**GOVERNO DEL MONTENEGRO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, indicati in seguito come le “Parti”.

CONSIDERATO che la cooperazione scientifica e tecnologica rafforzerà le relazioni amichevoli e la comprensione tra la Repubblica Italiana e il Montenegro;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

CONSIDERATE le iniziative realizzate dall'Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e, in particolare, la Strategia “Europa 2020” e le linee guida della Commissione Europea contenute nell'iniziativa “Horizon 2020”;

CONSIDERATO l'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte, ed il Montenegro dall'altra, entrato in vigore il 1 maggio 2010, essendo il Montenegro associato all'UE per programmi scientifici e tecnologici, le istituzioni di ricerca del Montenegro sono idonee ad essere parte del progetto della CE;

CONSIDERANDO che le Parti sono membri dell'Iniziativa Centro Europea e che, in questo contesto, le Parti hanno firmato la “Dichiarazione di Trieste” per lo sviluppo del settore scientifico e tecnologico nell'Area Centro-Europea;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, dalle rispettive leggi nazionali e dai regolamenti delle organizzazioni internazionali, essendo ciascuna delle Parti un suo membro.

**Articolo 2**

La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Università ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sarà realizzata attraverso:

a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse;

- b) il sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;
- c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;
- d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche;
- e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico;
- f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verrà concordata in seguito dalle Parti.

Oltre alle attività sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera più appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.

### **Articolo 3**

Le Parti incoraggeranno la cooperazione e la partecipazione a programmi e progetti multilaterali e regionali di sviluppo scientifico e tecnologico;

Le Parti incentiveranno lo scambio di informazioni in base alle loro priorità, nel quadro della cooperazione scientifica e tecnologica a livello europeo, e incoraggeranno le rispettive comunità scientifiche e di ricerca a partecipare a bandi di gara congiunti.

### **Articolo 4**

Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attività svolte nell'ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo.

Il costo di tale cooperazione è di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **Articolo 5**

Lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione previste nell'ambito del presente Accordo, dovranno essere regolati attraverso intese attuative tra le Parti Contraenti, che assicurano una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, secondo la legislazione nazionale delle due Parti e le convenzioni internazionali in materia.

### **Articolo 6**

I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici, gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo, che non rientrano nei diritti di proprietà industriale e che non contengono dati che sono, secondo la legislazione nazionale di ciascuna Parte, coperti dal segreto, non saranno resi noti a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti, a meno che le organizzazioni partecipanti non dispongano in senso diverso.

### **Articolo 7**

Le Autorità responsabili per il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono le seguenti: per la Repubblica Italiana – il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; per il Montenegro - il Ministero della Scienza.

### **Articolo 8**

Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le Autorità competenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da numero pari di rappresentanti ed esperti, nominati da ciascuna Autorità competente.

Il lavoro della Commissione Mista si basa sulla creazione di condizioni organizzative e finanziarie per la cooperazione scientifico-tecnologica. La Commissione Mista propone, armonizza e controlla l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione scientifico-tecnologica.

La Commissione Mista adotterà programmi di cooperazione, monitorerà la loro attuazione e proporrà misure concrete per la loro realizzazione.

La Commissione Mista, si riunirà alternativamente in Italia e in Montenegro, in data da concordare per le vie diplomatiche.

### **Articolo 9**

Le disposizioni del presente Accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi multilaterali e bilaterali, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

### **Articolo 10**

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo tramite notifica scritta con un preavviso di sei mesi.

Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non saranno apportate senza il preventivo consenso delle due Parti.

L'Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle due Parti mediante scambio di note diplomatiche.

### **Articolo 11**


Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta amichevolmente tramite consultazioni con i membri della Commissione Mista o mediante negoziati tra le Autorità competenti per le vie diplomatiche.


## Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di notifica.

In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Podgorice il 26 settembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
PER IL GOVERNO DEL  
MONTENEGRO

## **A G R E E M E N T**

**on scientific and technological cooperation  
between  
the Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro**

The Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro, hereinafter referred to as "The Contracting Parties",

In the belief that bilateral cooperation in the field of science and technology shall strengthen friendly relations and understanding between the Italian Republic and Montenegro;

Aware of the importance of bilateral scientific and technological cooperation for the improvement of economic and social development of the two countries;

Taking into account the initiatives carried out by the European Union in the scientific and technological field and in particular the EU Strategy "Europa 2020" and the guidelines of the European Commission contained in the "Horizon 2020" initiative;

Having regard to the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Montenegro, of the other part, came into force on 1<sup>st</sup> May 2010, and that being Montenegro associated to EU for scientific and technological programs, research bodies from Montenegro are eligible to be partners in EC project;

Considering that the Contracting Parties are members of the Central European Initiative and that in this framework the Parties have signed the "Trieste Declaration" for the development of Science and Technology in the Central European Area;

have agreed as follows:

### **Article 1**

The Contracting Parties shall contribute to the development of bilateral scientific and technological cooperation, to foster innovation on the basis of mutual benefit and equality, in accordance with the provisions of the present Agreement, national laws and regulations of each Party, and regulations of international organizations, being each Contracting party its member.

### **Article 2**

The scientific and technological cooperation between scientific Institutions, University and Research bodies, Innovation Clusters and Science and Technology Parks, and Research Infrastructures of the Contracting parties, will be realized through:

a) joint scientific, technological and innovation programs and projects, in mutually agreed fields,

- b) the support to the participation of the scientific and technical communities to European research networks, projects and consortia for international infrastructures;
- c) exchange and training of scientists, researchers and experts;
- d) exchange of and access to scientific and technological information and documentation;
- e) organization of joint scientific conferences, symposia, seminars, workshops, exhibitions;
- f) other forms of scientific and technological cooperation, mutually agreed upon by the Contracting parties.

Besides the activities mentioned above, the Contracting parties shall in the most appropriate way, encourage technology exchange and innovation also involving economic and other entities, including technical cooperation, and by promoting the participation to programs supported by the European Commission.

### **Article 3**

The Contracting Parties shall encourage and support cooperation and participation in multilateral and regional scientific and technological development, programs and projects.

The Contracting parties shall encourage the exchange of information on their priorities, in the framework of scientific and technological cooperation at European level and stimulate their scientific and research communities to participate together in joint calls.

### **Article 4**

Scientists, researchers, experts, institutions and the private sector from other countries or international organizations may be invited, upon consent of both cooperating partners, to participate in activities carried out under the present Agreement, for both, of the financing and realization of programs and projects, which may result from the cooperation under the present Agreement.

The cost of such cooperation shall normally be borne by such third party, unless the Contracting parties agree otherwise in writing.

### **Article 5**

Exploitation of the intellectual property rights, arising from the cooperation activities under the present Agreement, shall be regulated through agreements on implementation between the Contracting Parties, which ensure proper and efficient protection of the intellectual property rights, according to the national legislation of the two Parties and international conventions in the field of intellectual property rights, whose members are the Contracting parties.

### **Article 6**

Scientific and technological results, i.e. scientific data, technological developments and inventions arising from the cooperation activities under the present Agreement, which do not fall under the industrial property rights and do not contain data which are, according to the national legislation of each Contracting Party, subject to confidentiality, shall not be made known to a third party, without prior consent of both parties in writing, unless the participating organizations for each project agree otherwise in writing.

### **Article 7**

The Authorities responsible for coordination and implementation of the provisions of this Agreement are: for the Italian Republic – the Ministry of Education, University and Research, for Montenegro – the Ministry of Science.

### **Article 8**

For the purpose of the implementation of the present Agreement, a joint commission for scientific and technological cooperation shall be established by the responsible authorities (hereinafter: the Joint Commission), composed of equal number of representatives and experts, appointed by each responsible authority.

The work of the Joint Commission shall be based on creating organizational and financial conditions for provision of scientific-technological cooperation. The Joint Commission proposes, harmonizes and monitors implementation of joint programs of scientific-technological cooperation.

The Joint Commission shall adopt cooperation programs, monitor their implementation and propose concrete measures for fulfilment of the cooperation results.

The Joint Commission shall meet on the date to be agreed through diplomatic channels, alternatively in the Italian Republic and Montenegro.

### **Article 9**

Provisions of this Agreement shall, under no circumstances, influence rights and obligations that the Contracting Parties have under existing bilateral and multilateral agreements, in particular for Italy the obligations arising from its membership of the European Union.

### **Article 10**

The present Agreement shall remain in force for a period of five years. The Agreement shall be automatically renewed for successive five years periods, unless one Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement at least six months in advance.

The amendments of provisions of the present Agreement shall not be made, without prior consent of the two Contracting Parties.

The Agreement can be amended by mutual consent of the Contracting Parties through the exchange of Diplomatic Notes.

#### Article 11


Any dispute arising from the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations of the Joint Commission members or negotiations between responsible authorities through diplomatic channels.


#### Article 12

This agreement shall come into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially communicate each other that their respective ratification procedures have been completed.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at *Podgorice*, on *September 26, 2017*, in two originals, each in the Italian, Montenegrin and English language, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English text shall prevail.

FOR  
THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC  


FOR  
THE GOVERNMENT OF  
MONTENEGRO  


**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,**

**SCIENTIFICA E TECNICA**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**, da un lato;

ed

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL**, dall'altro;

qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

### **PREAMBOLO**

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

#### **Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione**

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

### **ARTICOLO 2**

#### **Ammissione degli studenti negli Enti di istruzione e formazione**

Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.

### **ARTICOLO 3**

#### **Programmi d'insegnamento**

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

### **ARTICOLO 4**

#### **Titoli universitari e Diplomi**

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

## **ARTICOLO 5**

### **Borse di studio**

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

## **ARTICOLO 6**

### **Scambi studenti, docenti e ricercatori**

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività che ricada nei settori menzionati all'articolo 1.

## **ARTICOLO 7**

### **Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca**

Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

## **ARTICOLO 8**

### **Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico**

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

## **ARTICOLO 9**

### **Radio e Televisione**

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

## **ARTICOLO 10**

### **Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale**

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentari riguardante i loro Paesi.

## **ARTICOLO 11**

### **Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media**

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

## **ARTICOLO 12**

### **Collaborazione nel settore dello Sport**

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

## **ARTICOLO 13**

### **Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili**

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

## **ARTICOLO 14**

### **Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo**

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

## **ARTICOLO 15**

### **Cooperazione interuniversitaria**

Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

**ARTICOLO 16**  
**Commissione Mista**

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

**ARTICOLO 17**  
**Clausola di salvaguardia**

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

**ARTICOLO 18**  
**Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

**ARTICOLO 19**  
**Durata e validità**

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

**ARTICOLO 20**  
**Denunce, revisioni e modifiche**



Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.



In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto a Rome, il 17 FEB 1985

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL SENEGAL

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**


**E IL**

**GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA**

**SULLA**

**COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E**

**TECNOLOGIA**



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati le 'Parti Contraenti',

ANIMATI da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;

SPINTI dal desiderio di intensificare i legami d'amicizia tra i due Stati;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e slovacco;

TENUTO CONTO altresì dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990;

CONSAPEVOLI, anche nell'ambito delle azioni comuni finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani, dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, con riferimento ai programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali;

CONVINTI che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

### *Disposizioni generali e obiettivi dell'Accordo*

1. Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a rafforzare la collaborazione culturale e di istruzione, scientifica e tecnologica, ivi compreso il settore artistico e delle politiche giovanili e sportive. A tale scopo, le Parti Contraenti assicurano gli scambi di informazioni, di materiale e di esperti.

2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì ad incoraggiare e favorire la partecipazione congiunta ai Programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché a quelli dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali.

3. Le Parti Contraenti favoriscono le relazioni dirette fra città e regioni dei due Paesi per l'attuazione di iniziative di comune interesse nei settori previsti dal presente Accordo.

## Articolo 2

### *Settori di collaborazione*

Le Parti Contraenti sviluppano e favoriscono la reciproca collaborazione con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- a) cultura, arte, scienza e tecnologia, istruzione secondaria e superiore;
- b) archeologia, conservazione e restauro;
- c) letterario;
- d) editoriale, con particolare attenzione alla traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie;
- e) protezione della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con particolare riferimento alla promozione della collaborazione fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;
- f) settori bibliotecario, librario ed archivistico;
- g) scambi di artisti e di formazioni artistiche, di accademici, scienziati, esperti e studiosi;
- h) cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di istruzione e di ricerca scientifica;
- i) scambi giovanili ed attività fisiche e sportive.

## Articolo 3

### *Collaborazione nel settore dell'istruzione*

Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzerà tramite:

- a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettori e cattedre presso le Università, gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali;
- b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;
- c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

- d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;
- e) la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici;
- f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilità finanziarie ed alla diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi;
- g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti;
- h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
- i) l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni;
- k) la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonché a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

#### Articolo 4

##### *Collaborazione scientifica e tecnologica*

1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuerà nelle forme seguenti:

- a) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- b) scambio di ricercatori;
- c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;
- d) scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;
- e) possibilità di creazione di laboratori congiunti;
- f) possibilità di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse

quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;

g) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verrà effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprietà intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.

## Articolo 5

### *Collaborazione nel settore giovanile e sportivo*

1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali, associazioni giovanili ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività motorie.

2. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì la cooperazione tra Istituzioni governative, amministrative ed organizzazioni non governative nel settore delle attività fisiche e sportive.

## Articolo 6

### *Patrimonio culturale*

1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, ivi comprese l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea, attraverso scambi di informazioni e buone pratiche, convegni, giornate di studio, mostre e progetti pilota.

2. Le Parti Contraenti favoriscono la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei e le istituzioni preposte ad attività espositive, con particolare riguardo ai temi connessi all'arte contemporanea, mediante lo scambio di materiali, informazioni ed esperti relativi ai settori indicati.

3. In conformità con le rispettive legislazioni vigenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilita ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli Istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi, nelle gallerie e nelle istituzioni museali ed espositive.

4. Per quanto attiene al settore archeologico, del restauro e della conservazione, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché la realizzazione di simposi e seminari. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.

5. Le Parti Contraenti assicurano la necessaria tutela giuridica nei confronti delle espressioni più vulnerabili della propria identità culturale. In tal senso, le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003.

## Articolo 7

### *Collaborazione culturale ed artistica*

1. Ciascuna delle Parti Contraenti favorisce ogni forma di scambio culturale ed artistico onde approfondire e migliorare la reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali.

2. Le Parti Contraenti favoriscono, in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
- b) l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche, coinvolgendo in special modo i rispettivi enti nazionali competenti;
- c) la realizzazione di traduzioni e l'edizione delle opere letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie delle Parti Contraenti ed afferenti al relativo patrimonio culturale e scientifico, avendo particolare riguardo al settore delle scienze umane e sociali.

## Articolo 8

### *Istituzioni Culturali*

Le Parti Contraenti, anche in vista di manifestazioni congiunte, sostengono l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche ed, in particolare, degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Slovacca, come di quelli che verranno eventualmente istituiti, e delle associazioni culturali, inclusi i Comitati della Società Dante Alighieri, favorendone il funzionamento mediante tutte le facilitazioni possibili in conformità con la legislazione vigente nel Paese dell'altra Parte Contraente dove essi operano.

## Articolo 9

### *Biblioteche*

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggia la collaborazione nel campo della tutela dei documenti bibliotecari, della biblioteconomia, con particolare riguardo al settore delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione avanzati, e promuove i contatti diretti tra biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonché specifici programmi di formazione nel settore.

## Articolo 10

### *Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali*

1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attività di cooperazione, incluse attività di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995.

2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.

## Articolo 11

### *Diritti d'autore e protezione della proprietà intellettuale*

Le Parti Contraenti si impegnano ad una stretta cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Le Parti Contraenti si impegnano altresì alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, in applicazione di quanto stabilito in materia dalle norme nazionali e comunitarie e dalle convenzioni internazionali di cui siano eventualmente parte.

## Articolo 12

### *Commissione Mista*

1. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista, qui di seguito denominata Commissione, incaricata di esaminare i progressi della cooperazione in materia culturale, di istruzione e scientifico-tecnologica, nonché di elaborare Programmi Esecutivi pluriennali.

2. Tale Commissione si riunirà alternativamente nei rispettivi territori in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

3. Nell'applicazione del presente Accordo e ai fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione, essa potrà sottoporre all'attenzione delle rispettive Autorità competenti eventuali modifiche al presente Accordo.

## Articolo 13

### *Soluzione delle controversie*

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

## Articolo 14

### *Disposizioni finali*

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data della ricezione dell'ultima delle notifiche sull'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato consensualmente dalle Parti Contraenti mediante scambio di note: le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.


3. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere effetto, nei rapporti bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca, le disposizioni dell'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell'Accordo di Cooperazione Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990.

4. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per iscritto per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto al termine dei centoottanta giorni (180 gg) successivi alla data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente.


5. La cessazione della validità del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione delle attività, programmi o progetti iniziati oppure in corso, ai quali saranno applicate le disposizioni del presente Accordo fino al completamento, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

Fatto a Belfi slove, il 3 luglio 2015, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA SLOVACCA



**ACCORDO**  
**DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE**  
**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia (in seguito denominate: "Parti contraenti")

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell'istruzione,

convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione e i rapporti tra i due Paesi,

considerando i principi dell'Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki, della Carta di Parigi per la nuova Europa e della Dichiarazione di Vienna del Consiglio d'Europa,

tenuto conto dell'importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare in ambito INCE, soprattutto in vista dell'ingresso a pieno titolo della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea,

convinti che, agevolando le relazioni culturali tra le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato,

desiderosi di contribuire con ciò ad uno sviluppo generale a favore della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia,

tenuto conto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 4 febbraio 1998, che regola la collaborazione tra i due Paesi nei suddetti settori,

hanno convenuto quanto segue:

**Art. 1**

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra i due Paesi.

**Art. 2**

Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede.

Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei in corso.

**Art. 3**

Ciascuna delle Parti contraenti continuerà a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.

**Art. 4**

Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 5

Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e favoriranno le riunioni degli esperti di entrambi i Paesi in questi settori.

Art. 6

L'equipollenza dei diplomi è regolata, fino all'entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d'Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni del 10 luglio 1995 e dal connesso Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Università e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983.

Le Parti contraenti confermano l'esigenza e l'impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.

Art. 7

Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente.

Art. 8

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, le attività delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese.

Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Art. 9

Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 10

Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di informazioni, documentazioni di rilievo che si tengono nei due Paesi.

Art. 11

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell'altro Paese.

Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà, in accordo con la legislazione vigente, l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.

Art. 12

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, favorendo lo scambio di informazioni e esperienze nel settore della conservazione e del recupero del paesaggio culturale.

Art. 13

Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e prenderanno in considerazione la possibilità di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti nei territori dei due Paesi.

Art. 14

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.

Art. 15

## 1.2.2. Testo approvato 2808 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2808**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 ottobre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
- b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
- c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
- d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed

il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d);

e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);

f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli

anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2808  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

**Titolo breve:** *Ratifica accordi cooperazione ambito culturale, scientifico, tecnologico, e dell'istruzione*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N\\_139 \(pom.\)](#)

31 maggio 2017

[N\\_141 \(pom.\)](#)

21 giugno 2017

Esito: **concluso**  
**l'esame**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 139 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017**  
**139<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CASINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" (COM (2016) 740 definitivo) (n. 300)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII, n. 207* )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore **VERDUCCI** (PD) espone lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CORSINI** (*Art. I-MDP*) esprime apprezzamento per lo schema predisposto dal relatore, proponendo anche di inserire un riferimento agli Obiettivi di sviluppo definiti dall'Onu, che, pur essendo stati poi ricompresi nell'Agenda 2030, rappresentano comunque un importante punto di riferimento a livello internazionale.

Il relatore **VERDUCCI** (PD) conviene con tale proposta

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [CASINI](#) accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione riformulato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico" (JOIN (2016) 52 definitivo) ([n. 301](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 208)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) espone lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

La senatrice [GIANNINI](#) (PD) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione appena esposto dal relatore, suggerendo tuttavia di inserire, nella sua parte dispositiva, un riferimento all'accesso all'istruzione come priorità del partenariato.

Il senatore [CORSINI](#) (*Art. I-MDP*), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, propone di precisare che la salvaguardia del patrimonio culturale ricomprende sia gli aspetti materiali che gli aspetti immateriali di tale patrimonio, secondo gli orientamenti più recenti del dibattito internazionale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) conviene.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [CASINI](#), accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione riformulato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo ([n. 414](#))**

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) illustra uno schema di parere di minoranza, favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.

Evidenzia criticamente che il documento in esame non tiene conto dei dati già disponibili, anche se incompleti, per il 2016. Sottolinea che lo schema di parere a sua prima firma, pur valutando complessivamente in modo positivo il documento in esame, pone al Governo alcune condizioni. Tra queste si prevede l'adozione di una moratoria nella vendita delle armi nei confronti dei Paesi destinatari di progetti italiani di cooperazione allo sviluppo e lo scorporo dal calcolo dell'aiuto allo sviluppo pubblico delle risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio in Italia. Lo schema segnala altresì l'esigenza che nei prossimi documenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo sia utilizzata una terminologia più consona al dettato normativo, in particolare sostituendo la locuzione "aiuto pubblico allo sviluppo" con l'espressione "cooperazione pubblica allo sviluppo".

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) esprime apprezzamento per il fatto che anche i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle condividano un giudizio complessivamente favorevole al documento in esame. Sottolinea che lo schema di parere presentato dalla senatrice Bertorotta contiene alcune valutazioni senz'altro condivisibili, come la preoccupazione per il mancato adeguamento del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione. Ritiene di poter accogliere nel proprio schema di parere l'invito al Governo italiano a partecipare al dibattito in corso in seno all'Ocse sui criteri di calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, promuovendo lo scorporo delle somme destinate all'accoglienza dei migranti nel territorio del Paese donatore. Ritiene che sarebbe invece sbagliato modificare questo criterio di calcolo in maniera unilaterale, come proposto dalla senatrice Bertorotta, perché tale decisione svantaggerebbe l'Italia, rispetto agli altri Paesi, nel calcolo del rispettivo contributo alla cooperazione. Concorda con la richiesta, sempre formulata dalla senatrice Bertorotta, di una maggiore precisione terminologica nei documenti di cooperazione allo sviluppo. Ritiene invece non condivisibile la proposta di adottare una moratoria nella vendita delle armi ai Paesi destinatari di aiuti italiani, perché i Governi legittimi di tali Paesi hanno spesso la necessità di migliorare la condizione di sicurezza dei propri cittadini, presupposto necessario allo sviluppo economico e sociale. Propone alla senatrice Bertorotta di ritirare il proprio schema di parere, considerato che alcune delle sue proposte potranno essere accolte in un documento il più possibile condiviso.

Il senatore [CORSINI](#) (Art. 1-MDP) auspica che, anche qualora la senatrice Bertorotta non ritiri il proprio schema di parere, il relatore possa comunque accogliere le indicazioni condivisibili che sono in esso contenute.

Il sottosegretario AMENDOLA concorda con la valutazione del relatore. Evidenzia che la proposta di moratoria alla vendita di armi rappresenta una condizione troppo rigida, perché molto spesso i Paesi destinatari di aiuti hanno anche bisogno di migliorare i propri equipaggiamenti per difendere le frontiere, come nel caso della Tunisia o per combattere contro le organizzazioni terroristiche, come accade in Iraq.

Auspica che i senatori del Gruppo 5 Stelle possano accogliere la proposta di mediazione formulata dal relatore.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) ritira lo schema di parere a sua propria firma e dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere presentato dal relatore, come riformulato nei termini appena indicati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame proposto dal relatore, così come modificato (pubblicato in allegato).

#### IN SEDE REFERENTE

**(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato, l'Islanda, dall'altro lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, dall'altro lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato, l'Islanda, dall'altro lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

La relatrice [DE PIETRO](#) (Misto-FdV) ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, autorizza la ratifica di tre Accordi internazionali relativi al settore del trasporto aereo, sottoscritti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Il primo è con Israele, il secondo con la Moldova e il terzo è con Stati Uniti, Islanda e Norvegia.

L'Accordo tra l'Unione europea e Israele, sottoscritto nel giugno 2013, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento, di garantire pari opportunità ai vettori aerei delle Parti e di perseguire il rafforzamento delle prospettive di promozione dell'industria europea. La finalità dell'Accordo è di istituire uno spazio aereo comune tra i Paesi membri dell'Unione europea e Israele, nel cui ambito i vettori delle Parti potranno stabilirsi liberamente e competere in modo equo, in quanto soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

A finalità simili risponde anche l'Accordo con la Moldova. Oltre a liberalizzare l'accesso al mercato, il testo intende garantire pari opportunità ai vettori aerei dell'area, imponendo a tutti il rispetto delle stesse norme in materia di sicurezza aerea, gestione del traffico aereo e aspetti sociali e ambientali.

L'ultimo Accordo estende all'Islanda e alla Norvegia le disposizioni in materia di trasporto aereo già esistenti tra Unione europea e Stati Uniti. Anche in questo caso la finalità del testo è quella di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento e di garantire pari diritti

e opportunità ai vettori aerei. L'estensione ai due Paesi nordici, che non appartengono all'Unione europea ma sono parte dello Spazio aereo comune europeo assicurerà un quadro normativo coerente per i voli fra gli Stati Uniti e il mercato unico dell'aviazione civile europea.

Il disegno di legge di ratifica degli Accordi richiamati consta di quattro articoli.

Non ci sono precisi oneri economici.

La ratifica degli strumenti internazionali non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea o con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

La relatrice **FATTORINI** (PD) espone il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la ratifica di sei Accordi internazionali relativi al settore della cooperazione scientifica, culturale e dell'istruzione, sottoscritti con Emirati Arabi Uniti, Malta, Montenegro, Senegal, Slovacchia e Slovenia. Si tratta di strumenti bilaterali che riguardano ambiti tematici affini, anche se relativi a Paesi estremamente diversi fra loro.

L'Accordo di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti discende dall'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali e dall'incremento degli scambi culturali nel quadro di una rinnovata cooperazione politica. Composto da un preambolo e da 10 articoli, il testo intende promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altro Paese, nonché la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive e di tutte le altre forme artistiche, e sostiene la cooperazione bilaterale tra le diverse istituzioni e le associazioni culturali.

L'Accordo con Malta risale al 2007 e aggiorna il quadro normativo risalente alla precedente intesa bilaterale del 1967. Il Documento è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni nel comparto della cultura, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico dei due Paesi.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Montenegro, sottoscritto nel

settembre 2013 e composto da un preambolo e da 12 articoli, è finalizzato a costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico. L'intesa, che è la prima nel suo genere fra i due Paesi, è volta altresì a favorire l'integrazione del Montenegro nel quadro del processo europeo e regionale, incoraggiando la sua partecipazione ai programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa Centro Europea.

L'Accordo con il Senegal, sostituisce una precedente intesa risalente al 1974. In considerazione dell'aumento della domanda culturale e di conoscenza dell'Italia in Senegal, il nuovo Accordo rafforzerà le relazioni culturali bilaterali, contribuirà al miglioramento del sistema culturale ed educativo senegalese e alla diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca. Ci sono anche previsioni per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, per la collaborazione interuniversitaria e per il sostegno dell'insegnamento dell'italiano in Senegal.

L'Accordo con la Slovacchia riguarda la cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia. Il testo si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti, consentendo al contempo di rafforzare la risposta alla forte richiesta di lingua e cultura italiana nel territorio slovacco.

L'Accordo con la Slovenia è invece limitato ai settori della cultura e dell'istruzione. L'intesa sostituisce un precedente accordo risalente al 1960, e contiene anche previsioni per agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra Parte nei rispettivi territori.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli.

Gli oneri complessivi, per i sei accordi, sono valutati in circa 1 milione e 400 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati***

(Esame e rinvio)

La relattrice **BERTOROTTA** (M5S) espone il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo del 2016 tra l'Italia e il Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa ricalca sostanzialmente il modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. L'Accordo ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Composto di 13 articoli, l'Accordo definisce innanzitutto (articolo 1) il proprio oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali (articolo 2) e le imposte oggetto del possibile scambio informativo (articolo 3), ovvero - per l'Italia - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),

l'imposta sul valore aggiunto (IVA), quella sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive.

L'articolo 4 contiene le definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione del testo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia. I successivi articoli 6 e 7 fissano le modalità per effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente.

Gli articoli successivi stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11) e disciplinano l'entrata in vigore e la modalità di denuncia del testo bilaterale (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono in merito, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore.

Non sono previsti oneri finanziari.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 300**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, considerato che l'Unione europea e gli Stati membri rappresentano da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuto pubblico allo sviluppo, con un volume complessivo quantificabile, per il 2016, secondo i dati OCSE-DAC, in 75,5 miliardi di euro, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2015, e che costituisce lo 0,51 per cento del reddito nazionale lordo dell'intera Unione europea; esaminato l'atto comunitario n. 300, recante la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che reca una "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo"; tenuto conto che la Comunicazione intende delineare, sotto forma di dichiarazione comune in 99 punti, un nuovo consenso delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di sviluppo, che, in vista della piena attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in coerenza con la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, definisce i principi guida dell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo per i prossimi anni; esaminate la Risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato delle Regioni su tale documento; condivisa la necessità di una revisione del consenso in materia di sviluppo, tenuto conto del mutamento di scenario prodottosi a livello internazionale negli ultimi anni; tenuto conto, in

particolare, della recente adozione di una serie di strumenti ed impegni vincolanti per i Paesi e le organizzazioni regionali, specificamente in materia di cooperazione, quali l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

riaffermata l'esigenza, contenuta nella proposta, di garantire un'azione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione europea, ed una piena e coerente collaborazione degli Stati membri, con un approccio fondato al rispetto dei diritti ed in particolare della parità di genere;

sottolineata altresì l'assoluta necessità di un uso efficiente e trasparente delle risorse, nonché della coerenza delle politiche di sviluppo, anche alla luce dell'impegno ad accrescere ulteriormente l'impegno finanziario fino a raggiungere entro i termini previsti dall'Agenda 2030 lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea;

condivisa la necessità di rafforzare i sistemi di monitoraggio e il riesame degli obiettivi legati all'Agenda 2030, anche mediante l'uso di appositi indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

apprezzato il riferimento alla necessità di rafforzare il ruolo della cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea, in coordinamento con le altre politiche settoriali, ed in particolare con l'aiuto umanitario, il commercio, l'integrazione regionale e la politica di vicinato;

valutato con favore il richiamo al piano europeo per gli investimenti esterni, che include un Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di fornire un pacchetto finanziario integrato per gli investimenti in Africa e nell'area del vicinato, utile anche per affrontare le cause profonde delle migrazioni che interessano soprattutto i confini meridionali dell'Unione;

apprezzato in particolare il riferimento alla migrazione come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, foriero di contributi positivi alla crescita dell'economia mondiale, che richiede risposte politiche non emergenziali e il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali;

espresso inoltre il convincimento che le iniziative per fronteggiare l'emergenza migratoria, in particolare l'Agenda sulla migrazione, il nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione e il **Fondo fiduciario d'emergenza per l'Africa**, debbano coordinarsi strettamente con le politiche di cooperazione allo sviluppo con i Paesi *partner* di origine o di transito;

ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse aggiuntive proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;

ribadita altresì la necessità di una maggiore solidarietà all'interno dell'Unione europea nei confronti di quei Paesi, a cominciare dall'Italia, che più di altri fronteggiano i flussi migratori verso il territorio europeo;

preso infine atto che il 19 maggio 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha ufficialmente adottato la proposta per un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

impegna il Governo

a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento, in particolare nella definizione ed attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 300  
(DOC. XVIII, n. 207)**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, considerato che l'Unione europea e gli Stati membri rappresentano da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuto pubblico allo sviluppo, con un volume complessivo quantificabile, per il 2016, secondo i dati OCSE-DAC, in 75,5 miliardi di euro, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2015, e che costituisce lo 0,51 per cento del reddito nazionale lordo dell'intera Unione europea;

esaminato l'atto comunitario n. 300, recante la Comunicazione della Commissione al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che reca una "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo"; tenuto conto che la Comunicazione intende delineare, sotto forma di dichiarazione comune in 99 punti, un nuovo consenso delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di sviluppo, che, in vista della piena attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in coerenza con la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, definisce i principi guida dell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo per i prossimi anni; esaminate la Risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato delle Regioni su tale documento;

condivisa la necessità di una revisione del consenso in materia di sviluppo, tenuto conto del mutamento di scenario prodottosi a livello internazionale negli ultimi anni; tenuto conto, in particolare, dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi di sviluppo del millennio e della recente adozione di una serie di strumenti ed impegni vincolanti per i Paesi e le organizzazioni regionali, specificamente in materia di cooperazione, quali l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

riaffermata l'esigenza, contenuta nella proposta, di garantire un'azione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione europea, ed una piena e coerente collaborazione degli Stati membri, con un approccio fondato al rispetto dei diritti ed in particolare della parità di genere;

sottolineata altresì l'assoluta necessità di un uso efficiente e trasparente delle risorse, nonché della coerenza delle politiche di sviluppo, anche alla luce dell'impegno ad accrescere ulteriormente l'impegno finanziario fino a raggiungere entro i termini previsti dall'Agenda 2030 lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea;

condivisa la necessità di rafforzare i sistemi di monitoraggio e il riesame degli obiettivi legati all'Agenda 2030, anche mediante l'uso di appositi indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile; apprezzato il riferimento alla necessità di rafforzare il ruolo della cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea, in coordinamento con le altre politiche settoriali, ed in particolare con l'aiuto umanitario, il commercio, l'integrazione regionale e la politica di vicinato; valutato con favore il richiamo al piano europeo per gli investimenti esterni, che include un Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di fornire un pacchetto finanziario integrato per gli investimenti in Africa e nell'area del vicinato, utile anche per affrontare le cause profonde delle migrazioni che interessano soprattutto i confini meridionali dell'Unione;

apprezzato in particolare il riferimento alla migrazione come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, foriero di contributi positivi alla crescita dell'economia mondiale, che richiede risposte politiche non emergenziali e il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali; espresso inoltre il convincimento che le iniziative per fronteggiare l'emergenza migratoria, in particolare l'Agenda sulla migrazione, il nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione e il **Fondo fiduciario d'emergenza per l'Africa**, debbano coordinarsi strettamente con le politiche di cooperazione allo sviluppo con i Paesi *partner* di origine o di transito;

ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse aggiuntive proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;

ribadita altresì la necessità di una maggiore solidarietà all'interno dell'Unione europea nei confronti di quei Paesi, a cominciare dall'Italia, che più di altri fronteggiano i flussi migratori verso il territorio europeo;

preso infine atto che il 19 maggio 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha ufficialmente adottato la proposta per un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

impegna il Governo

a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento, in particolare nella definizione ed attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 301

La Commissione Affari esteri, esaminato l'atto comunitario n. 301, recante la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio recante "Un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)"; considerato che le relazioni fra l'Unione europea e i Paesi ACP sono attualmente disciplinate dall'Accordo firmato nel 2000 a Cotonou, in Benin, i cui pilastri sono la cooperazione allo sviluppo, le relazioni commerciali e il cosiddetto "dialogo politico", che prevede anche dei meccanismi di sospensione della cooperazione in caso di violazioni dei diritti umani o dello Stato di diritto; considerato altresì che il partenariato interessa complessivamente oltre 100 Paesi, con una popolazione di oltre 1 miliardo e mezzo di persone; tenuto conto che l'Accordo di Cotonou giungerà a scadenza nel febbraio del 2020 e che, in base a quanto stabilito nello stesso accordo, le trattative per la sua revisione devono essere avviate entro il mese di agosto del 2018; considerato che la Comunicazione in esame fornisce un importante contributo per la definizione di una posizione comune dell'Unione europea; tenuto conto della necessità di aggiornare il partenariato, anche alla luce dei mutamenti dello scenario internazionale, dell'emergere di nuove tematiche come la sicurezza e la gestione dei fenomeni migratori, della riforma dell'azione esterna dell'Unione e dell'adozione di una serie di strumenti internazionali in tema di cooperazione, come l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo; tenuto conto della proposta per un nuovo consenso europeo sullo sviluppo, adottata ufficialmente dal Consiglio dell'Unione europea il 19 maggio 2017; condivise le priorità che l'Unione europea intende condividere con i Paesi *partner* e le priorità regionali individuate nel documento, incentrate per l'Africa sui temi della stabilità politica e della sicurezza, oltre che sulla gestione dei flussi migratori, per i Caraibi sulla "buona gestione dell'economia", sul contrasto alla criminalità internazionale e sul traffico di stupefacenti, per la regione del Pacifico sul buon governo, sui diritti umani, sulle questioni di genere e sullo sviluppo sostenibile; condivisa la necessità di attivare contatti più strutturati con le organizzazioni regionali e continentali, puntando anche a migliorare il coordinamento delle posizioni nei contesti multilaterali; condiviso altresì l'orientamento circa la realizzazione di un futuro partenariato fondato su un sistema di *governance* strutturato su più livelli, con tre diversi partenariati regionali aperti all'adesione di nuovi Paesi, collocati sotto un quadro comune che consenta di intervenire in maniera flessibile, in linea con i principi di sussidiarietà e complementarietà; ribadita la centralità dei Paesi africani nel quadro del rinnovo del partenariato, tenuto conto dell'impatto che essi hanno per la sicurezza e la stessa stabilità dell'Europa; affermata la necessità di coinvolgere nel partenariato anche altri Paesi, non inclusi fra quelli ACP, in particolare sui temi della sicurezza e delle migrazioni nel continente africano, su cui appare essenziale il dialogo con i Paesi del Maghreb; considerato che i flussi migratori rappresentano come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, che può produrre un contributo positivo alla crescita dell'economia mondiale, ma che non può essere affrontato esclusivamente con risposte emergenziali, richiedendo invece il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali; ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse addizionali proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una

sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;  
impegna il Governo,  
in sede di definizione della posizione negoziale europea per il rinnovo dell'Accordo con i Paesi ACP, a preservare l'*aquis* del partenariato, rinnovando però profondamente la sua struttura istituzionale, in modo da consentire una maggiore differenziazione nel rapporto con i Paesi e le regioni *partner*;  
a valorizzare i temi legati alla gestione dei fenomeni migratori, in coerenza con l'approccio sostenuto, in particolare in sede europea;  
a includere tra le priorità del partenariato anche temi "orizzontali" come il ruolo dei giovani e delle donne, l'impegno per la libertà religiosa e la salvaguardia del patrimonio culturale;  
a integrare più efficacemente il partenariato nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 301  
(DOC. XVIII, n. 208)**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto comunitario n. 301, recante la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio recante "Un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)"; considerato che le relazioni fra l'Unione europea e i Paesi ACP sono attualmente disciplinate dall'Accordo firmato nel 2000 a Cotonou, in Benin, i cui pilastri sono la cooperazione allo sviluppo, le relazioni commerciali e il cosiddetto "dialogo politico", che prevede anche dei meccanismi di sospensione della cooperazione in caso di violazioni dei diritti umani o dello Stato di diritto; considerato altresì che il partenariato interessa complessivamente oltre 100 Paesi, con una popolazione di oltre 1 miliardo e mezzo di persone;  
tenuto conto che l'Accordo di Cotonou giungerà a scadenza nel febbraio del 2020 e che, in base a quanto stabilito nello stesso accordo, le trattative per la sua revisione devono essere avviate entro il mese di agosto del 2018;  
considerato che la Comunicazione in esame fornisce un importante contributo per la definizione di una posizione comune dell'Unione europea;  
tenuto conto della necessità di aggiornare il partenariato, anche alla luce dei mutamenti dello scenario internazionale, dell'emergere di nuove tematiche come la sicurezza e la gestione dei fenomeni migratori, della riforma dell'azione esterna dell'Unione e dell'adozione di una serie di strumenti internazionali in tema di cooperazione, come l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo;  
tenuto conto della proposta per un nuovo consenso europeo sullo sviluppo, adottata ufficialmente dal Consiglio dell'Unione europea il 19 maggio 2017;  
condivise le priorità che l'Unione europea intende condividere con i Paesi *partner* e le priorità regionali individuate nel documento, incentrate per l'Africa sui temi della stabilità politica e della sicurezza, oltre che sulla gestione dei flussi migratori, per i Caraibi sulla "buona gestione dell'economia", sul contrasto alla criminalità internazionale e sul traffico di stupefacenti, per la regione del Pacifico sul buon governo, sui diritti umani, sulle questioni di genere e sullo sviluppo sostenibile;  
condivisa la necessità di attivare contatti più strutturati con le organizzazioni regionali e continentali, puntando anche a migliorare il coordinamento delle posizioni nei contesti multilaterali;  
condiviso altresì l'orientamento circa la realizzazione di un futuro partenariato fondato su un sistema di *governance* strutturato su più livelli, con tre diversi partenariati regionali aperti all'adesione di nuovi Paesi, collocati sotto un quadro comune che consenta di intervenire in maniera flessibile, in linea con i principi di sussidiarietà e complementarietà;

ribadita la centralità dei Paesi africani nel quadro del rinnovo del partenariato, tenuto conto dell'impatto che essi hanno per la sicurezza e la stessa stabilità dell'Europa;  
affermata la necessità di coinvolgere nel partenariato anche altri Paesi, non inclusi fra quelli ACP, in particolare sui temi della sicurezza e delle migrazioni nel continente africano, su cui appare essenziale il dialogo con i Paesi del Maghreb;  
considerato che i flussi migratori rappresentano come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, che può produrre un contributo positivo alla crescita dell'economia mondiale, ma che non può essere affrontato esclusivamente con risposte emergenziali, richiedendo invece il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali;  
ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse aggiuntive proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;  
impegna il Governo,  
in sede di definizione della posizione negoziale europea per il rinnovo dell'Accordo con i Paesi ACP, a preservare l'*aquis* del partenariato, rinnovando però profondamente la sua struttura istituzionale, in modo da consentire una maggiore differenziazione nel rapporto con i Paesi e le regioni *partner*;  
a valorizzare i temi legati alla gestione dei fenomeni migratori, in coerenza con l'approccio sostenuto, in particolare in sede europea;  
a includere tra le priorità del partenariato anche temi "orizzontali" come il ruolo dei giovani e delle donne, l'accesso all'istruzione, l'impegno per la libertà religiosa e la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale;  
a integrare più efficacemente il partenariato nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414**

La Commissione Affari esteri,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016/2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione per l'anno 2015, si sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 125 del 2014;

premesso che:

- la cooperazione allo sviluppo deve costituire un elemento "qualificante" della politica estera italiana, come nella lettera della legge n. 125 del 2014;
- il contesto internazionale è segnato da profondi mutamenti, da nuove tensioni geopolitiche e dalla ridefinizione dei rapporti fra le diverse aree del mondo;
- alcuni temi di portata globale, come la gestione dei flussi migratori, la sicurezza e la lotta contro i cambiamenti climatici, hanno assunto una rilevanza inedita;
- tali fattori modificano necessariamente le modalità di attuazione delle politiche di cooperazione e richiedono una razionalizzazione dei settori di intervento, anche in considerazione dell'emergere di nuovi donatori, che non sempre agiscono secondo le prassi condivise a livello internazionale;
- l'Unione europea, che insieme agli Stati membri rappresenta da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuti, è impegnata nella definizione di un nuovo consenso in materia di sviluppo, così come nella revisione del partenariato con i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico;
- le politiche di cooperazione devono articolarsi secondo le priorità definite in documenti come l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Programma d'azione di Addis Abeba e il Partenariato

globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

- in questo contesto, l'Italia ha affrontato negli ultimi anni uno sforzo di ripensamento normativo del proprio sistema organizzativo e gestionale, impegnandosi per legge a un progressivo adempimento degli impegni finanziari assunti in sede europea e internazionale;
- dal 2012, nonostante la grave crisi economica, il nostro Paese è impegnato nello sforzo di accrescere i fondi destinati alla cooperazione pubblica allo sviluppo;

sottolineato il grave ritardo con cui il documento in esame è stato presentato in Parlamento; apprezzato tuttavia il suo impianto strategico, in particolare la stretta correlazione tra politica estera e politica di cooperazione e l'intendimento di porre l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro delle politiche nazionali;

rilevata la definitiva approvazione degli strumenti regolamentari attuativi della legge, che pure talvolta non sono perfettamente adeguati rispetto all'impianto della legge;

salutato con favore il raggiungimento, nel 2016, di un livello complessivo di spesa in aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,26 per cento del reddito nazionale lordo, in linea con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il traguardo dello 0,30 per cento;

valutate positivamente le scelte strategiche della cooperazione italiana, improntate a considerare prioritariamente l'aiuto umanitario, nonché a definire le tematiche e le aree di intervento attraverso un approccio integrato, multisettoriale e territorializzato;

apprezzato altresì l'impegno a voler continuare gli sforzi del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale e preso atto con soddisfazione del peso crescente assicurato dal nostro Paese all'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;

apprezzata la scelta di razionalizzare le aree geografiche e i Paesi prioritari della nostra azione (con particolare riferimento all'Africa sub-sahariana ma soprattutto alla regione mediterranea e al Medio Oriente), e di annoverare fra le priorità anche la Giordania e la Bosnia Erzegovina;

apprezzato il riferimento al nesso fra migrazioni e sviluppo, del resto coerentemente sostenuto dal Governo italiano nelle sedi internazionali e in particolare in quelle europee;

espresso l'auspicio che i fondi per l'accoglienza in Italia di migranti e richiedenti asilo costituiscano risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate ad attività di cooperazione all'estero, scongiurando il rischio che la cooperazione possa divenire uno strumento di finanziamento per le politiche di accoglienza;

evidenziato il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE, con l'intento di incorporare nel calcolo dell'aiuto allo sviluppo le risorse destinate alla gestione dei flussi migratori nel territorio del Paese donatore;

auspicato infine che lo schema di documento di programmazione e di indirizzo per il triennio 2017-2019 sia presentato nei termini di legge e contenga maggiori elementi di quantificazione finanziaria degli interventi in programma,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che possa essere al più presto garantita la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione, anche attraverso un rapido espletamento delle previste procedure concorsuali;

che sia organizzata al più presto, e comunque entro il 2017, come previsto dalla legge, la Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo;

che vengano valorizzati tutti gli strumenti di valutazione dell'efficacia delle politiche di cooperazione;

che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa rapidamente iniziare a svolgere il ruolo di istituzione finanziaria della cooperazione, ad essa attribuito dalla legge, agendo anche come fattore di leva per generare nuove risorse;

che siano superati gli ostacoli, anche di carattere normativo, ad un pieno sviluppo delle potenzialità del

partenariato tra soggetti pubblici, organizzazioni *no-profit* e settore *profit*.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016/2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione per l'anno 2015, si sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.125 del 2014; premesso che:

- la cooperazione allo sviluppo deve costituire un elemento "qualificante" della politica estera italiana, come nella lettera della legge n.125 del 2014;
  - il contesto internazionale è segnato da profondi mutamenti, da nuove tensioni geopolitiche e dalla ridefinizione dei rapporti fra le diverse aree del mondo;
  - alcuni temi di portata globale, come la gestione dei flussi migratori, la sicurezza e la lotta contro i cambiamenti climatici, hanno assunto una rilevanza inedita;
  - tali fattori modificano necessariamente le modalità di attuazione delle politiche di cooperazione e richiedono una razionalizzazione dei settori di intervento, anche in considerazione dell'emergere di nuovi donatori, che non sempre agiscono secondo le prassi condivise a livello internazionale;
  - l'Unione europea, che insieme agli Stati membri rappresenta da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuti, è impegnata nella definizione di un nuovo consenso in materia di sviluppo, così come nella revisione del partenariato con i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico;
  - le politiche di cooperazione devono articolarsi secondo le priorità definite in documenti come l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Programma d'azione di Addis Abeba e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;
  - in questo contesto, l'Italia ha affrontato negli ultimi anni uno sforzo di ripensamento normativo del proprio sistema organizzativo e gestionale, impegnandosi per legge a un progressivo adempimento degli impegni finanziari assunti in sede europea e internazionale;
  - dal 2012, nonostante la grave crisi economica, il nostro Paese è impegnato nello sforzo di accrescere i fondi destinati alla cooperazione pubblica allo sviluppo;
- sottolineato il grave ritardo con cui il documento in esame è stato presentato in Parlamento; apprezzato tuttavia il suo impianto strategico, in particolare la stretta correlazione tra politica estera e politica di cooperazione e l'intendimento di porre l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro delle politiche nazionali;
- rilevata la definitiva approvazione degli strumenti regolamentari attuativi della legge, che pure talvolta non sono perfettamente adeguati rispetto all'impianto della legge;
- salutato con favore il raggiungimento, nel 2016, di un livello complessivo di spesa in aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,26 per cento del reddito nazionale lordo, in linea con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il traguardo dello 0,30 per cento;
- valutate positivamente le scelte strategiche della cooperazione italiana, improntate a considerare prioritariamente l'aiuto umanitario, nonché a definire le tematiche e le aree di intervento attraverso un approccio integrato, multisettoriale e territorializzato;
- apprezzato altresì l'impegno a voler continuare gli sforzi del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale e preso atto con soddisfazione del peso crescente assicurato dal nostro Paese all'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;
- apprezzata la scelta di razionalizzare le aree geografiche e i Paesi prioritari della nostra azione (con particolare riferimento all'Africa sub-sahariana ma soprattutto alla regione mediterranea e al Medio Oriente), e di annoverare fra le priorità anche la Giordania e la Bosnia Erzegovina;

apprezzato il riferimento al nesso fra migrazioni e sviluppo, del resto coerentemente sostenuto dal Governo italiano nelle sedi internazionali e in particolare in quelle europee;  
espresso l'auspicio che i fondi per l'accoglienza in Italia di migranti e richiedenti asilo costituiscano risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate ad attività di cooperazione all'estero, scongiurando il rischio che la cooperazione possa divenire uno strumento di finanziamento per le politiche di accoglienza;  
evidenziato il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE, con l'intento di scorporare dal calcolo dell'aiuto allo sviluppo le risorse destinate alla gestione dei flussi migratori nel territorio del Paese donatore;  
auspicato infine che lo schema di documento di programmazione e di indirizzo per il triennio 2017-2019 sia presentato nei termini di legge e contenga maggiori elementi di quantificazione finanziaria degli interventi in programma,  
esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che possa essere al più presto garantita la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione, anche attraverso un rapido espletamento delle previste procedure concorsuali;  
che sia organizzata al più presto, e comunque entro il 2017, come previsto dalla legge, la Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo;  
che vengano valorizzati tutti gli strumenti di valutazione dell'efficacia delle politiche di cooperazione;  
che il Governo italiano partecipi attivamente al dibattito in corso nelle principali sedi internazionali, e in particolare in seno all'OCSE, sui criteri di calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, promuovendo lo scorporo delle somme destinate all'accoglienza dei migranti nel territorio del Paese donatore;  
che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa rapidamente iniziare a svolgere il ruolo di istituzione finanziaria della cooperazione, ad essa attribuito dalla legge, agendo anche come fattore di leva per generare nuove risorse;  
che siano superati gli ostacoli, anche di carattere normativo, ad un pieno sviluppo delle potenzialità del partenariato tra soggetti pubblici, organizzazioni *no-profit* e settore *profit*;  
che nei prossimi documenti in materia di cooperazione allo sviluppo venga impiegata una terminologia più consona al dettato normativo, in particolare sostituendo la locuzione "aiuto pubblico allo sviluppo" con la locuzione "cooperazione pubblica allo sviluppo", per valorizzare il profondo mutamento culturale insito nella legge di riforma.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ORNELLA BERTOROTTA, LUCIDI E PETROCELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414**

La 3ª Commissione permanente del Senato Affari esteri, emigrazione, in sede di espressione del parere sul provvedimento in titolo;

premesse che:

la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, all'articolo 12 prevede che "*il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ..., il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo*";

l'atto in commento risulta esser stato inviato alle Camere, per il previsto parere, solo in data 24 aprile 2017. Conseguentemente il termine, di cui al citato articolo 12, risulta ampiamente disatteso non solo in relazione all'adozione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, ma già rispetto alla redazione, ad opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito MAECI), sotto forma di schema di documento triennale;

sempre la legge 11 agosto 2014, n. 125, all'articolo 13, comma 1, dispone che "*Le Commissioni si esprimano nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.*" In tal senso, il regolamento del Senato, all'articolo 139-bis, comma 2, dispone che "*la Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.*" Il seguente comma 3 dispone quindi che "*Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.*";

l'atto di che trattasi risulta esser stato assegnato alla Commissione Affari esteri, emigrazione in data 9 maggio 2017. Ai sensi delle citate disposizioni la Commissione dovrà rendere, al Presidente del Senato, il parere previsto entro il 29 maggio 2017. Tuttavia i sottoscrittori del presente atto ritengono che il provvedimento in titolo abbisogni di un congruo tempo per la sua valutazione, al fine di poter approfondire il documento nella sua complessità ed interezza, oltre che al fine di audire gli enti e gli organi preposti all'attuazione delle norme, nonché gli attori privati che realizzano la cooperazione allo sviluppo. All'uopo i firmatari ritengono che il Presidente della Commissione dovrebbe attivare le attribuzioni affidategli dal terzo comma dell'art. 139-bis del Senato;

premessi inoltre che:

sempre ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125, il documento in titolo, tenendo conto della relazione sulle attività realizzate nell'anno precedente, "*indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.*"

il Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016-2018 cita l'Agenda 2030 - prevedente per l'appunto l'eliminazione della povertà entro il 2030 con attenzione alle 5 "P" - Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership - come centro della strategia di sviluppo sostenibile da realizzarsi "*per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel Medio Oriente, all'acuirsi dell'emergenza migratoria*" non senza richiamare la necessità di una "*cooperazione moderna, incentrata su buon governo e fiscalità (Piano di Azione di Addis Abeba), attenzione all'ambiente (CoP21 di Parigi), a impresa sociale, occupazione e lavoro dignitoso (Agenda G7 e G20)*";

i riferimenti a documenti, ad impegni internazionalmente assunti, alle numerose ed interdipendenti attività da mettere in atto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, danno la misura della complessità del problema trattato, nonché della complessità di funzionamento di organi ed enti che, ai sensi della più volte richiamata norma di riforma del 2015, sono chiamati a realizzare la politica di cooperazione allo sviluppo;

il MAECI nella persona del Ministro - con le importanti attribuzioni riservate al Vice Ministro per la cooperazione internazionale e senza dimenticare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) - l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS), la Cassa Depositi e prestiti S.p.A., il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo rappresentano la nuova, e inconfutabilmente complessa, architettura istituzionale della cooperazione;

a parere dei presentatori del presente atto, tale architettura fatica a sostenere efficacemente il peso dell'impegni nel settore della cooperazione ed a trovare sinergie su come operare e concertare gli interventi, oltre che a dotarsi di personale adeguato e sufficiente per gli ambiziosi intenti programmatici evidenziati nel documento triennale, soprattutto per quanto riguarda la neonata AICS. A tal riguardo, la stessa direttrice dell'AICS, Laura Frigenti, ha lamentato, in sede di audizione del 24 maggio 2017, il mancato avvio all'adozione dei necessari decreti attuativi per il reclutamento di personale in seno all'Agenzia, insufficiente per dare avvio ai tanti ambiziosi progetti;

la riforma del 2015 ha, invero, aumentato i centri di poteri e attribuzioni che sovrintendono e governano il percorso realizzativo della politica di cooperazione allo sviluppo. Ad esempio, è prevista la figura di un Vice Ministro con delega alla cooperazione e allo sviluppo che, tuttavia, sembrerebbe di fatto essere privo di una vera e propria delega piena, in quanto le sue attribuzioni verrebbero a confliggere con quelle espressamente attribuite al Ministro dallo stesso Statuto dell'AICS di cui al Decreto Ministeriale n. 113 del 2015, lasciando conseguentemente spazio a leciti dubbi circa il concreto ambito di operatività della stessa. Peraltro, analoga critica si ritiene di dover rivolgere al Comitato consultivo per la valutazione del quale si è dotata la DGCS (composto anche di personalità indipendenti, in rappresentanza del mondo universitario, dei raggruppamenti delle Organizzazioni della società civile partecipanti al "Gruppo Efficacia" e dell'Associazione italiana di valutazione). Comitato che tra i suoi compiti, fra l'altro, deve esprimere un parere sul Programma di valutazione e effettuare un esame del suo stato di attuazione, redigendo un parere sulla qualità delle valutazioni effettuate rispetto agli *standard* internazionali (OCSE-DAC) e sui seguiti operativi dati alle valutazioni stesse. Detto comitato risulta essersi riunito tre volte, come ha affermato, nel corso della sua audizione del 30 maggio 2017, il Vice Ministro On. Mario Giro, e tuttavia non è dato sapere cosa sia stato deliberato;

allo stesso modo, l'istituzione di un Consiglio Nazionale permanente per la cooperazione allo sviluppo, nonché una Conferenza nazionale triennale - che al momento risulterebbe solo auspicata entro il 2017 da parte del Governo -, implicheranno inevitabilmente nuove nomine e rimborsi;

sebbene il provvedimento evidenzi il consolidamento della tendenza di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo (soprattutto quella bilaterale a dono e quella delegata) - permettendo, in tal modo, di registrare un buon incremento della percentuale di stanziamenti in rapporto al PIL - per quanto concerne l'incremento complessivo delle citate risorse, in queste non si possono includere i maggiori fondi destinati alle ingenti misure per affrontare il fenomeno migratorio, soprattutto in considerazione del già considerevole stanziamento di circa 4,5 miliardi di euro;

peraltro, proprio secondo i dati ufficiali raccolti dall'ODA (Official Development Assistance - Aiuto pubblico allo sviluppo) OCSE/DAC, lo stanziamento speso per ospitare i rifugiati all'interno dei paesi donatori è salito a 15,4 miliardi di dollari, in termini reali del 27,5 per cento, dal 2015. Molti Paesi donatori hanno visto afflussi senza precedenti di profughi negli ultimi due anni e il DAC sta lavorando per chiarire le proprie regole di segnalazione ODA per garantire che i costi dei rifugiati non fagocitino

i fondi per lo sviluppo. Dalla lettura dei documenti del medesimo ente, si legge ancora: *"Una regola DAC del 1988 consente ai paesi donatori di contare determinate spese di rifugiato come ODA per il primo anno dopo il loro arrivo. L'Australia, il Giappone, la Corea e il Lussemburgo non hanno conteggiato i costi per i rifugiati a titolo di ODA nel 2016, ma 11 paesi hanno speso oltre il 10 per cento della loro ODA sui rifugiati. Tra questi, l'Austria, la Germania, la Grecia e l'Italia hanno utilizzato oltre il 20 per cento di ODA per i costi dei rifugiati."*;

appare dunque opportuno più che mai una corretta interpretazione dei criteri dell'OCSE finalizzata soprattutto a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio. L'ODA, pertanto, dovrà essere finalizzato ai Paesi di origine e di transito dei migranti, e non ai Paesi di destinazione, come l'Italia, dove già cospicue risorse sono destinate al ministero competente, ovvero il Ministero dell'interno, ma mal impiegate e senza alcun supporto concreto da parte dell'Unione europea. A tal proposito va rimarcata assai criticamente l'assenza dell'Unione europea che di volta in volta fa mostra di buone intenzioni ma costringe, in realtà, all'immobilismo ed alla chiusura, soprattutto in termini di redistribuzione, tanto da far dichiarare, il 17 maggio 2017, alla Cancelliera tedesca Merkel che: *"per la UE è molto deplorabile che non abbiamo un sistema di redistribuzione comune e che l'Italia venga lasciata molto sola con questa questione"*;

considerato che:

la realizzazione concreta della politica di cooperazione allo sviluppo si realizzerà seguendo tre macro temi, indicati nel documento quali Aree: Area Cooperazione allo sviluppo (riduzione della povertà), Area Sviluppo economico, Area cambiamenti climatici. Per ogni area citata è indicato un elenco di Paesi Prioritari. Tra questi si segnala, nell'area sub sahariana, l'assenza della Repubblica Centrafricana e della Repubblica di Guinea, mentre nell'area delle Americhe, dopo l'approccio regionale già sperimentato con successo in alcuni Paesi dell'America centrale, Honduras e Guatemala in particolare, sarebbe giusto sostenere quella della Colombia che sta perseguendo, con alterne fortune, la pacificazione nazionale per porre fine alla pluridecennale lotta alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC);

sempre con riferimento all'elenco dei Paesi, indicati come prioritari dal documento in titolo, si segnala l'assenza di una chiara relazione tra gli interventi che saranno posti in essere in detti Paesi e l'azione che l'Italia svolge, in altri Paesi (Libia, Afghanistan, Iraq in evidenza) partecipando alle numerose missioni internazionali di pace, sia sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che dell'Unione europea. Dette partecipazioni risultano assai significative - sia in termini di risorse finanziarie che di impegno di uomini - e dovrebbero realizzare anch'essi, almeno in linea di principio, la politica di cooperazione allo sviluppo del nostro Paese. In tal senso, infatti, pesano le crisi politiche e umanitarie che continuano a assorbire una rilevante quantità di risorse;

la medesima realizzazione della cosiddetta "cooperazione delegata" - da organismi sovranazionali quali l'Unione Europea - risulta di difficile comprensione e di per nulla chiara rappresentazione. Lo stesso documento riporta che la *"DGCS del MAECI ha ricevuto in affidamento dalla Commissione Europea la gestione di quattro programmi, due in Sudan, uno in Egitto e uno in Etiopia"*, ma al contempo cita l'AICS quale ente che *"si sta preparando ad accreditarsi presso la UE per la gestione di progetti di cooperazione delegata"*. A riprova della tesi, sostenuta dai sottoscrittori del presente atto, di una commistione di attribuzioni, compiti e poteri che non realizza praticamente i pomposi principi enunciati dalla legge istitutiva, nonché dal documento in commento medesimo;

l'aiuto umanitario risulta essere la prima priorità in Siria, Iraq, Sud Sudan e Yemen, senza dimenticare

Sahel, Corno d'Africa, Palestina, Repubblica Centro-Africana e Sudan. Il fenomeno migratorio, poi, sta assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza umanitaria, disegnando drammaticamente la mappa delle crescenti disuguaglianze che separano il Sud e il Nord del mondo. La cooperazione allo sviluppo deve assumere, dunque, un ruolo decisivo. Da un lato l'Africa diventa un'assoluta priorità, dall'altro occorre intensificare gli sforzi nei quadranti geo-politici (Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani) e geograficamente più prossimi all'Italia;

il documento ha come obiettivi quelli di "porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile, garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie." All'interno del documento è citata, quale traguardo qualificante, l'approvazione - per ora solo presso la Camera dei deputati - del progetto di legge Atto Camera 2212 recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica dell'acqua", attualmente in discussione presso la XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali. Con riferimento al AC 2212, a prima firma dell'On. Daga, membro del gruppo M5S, occorre segnalare come lo spirito originario del testo risulta stravolto dalle modifiche apportate dalla maggioranza parlamentare, tanto da aver portato la presentatrice a ritirare la propria sottoscrizione del provvedimento medesimo, oltre che aver fatto registrare il voto convintamente contrario del gruppo M5S della Camera dei deputati;

analogamente, ed evidenziato con una certa enfasi, il documento in titolo esprime soddisfazione per il fatto che *"in ambito UE, l'Italia ha promosso un nuovo patto con l'Africa per la gestione e riduzione dei flussi (il Migration Compact, fatto proprio dal Consiglio Europeo del 28 giugno 2016)"*, laddove, per i sottoscrittori del presente parere, a prevalere, in questo patto che di fatto ricalca quello che l'Unione europea ha siglato con la Turchia, è una logica di cooperazione non disinteressata, ambigua, con pochi elementi di novità, basata sullo scambio più che sui bisogni e sui diritti di chi fugge e di chi accoglie;

con riferimento, inoltre, all'obiettivo numero 16 dell'Agenda 2030, dedicato alla sicurezza e pace dei cittadini all'interno delle società, appare sempre più insostenibile la politica del *"cerotto e delle bombe"* che vede l'Italia essere in prima fila nella cooperazione e aiuto allo sviluppo da un lato, ma al contempo sempre più coinvolta nel commercio di armamenti (con ben 82 Paesi). Secondo la relazione annuale presentata dal Governo sulla legge n. 185 del 1990 crescono vertiginosamente le autorizzazioni all'*export* militare italiano: 14,6 miliardi di euro (+85 per cento rispetto al 2015, + 452 per cento rispetto al 2014). Il valore delle esportazioni effettive si attesta sui 2,85 miliardi, in linea con il passato, ma gli effetti delle autorizzazioni 2016 si vedranno nei prossimi anni. In particolare si sottolinea la mega-commessa (oltre 7 miliardi) di caccia Eurofighter per il Kuwait, il Paese che partecipa alla "coalizione sunnita" in guerra contro lo Yemen. Tra i principali Paesi destinatari troviamo anche Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Pakistan, Angola, Emirati Arabi Uniti. Oltre il 60 per cento delle armi italiane finisce a Paesi fuori extra-Ue e NATO, con il rischio di andare a rifornire regimi autoritari che vanno a infiammare le regioni di maggior tensione del pianeta. Tutto questo in pieno spregio della legislazione vigente i cui principi impediscono di esportare armamenti verso regioni in conflitto o con rischio di violazioni dei diritti umani;

considerato inoltre che:

il documento per cui la Commissione Affari esteri, emigrazione è chiamata ad esprimere il proprio parere è accompagnato dalla relazione relativa all'anno precedente il triennio programmatico, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125. Tra le primissime indicazioni che si ritrovano all'interno della relazione, emerge in tutta la sua chiarezza la mancata corrispondenza tra gli obiettivi prefissati dal nostro Paese - quali il raggiungimento di un rapporto Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e Reddito

nazionale lordo (RNL) pari allo 0,7 per cento (obiettivo fissato dalla Conferenza di Addis Abeba) - ed i reali traguardi raggiunti che vedono l'Italia assestarsi, con i suoi 3,9 miliardi complessivi, ad un misero 0,22 per cento del rapporto innanzi citato, raggiungendo un altrettanto misero piazzamento - al diciannovesimo posto, dietro Islanda, Lussemburgo, Austria e altri Paesi di gran lunga meno influenti dell'Italia - nell'elenco dei Paesi che partecipano alla cooperazione allo sviluppo globale;

va sottolineato, infine che, in tutto il documento in esame si parla ancora di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e non, come prevede l'articolo 4, comma 1, della legge sulla cooperazione n. 125 del 2014, di Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS). Peraltro, a pagina 20 dell'Atto del Governo n. 414 si legge testuale: *"Per eradicare la povertà e raggiungere un nuovo equilibrio basato sullo sviluppo sostenibile, occorre allargare l'orizzonte e uscire dalla logica del mero aiuto finanziario"*. Tuttavia dalla lettura del testo e dell'operato del Governo, si continua in senso contrario a quando riportato al periodo precedente. Mentre occorrerebbe cominciare concretamente, e non solo lessicalmente, ad abbandonare il concetto di aiuto - che lascia sempre presupporre un rapporto di tipo subordinato tra chi dà e chi riceve - e porre l'accento sulla necessità di avviare un cambio culturale e parlare di cooperazione;

per i motivi innanzi esposti, esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

si valutino con più realismo gli obiettivi, ancorché ambiziosi, del Documento triennale sia in ordine alla loro quantità, priorità, trasparenza e efficacia sia in relazione al personale sito in Agenzia, indubbiamente insufficiente;

con riferimento all'obiettivo numero 16 dell'Agenda 2030 e con l'intento di sciogliere un'inaccettabile contraddizione, si proceda a adottare una moratoria nella vendita di armamenti nei confronti di quei Paesi destinatari, contestualmente o meno, dei progetti italiani di cooperazione allo sviluppo;

al di là delle ipotesi di revisione dei criteri dell'Ocse, si proceda in ogni caso a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio e dei suoi flussi in Italia, atteso il già ingente ammontare destinato in tal senso;

si provveda, nei prossimi documenti afferenti ad ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo, di qualsiasi tipo essi siano, a rispettare il dettato dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero di sostituire sia la locuzione "aiuto pubblico allo sviluppo" sia il suo acronimo APS, con la locuzione "cooperazione pubblica allo sviluppo" e relativo acronimo CPS, significando con ciò un deciso, anche se comprensibilmente lento, cambio nell'approccio culturale a tale fondamentale ambito.

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 21/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)  
MERCLEDÌ 21 GIUGNO 2017  
141<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[CASINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente [CASINI](#) informa che sul disegno di legge in esame sono stati presentati un ordine del giorno, a firma del senatore Lucidi, e 6 emendamenti, tutti a prima firma del senatore De Cristofaro (pubblicati in allegato).

Il presidente [CASINI](#) dichiara tali emendamenti inammissibili, perché intervengono tutti sull'articolo 2 del disegno di legge, cioè sull'ordine di esecuzione dei due trattati con il Canada.

Ricorda infatti che - fermo restando ovviamente per il Parlamento la possibilità di respingere l'accordo internazionale nel suo complesso - i margini dell'intervento emendativo, in sede di autorizzazione alla ratifica, sono molto ridotti. La prassi costante - e condivisa da entrambi i rami del Parlamento - esclude in particolare che si possa intervenire sull'ordine di esecuzione, perché in questo modo si interverrebbe in maniera unilaterale sul contenuto di un testo che è frutto - nella sua interezza - di un accordo internazionale. Ciò vale sia nel caso in cui si proponga di selezionare le parti dell'Accordo che entrano in vigore e le parti che non entrano in vigore (come nel caso degli emendamenti 2.1 e 2.2), sia nel caso in cui si proponga di subordinare l'esecuzione dell'Accordo a modifiche del suo contenuto (come nel caso dei restanti emendamenti).

Riprende la discussione generale.

Il senatore [GIROTTI](#) (*M5S*) sottolinea che l'approvazione dell'Accordo in esame provocherà conseguenze sfavorevoli per le imprese italiane, soprattutto per quelle del settore alimentare, che hanno uno svantaggio competitivo costituito dalla necessità di rispettare norme più stringenti a tutela della salute.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*) esprime apprezzamento per lo svolgimento delle audizioni, che però hanno evidenziato molti aspetti critici dell'Accordo in esame. Tali rilievi sono stati espressi non da esponenti del movimento anti globalizzazione ma da soggetti rappresentativi di vari settori della realtà produttiva italiana. Sottolinea che gli emendamenti presentanti, dichiarati non proponibili, avevano anche un significato di carattere politico, cioè segnalare la necessità di un ulteriore approfondimento della discussione sul testo. Non ritiene assolutamente comprensibile la necessità di un'accelerazione del percorso di approvazione parlamentare.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) critica lo scarso ruolo dei Parlamenti nazionali nella definizione dei termini dell'Accordo, che solleva le maggiori perplessità nel settore agroalimentare. La normativa canadese consente infatti l'utilizzo di sostanze che sono proibite nell'ordinamento italiano, come evidenziato dai recenti casi di sequestri da parte delle nostre autorità di prodotti agricoli provenienti proprio dal Canada.

La senatrice [DE PIETRO](#) (*Misto-FdV*) ricorda che il sistema di risoluzione delle controversie previsto nell'Accordo consente di fatto alle aziende di violare le norme degli ordinamenti nazionali. In tal modo gli interessi degli investitori sono fortemente tutelati, a discapito dell'interesse pubblico. Rileva inoltre che non vi sono effettive garanzie a favore della tutela dei diritti umani, nel caso di contrasto con le norme di natura commerciale.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) ricorda la necessità di un esame attento e scrupoloso dei provvedimenti in esame, come assicurato dal Presidente Grasso ai rappresentanti di associazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori, in un recente incontro. Riconosce che la discussione finora svolta in Commissione sia stata accurata, anche grazie all'accoglimento della proposta del Gruppo Movimento 5 Stelle di svolgere un ciclo di audizioni. Evidenzia che le critiche all'Accordo non derivano da preconette posizioni anti-globalizzazione, ma da una valutazione dei suoi molti aspetti critici. Si tratta infatti di un trattato, come evidenziato da tutti i soggetti auditi, non più al passo dei tempi e non corrispondente alle esigenze delle moderne economie.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP-CpE-NCD*) esprime un giudizio positivo sull'Accordo, che rappresenta complessivamente un vantaggio per il sistema economico italiano, in particolare in ambito manifatturiero e sul lato delle esportazioni. Gli aspetti problematici emersi nel corso del dibattito,

relativi solo ad alcune componenti del comparto agroalimentare, e che pure sono meritevoli di attenzione, hanno origine, più che dall'Accordo in esame, dalla scarsa tutela assicurata in passato dall'Italia a questo settore, nell'ambito delle politiche agricole dell'Unione europea.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) critica la valutazione del senatore Petrocelli secondo cui tutti i soggetti auditi avrebbero espresso una opinione contraria all'Accordo. Ricorda che vi sono stati molti interventi favorevoli, da parte di rappresentanti di diversi settori produttivi. Pur esprimendo una posizione favorevole al provvedimento, ritiene tuttavia utile che il Governo, nel corso dell'esame in Assemblea, possa chiarire alcune delle questioni sollevate, soprattutto in tema di sicurezza alimentare e di garanzia dell'indipendenza dei giudici chiamati a risolvere le controversie.

La senatrice [GIANNINI](#) (PD) concorda con il giudizio positivo, già espresso da diversi senatori, sul ciclo di audizioni condotto dalla Commissione, anche per la pluralità delle opinioni espresse. Associandosi alle richieste di puntualizzazione formulate dal senatore Micheloni, ribadisce comunque la sua valutazione positiva del provvedimento.

Il senatore [CORSINI](#) (Art. 1-MDP) esprime apprezzamento per le audizioni che sono state svolte, che pure hanno sollevato alcuni rilievi critici. Pur sottolineando che il proprio Gruppo non ha una posizione pregiudizialmente contraria al provvedimento in esame, ritiene necessario che, prima della votazione conclusiva, il Governo chiarisca i diversi punti critici emersi.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che l'attribuzione all'Unione europea della competenza esclusiva di politica commerciale è una conseguenza inevitabile dell'instaurazione di un mercato unico europeo. Sottolinea che l'accordo in esame presenta particolari aspetti positivi per il nostro Paese, in particolar modo nel settore agroalimentare e per la tutela del *made in Italy*. Ricorda che una parte consistente delle sue previsioni, circa l'80 per cento del totale, sono già in una fase di esecuzione provvisoria, in attesa del completamento delle procedure di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

Il presidente [CASINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2849/1/3.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno, esprimendo una critica al carattere eccessivamente ampio dell'Accordo con il Canada, che, peraltro, rischia indirettamente di produrre effetti anche nei confronti degli Stati Uniti. Ricorda che il Canada ammette l'uso di sostanze proibite nell'Unione europea e che l'Accordo concede protezione a un numero troppo limitato di denominazioni protette italiane. Chiede pertanto che il Governo, in fase di implementazione del Trattato si impegni a svolgere azioni volte a tutelare tutta la produzione agroalimentare italiana, in particolare modo quei prodotti che non sono attualmente tutelati.

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) condivide l'impegno richiesto al Governo nella parte dispositiva dell'ordine del giorno appena illustrato, che pure nelle sue premesse contiene valutazioni criticabili. Ricorda che l'Italia ha ottenuto la tutela del più alto numero di indicazioni geografiche di provenienza tra i Paesi dell'Unione europea e che la regolamentazione canadese in materia sanitaria e di sicurezza alimentare non è meno rigorosa di quelle italiana ed europea.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che i negoziati per la stipula dell'Accordo con il libero commercio con il Canada sono stati avviati prima di quelli per l'Accordo con gli Stati Uniti (il

cosiddetto TTIP). Pur esprimendo alcune perplessità sulle premesse dell'ordine del giorno in discussione, dichiara il suo accoglimento da parte del Governo, a condizione che, nella parte dispositiva, il riferimento ai "marchi" venga sostituito soprattutto per una questione di precisione terminologica, con un riferimento alle "denominazioni protette". Le indicazioni geografiche rappresentano infatti una forma di tutela che è all'antitesi del concetto di marchio. Tale tutela è estremamente importante per l'Italia, anche in previsione di ulteriori accordi commerciali che saranno stipulati dall'Unione europea.

Il senatore [LUCIDI](#) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G/2749/1/3 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene dunque accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2834\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016***

**[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016***

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 5*)

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere sulla legge di delegazione europea per il 2016, che reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli e di un allegato, che contiene l'elenco delle direttive da recepire.

Complessivamente il provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di oltre venti direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di alcuni regolamenti europei, indicando in taluni casi specifici principi e criteri direttivi.

Si tratta di norme che incidono su settori molto diversi tra loro: dalla disciplina dei pacchetti turistici ai marchi d'impresa, dalla distribuzione assicurativa agli abusi di mercato. Ci sono norme che riguardano la protezione dei dati personali, lo scambio di informazioni nel settore fiscale, la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri e la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Il provvedimento in esame riguarda in maniera molto limitata le competenze della Commissione Affari esteri.

Segnala in primo luogo l'articolo 3, che delega il Governo a recepire una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. Si tratta di una misura di sicuro

interesse per il mondo della produzione del nostro Paese, tenuto conto dell'importanza dei marchi, in particolare sul versante dell'*export*.

Fra le direttive incluse nell'allegato A, che sono quelle in via di attuazione, si possono segnalare:

- la direttiva 2016/681 sull'uso del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione e indagine nei confronti di reati di terrorismo e di altri reati gravi;
- la direttiva 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, volontariato, tirocinio o di educazione;
- la direttiva 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Il provvedimento dà poi conto della situazione sul fronte dei procedimenti di infrazione. Il Governo informa che a febbraio 2017 le infrazioni ammontavano a 72, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione europea e 20 per mancato recepimento di direttive. Il dato risulta ulteriormente in diminuzione a maggio 2017, con 67 procedimenti a carico, di cui 53 per violazione del diritto UE e 14 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di una diminuzione significativa rispetto al passato. Nel dicembre del 2015, ad esempio, le procedure aperte nei confronti dell'Italia ammontavano ad 89. Si può anche segnalare che le uniche due violazioni relative al settore degli affari esteri sono piuttosto risalenti e riguardano due Trattati sui servizi aerei (con Russia e Usa).

Ricorda poi che la relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si articola in quattro parti: lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; le principali politiche orizzontali e settoriali; l'attuazione delle politiche di coesione e il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per la prima parte segnala, oltre alla questione Brexit, l'entrata in vigore dell'Accordo interistituzionale "*Legiferare meglio*", per rendere più trasparente il processo normativo.

Nella seconda parte, c'è un capitolo dedicato ai temi del controllo delle frontiere e della gestione dei flussi migratori. L'impegno del Governo italiano è stato su vari fronti: sull'attuazione delle decisioni sul ricollocamento dei richiedenti asilo, sulla riforma del sistema comune europeo d'asilo, sulla creazione della Guardia costiera europea e sull'adozione di partenariati con Paesi africani. Si ricorda il *migration compact*, l'esigenza di un maggiore impegno da parte dell'Unione europea e degli Stati membri nella gestione dei flussi migratori e la necessità di una coerente azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito.

In questo ambito si segnalano alcune azioni positive, come l'Agenda europea sulla migrazione, i pacchetti di aiuto per Paesi come Etiopia, Mali, Niger e il Fondo fiduciario della Valletta. Certamente però occorre fare di più, a cominciare da un'attuazione più rigorosa della redistribuzione delle quote di richiedenti asilo.

Con riferimento alla Politica estera e di sicurezza comune, il documento evidenzia l'impegno dell'esecutivo italiano a favore del nostro vicinato strategico, con particolare attenzione al Mediterraneo e al Sahel; il sostegno al rafforzamento delle istituzioni libiche e al dialogo regionale nell'ambito dei Processi di Rabat e di Khartoum, il sostegno all'Inviato speciale Staffan De Mistura e l'impegno per l'unità e l'integrità territoriale dell'Iraq.

Il Governo ha proseguito anche nel 2016 il proprio tradizionale sostegno al percorso di integrazione europea dei Paesi Balcani occidentali. Viene anche sottolineata la necessità di mantenere aperte le porte del negoziato con la Turchia, nonostante gli sviluppi politici in atto in quel Paese, nonché l'importanza dei contributi volti alla normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo.

Nel documento viene anche ricordato l'impegno dell'esecutivo per il rafforzamento del Servizio europeo di azione esterna, per l'aumento della componente italiana in questo servizio e per l'implementazione della Strategia globale proposta dall'Alto Rappresentante Mogherini. Viene inoltre ricordato il contributo italiano alle missioni europee nei Balcani (soprattutto Bosnia-Erzegovina e Kosovo), in Europa orientale (Ucraina e Georgia), e poi nelle regioni del Sahel e del Corno d'Africa.

Con riferimento alla politica europea di vicinato, il Governo, in linea con quanto previsto nella

Risoluzione approvata dalla Commissione nel giugno del 2015, si è impegnato per il rafforzamento della dimensione meridionale, nella convinzione che solo attraverso il consolidamento delle democrazie e il sostegno alle economie sia possibile minimizzare i rischi sistemici che da quei Paesi rischiano altrimenti di venire.

Per cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, infine, ricorda la grande attenzione con cui il nostro Paese guarda al nesso fra i temi delle migrazioni e dello sviluppo. Il documento esprime una valutazione positiva sulle prime attuazioni del Fondo della Valletta, con il primo miliardo e mezzo di euro già allocato tra 105 programmi distribuiti nelle regioni del Sahel, del Lago Ciad, del Corno d'Africa e del Nord Africa. Si parla poi del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, che è un impegno nel medio periodo, nell'ambito del Piano europeo per gli investimenti esterni. Il documento ricorda infine le proposte UE sul futuro delle relazioni con i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico e per l'aggiornamento del Consenso europeo sullo sviluppo. Su entrambi questi documenti, la Commissione ha approvato nelle scorse settimane atti di indirizzo.

Il relatore illustra quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834 e uno schema di parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 5.

Nessun chiedendo di intervenire il presidente [CASINI](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834 (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

Il presidente [CASINI](#), previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole sul documento in titolo (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

***(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice De Pietro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Fattorini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Bertorotta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, apprezzato l'inserimento di norme che, all'articolo 3, recano delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, del 16 dicembre 2015, in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

preso altresì atto delle disposizioni che recano delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in materia ambientale, di prevenzione dei reati di terrorismo, e sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca e volontariato;

espresso apprezzamento per la progressiva diminuzione dei procedimenti di infrazione a carico del nostro Paese, sia per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione europea che per il mancato recepimento di direttive,

formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2016;

apprezzato l'impegno del Governo volto a richiedere un maggiore impegno da parte dell'Unione europea e degli altri Stati membri nella gestione dei flussi migratori, nel controllo delle frontiere esterne e nell'implementazione delle decisioni assunte in tema di ricollocamento dei richiedenti asilo;

apprezzato l'impegno del Governo per la riforma del sistema comune europeo d'asilo, la creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e l'adozione di partenariati con i Paesi africani prioritari;

riaffermata la necessità di coniugare le politiche di gestione dei fenomeni migratori con una forte e coerente azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito;

apprezzato il richiamo all'opportunità che siano mantenuti aperti canali di dialogo fra la Russia e l'Ucraina;

ricordato l'impegno del Governo di rafforzare il contributo italiano al Servizio europeo di azione esterna;

espressa la necessità che l'Italia ritenga la strategia di allargamento come una priorità politica, nonché come strumento fondamentale per promuovere condizioni di pace, stabilità e sicurezza nel continente europeo;

ricordata la necessità di un rafforzamento nella dimensione meridionale della politica europea di vicinato;

preso atto delle iniziative assunte in materia di politica commerciale dell'Unione europea;

preso atto positivamente dell'avvio del Fondo fiduciario di emergenza stabilito a La Valletta e dei progressi compiuti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario dell'Unione europea, in particolare attraverso la predisposizione delle proposte - già esaminate da questa Commissione - relative al futuro delle relazioni fra l'Unione europea, gli Stati membri e i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e per l'aggiornamento del Consenso europeo sullo sviluppo, esprime parere favorevole.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2849](#)

### ordini del giorno

#### **G/2849/1/3 (testo 2)**

#### **LUCIDI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2849, il quale reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di:

a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

premessi che:

durante le audizioni in 3ª Commissione dei portatori di interesse, sono emerse una serie di criticità che possono essere riassunte molto brevemente nei seguenti punti:

- vastità di materie comprese nell'accordo tali da ridurre una eventuale portata di beneficio dell'accordo stesso;

- esclusione di oltre 150 marchi di filiera agricola, e circa 750 marchi dell'intero comparto agroalimentare;

- scarsa valutazione a livello di benefici e opportunità su settori commerciali molto differenti fra loro; considerato che, un trattato internazionale commerciale simile per materie e struttura, il TTIP è al momento arenato, impegna il Governo, a garantire, in fase di applicazione del trattato CETA, azioni volte a tutelare tutta la produzione agroalimentare italiana, sia essa in presenza di denominazioni protette o meno, in particolar modo per tutti i prodotti attualmente non compresi nell'elenco incluso nel CETA.

**G/2849/1/3**

**LUCIDI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2849, il quale reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di:

- a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;
- b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

premessi che:

durante le audizioni in 3ª Commissione dei portatori di interesse, sono emerse una serie di criticità che possono essere riassunte molto brevemente nei seguenti punti:

- vastità di materie comprese nell'accordo tali da ridurre una eventuale portata di beneficio dell'accordo stesso;
- esclusione di oltre 150 marchi di filiera agricola, e circa 750 marchi dell'intero comparto agroalimentare;
- scarsa valutazione a livello di benefici e opportunità su settori commerciali molto differenti fra loro; considerato che, un trattato internazionale commerciale simile per materie e struttura, il TTIP è al momento arenato, impegna il Governo, a garantire, in fase di applicazione del trattato CETA, azioni volte a tutelare tutta la produzione agroalimentare italiana, sia essa in presenza di marchi o meno, in particolar modo per tutti i prodotti attualmente non compresi nell'elenco incluso nel CETA.

### **emendamenti**

Art. 2

#### **2.1**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 2**

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), a decorrere dalla data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

2. In relazione alla necessità di valutare preventivamente l'impatto sociale e economico delle disposizioni previste, è data piena ed intera esecuzione all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), a decorrere dalla data di entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30.7 dell'Accordo stesso, fatta eccezione per l'applicazione alla produzione primaria e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

#### **2.2**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2**

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), a decorrere dalla data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

2. In relazione alla necessità di valutare preventivamente l'impatto sociale e economico delle disposizioni previste, è data piena ed intera esecuzione all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), a decorrere dalla data di entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30.7 dell'Accordo stesso, fatta eccezione per l'applicazione ai servizi pubblici locali di interesse economico generale.».

**2.3**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#),  
[MINEO](#)

*Al comma 1 aggiungere infine le parole: «a condizione che venga prevista, entro 6 mesi dalla data di ratifica, la revisione delle norme che disconoscono, violano ovvero aggirano il principio di precauzione previsto dall'articolo 5 della Carta dell'ambiente del 2004 e dall'articolo 191 del Trattato di funzionamento della Unione europea».*

**2.4**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#),  
[MINEO](#)

*Al comma 1 aggiungere infine le parole: «solo dopo l'approvazione di un protocollo aggiuntivo, come parte integrante degli accordi stessi, che preveda esplicitamente la possibilità che ogni singolo Stato possa ritirare unilateralmente l'applicazione del CETA sia nel caso di applicazione provvisoria che definitiva».*

**2.5**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#),  
[MINEO](#)

*Al comma 1 aggiungere infine le parole: «solo in seguito all'approvazione di un protocollo d'intesa aggiuntivo volto a garantire esplicitamente i diritti dei lavoratori e dei cittadini nel processo di promozione dell'accesso al mercato per le imprese straniere e di intensificazione della concorrenza».*

**2.6**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#),  
[MINEO](#)

*Al comma 1 aggiungere infine le parole: «solo dopo l'approvazione di un protocollo d'intesa che preveda, come parte integrante degli accordi stessi, l'inclusione di clausole di revisione condivise che permettano di rettificare gli sviluppi indesiderati».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2808  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

**Titolo breve:** *Ratifica accordi cooperazione ambito culturale, scientifico, tecnologico, e dell'istruzione*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 197 \(pom.\)](#)

Esito: Non

13 giugno 2017

ostativo

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 750 \(pom.\)](#)  
31 maggio 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

[N. 757 \(ant.\)](#)  
15 giugno 2017

Esito: Non  
ostativo

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 369 \(pom.\)](#)  
20 giugno 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

[N. 370 \(pom.\)](#)  
21 giugno 2017

Esito: Favorevole

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017  
**197ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[TORRISI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

## **Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con alcune condizioni: all'articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, occorre prevedere espressamente che la supplenza possa essere consentita solo in presenza di situazioni straordinarie e contingenti, in conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016); all'articolo 18, riguardante durata dell'ufficio e conferma, appare necessario introdurre il requisito negativo, previsto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016), che consente la conferma nell'incarico solo in assenza di sanzioni disciplinari; infine, l'articolo 24 deve essere soppresso, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega.

Reputa opportuno, inoltre, formulare ulteriori rilievi.

All'articolo 4, comma 1, riguardante i requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, segnala, alla lettera *a*) e alla lettera *h*), l'inserimento di due requisiti non espressamente richiamati nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016), mentre non si fa

esplicito riferimento al requisito della professionalità, il quale invece è previsto tra i criteri di delega. Sempre all'articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, rileva l'inserimento, alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*), di titoli che non trovano diretto riscontro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016).

Con riguardo all'articolo 18, relativo a durata dell'ufficio e conferma, al comma 13, in riferimento all'ipotesi di mancata conferma, non appare pienamente esercitato il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016, in base al quale, in caso di mancata conferma, è preclusa la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario.

Quanto all'articolo 20, con riferimento ai doveri del magistrato onorario, evidenzia che la previsione della clausola di compatibilità, inserita nella norma relativa agli obblighi di osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, oltre a non essere presente nella disposizione di delega (articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge n. 57 del 2016), è suscettibile di introdurre elementi di aleatorietà.

All'articolo 21, commi 3 e 4, in riferimento alla revoca dell'incarico, l'elencazione dei casi che giustificano la procedura di revoca non appare tassativa, come invece sembrerebbe richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 10, della legge n. 57 del 2016); inoltre, non è predisposto, come anche in questo caso richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 11, della legge n. 57 del 2016), un articolato sistema sanzionatorio, previa individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare.

Con riferimento all'articolo 23, osserva che il regime retributivo previsto per i magistrati onorari, con particolare riferimento alla significativa riduzione delle indennità già a partire dal quadriennio successivo a quello in corso, presenta profili di rilevante criticità, in relazione al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della retribuzione, desumibili dall'articolo 36 della Costituzione, in rapporto al previsto incremento di compiti a carico della magistratura onoraria. La norma, a suo avviso, è suscettibile di determinare anche una disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di lavoratori, in quanto i magistrati onorari già in servizio subiscono, a partire dal quadriennio successivo a quello in corso, una significativa decurtazione dell'indennità, con conseguente equiparazione alla posizione economica dei magistrati onorari di prima nomina. Al riguardo, allo scopo di tenere conto della professionalità acquisita nel corso degli anni, potrebbe essere valutata la possibilità di prevedere un'applicazione graduale del nuovo regime. Analoghe perplessità suscita l'articolo 25, recante norme in materia di tutela previdenziale e assistenziale.

All'articolo 30, comma 1, con riferimento alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, rileva che la norma non appare pienamente conforme al principio contenuto nella disposizione di delega (articolo 2, comma 17, lettera *a*), numero 2), della legge n. 57 del 2016), in quanto quest'ultima prevede la conferma nell'incarico per quattro mandati quadriennali, mentre la disposizione dello schema di decreto legislativo contempla ipotesi di rinnovo per soli tre mandati quadriennali.

Segnala, infine, che la disposizione di delega di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 57 del 2016, riguardante la procedura di trasferimento d'ufficio o a domanda dell'interessato, non sembra trovare attuazione nello schema di decreto legislativo in titolo.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art. 1-MDP*), nel concordare con la proposta di parere avanzata dal relatore, ritiene opportuno che il rilievo riferito all'articolo 4, comma 3, in materia di titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, sia formulato come condizione.

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) conviene con l'osservazione della senatrice Lo Moro e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

**(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;* b) *Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;* c) *Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011,* approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;* b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;* c) *Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;* d) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;* e) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;* f) *Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000,* approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

***(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 ([n. 413](#))**

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

**(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA (PD)** riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge in titolo, nonché sul relativo emendamento, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017**  
**750ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte

della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.0.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata."

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice ZANONI (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).".

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice ZANONI (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. "

La Commissione approva la proposta di parere.

**(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana**

*ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2809) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.55.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 757 (ant.) del 15/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017**  
**757ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile,** rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 31 maggio 2017

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustrando gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, fa presente che si tratta delle modifiche che la Commissione bilancio, concorde il Ministero dell'economia, riteneva necessarie per superare le criticità del testo prima del rinvio del medesimo in Commissione. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole su detti emendamenti. Sul testo propone invece l'espressione di un parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative del relatore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che gli emendamenti proposti dal relatore risolvono tutti gli aspetti problematici che erano stati evidenziati sul testo. Segnala tuttavia la proposta emendativa 14.100, che prevede il monitoraggio del Governo sull'attuazione della legge e la presentazione di una relazione al Parlamento ogni due anni. Al riguardo ritiene che, ove tutte le altre condizioni poste con

gli emendamenti del relatore venissero accolte, sarebbe ultroneo specificare che detta relazione al Parlamento debba dare conto anche degli andamenti della spesa.

Preso atto dei chiarimenti del vice ministro Morando, la RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.200, 1.300, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 8.100, 10.100, 11.100, 12.100, 12.200 e 15.100. Il parere sull'emendamento 14.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «che dia conto anche degli andamenti della spesa».

Esprime altresì parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvate tutte le proposte emendative presentate dal relatore."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) *Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) *Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000*, approvato dalla Camera dei deputati*******

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore **BROGLIA** (PD) ricorda che sul testo in esame non erano state formulate osservazioni e propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conferma di non avere osservazioni da formulare sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2227) *Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla***

***morte di Gioachino Rossini***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica riferita al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica riferita al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 che conferisce al Governo la delega per la riforma del terzo settore.

Per quanto riguarda i profili finanziari, come confermato dalla relazione tecnica governativa, lo schema non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto rimane immutato lo stanziamento di 500 milioni di euro annui iscritto in bilancio per la liquidazione della quota del cinque per mille. La relazione tecnica assicura altresì che tutti gli adempimenti previsti sono in parte già svolti dalle amministrazioni interessate, mentre gli adempimenti aggiuntivi potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In termini più generali, i principali elementi innovativi dello schema riguardano il riferimento al Registro unico nazionale degli

enti del terzo settore per l'individuazione dei soggetti destinatari del beneficio del cinque per mille (articolo 3, comma 1), nonché l'introduzione di un sistema sanzionatorio per i casi di inadempienza degli obblighi di trasparenza e di informazione a carico dei beneficiari e delle amministrazioni erogatrici (articolo 8). Lo schema rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille (articolo 4), nonché dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione del contributo (articolo 5). Per approfondimenti rinvia al *Dossier* n. 502 dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della sostenibilità delle previsioni dell'articolo 2, che istituisce l'Ufficio dei vice procuratori onorari presso le Procure, utilizzando il personale amministrativo già in servizio ed i tirocinanti di cui al decreto-legge n. 69 del 2013: va confermato che la diversa utilizzazione del personale esistente non si ripercuoterà negativamente sull'efficienza nello svolgimento delle restanti funzioni ovvero sul fabbisogno di dipendenti per assolvere alle stesse. Anche sull'utilizzo di magistrati professionali per funzioni didattiche nell'ambito delle attività di tirocinio, disposto dall'articolo 7, andrebbe acquisita conferma circa l'assenza di effetti negativi sulle ordinarie attività di pertinenza dei magistrati impiegati. Occorre un chiarimento anche sull'entità complessiva dei costi per compensi da corrispondersi a professori universitari e professionisti impegnati nella docenza, ai sensi del medesimo articolo e del successivo articolo 22. Risulta opportuno acquisire una precisazione dal Governo anche sull'ampio utilizzo di magistrati onorari in funzioni organizzative e di supporto, che diviene obbligatorio per il primo biennio di servizio (articolo 9, comma 4 e articolo 10): pur comportando possibili risparmi dal punto di vista delle indennità, va confermato che l'introduzione di questo elemento di rigidità non è in grado di determinare, rispetto all'assetto attuale, un pregiudizio alla funzione giudiziaria ovvero un aumento del fabbisogno complessivo di magistrati onorari. Analoga questione riguarda l'assegnazione di funzioni ausiliari ai vice procuratori onorari, prevista dall'articolo 16. Quanto all'articolo 23, occorre acquisire elementi aggiuntivi sulla congruità delle ipotesi formulate circa l'entità degli oneri derivanti dalle indennità spettanti ai magistrati onorari, come puntualmente evidenziato dalla Nota di lettura n. 181 del Servizio del Bilancio. Rispetto alle modifiche di carattere fiscale apportate dall'articolo 26, occorre avere conferma che l'assimilazione delle indennità dei magistrati onorari ai redditi di lavoro autonomo, in presenza di diversi indici di analogia ad una prestazione subordinata, non comporterà effetti pregiudizievoli, anche con riferimento a possibili contenziosi degli interessati. Non vi sono ulteriori osservazioni. Per i profili di quantificazione e gli ulteriori approfondimenti, fa riferimento alla già citata Nota di lettura del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica**  
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come il tema affrontato dal disegno di legge sia oggetto di specifica norma già approvata dal Parlamento. Si rende pertanto necessaria una forma di coordinamento tra il testo del disegno di legge e tale disposizione. Anticipa che, se non interverranno modifiche in tal senso, il parere del Governo sul testo non potrà che essere contrario.

Il senatore LAI (PD) ricorda che il disegno di legge fu presentato in Senato in un momento antecedente all'approvazione della norma ricordata dal vice ministro Morando con la legge di stabilità 2015. Fa presente altresì che la relatrice, senatrice Puglisi, ha successivamente proposto una serie di emendamenti che intendono fornire un taglio educativo e pedagogico al provvedimento, allargando, ad esempio, la tematica della cittadinanza economica alle problematiche attinenti alla ludopatia. Ritiene pertanto utile avviare un'interlocuzione tanto con la Commissione di merito che con la relatrice perché si possa tener conto delle norme nel frattempo inserite nell'ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.3. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.3.1. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 369 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017  
369<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[MARIN](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2856\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [PUGLISI](#) (PD), ricordando che in Italia l'adempimento degli obblighi vaccinali, quale requisito necessario per l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado, è venuto meno con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355. Nel precisare dunque che dal 1999 è possibile frequentare la scuola anche senza essere vaccinati, rammenta che in virtù dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non potevano ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovassero, con la presentazione del certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Il certificato doveva recare l'indicazione dell'anno in cui erano state eseguite le vaccinazioni. Fa presente quindi che dal 1999 questo obbligo è stato trasformato in una facoltà, in quanto il direttore della scuola, nel caso di mancata presentazione della

certificazione, ha solo il compito di comunicare il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità.

Osserva quindi che il risultato di questa scelta è stato un drastico calo, di anno in anno, delle vaccinazioni fino ad arrivare sotto la soglia minima indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) quale soglia necessaria al raggiungimento della cosiddetta «immunità di gregge». Oggi, in Italia, sono previste quattro vaccinazioni obbligatorie (per la difterite, il tetano, la poliomielite e l'epatite B), mentre le altre sono raccomandate. Come evidenziato dall'Istituto superiore di sanità, segnala che la differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate ha causato problemi crescenti data la diffidenza di gran parte della popolazione e di una parte degli operatori sanitari nei confronti delle vaccinazioni raccomandate, senza tener conto del fatto che anche queste ultime sono fondamentali per ridurre le relative malattie.

Dopo aver puntualizzato che lo strumento a disposizione per valutare il grado di protezione della popolazione contro alcune malattie trasmissibili è rappresentato dalla misurazione periodica delle coperture vaccinali, afferma che la soglia raccomandata dall'OMS per la "immunità di gregge" è pari al 95 per cento.

Rileva tuttavia criticamente come dal 2013 si sia registrato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, addirittura, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese. Dà indi conto di alcuni dati contenuti nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV), sottolineando che la vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive.

Reputa peraltro che il successo delle vaccinazioni sia uno dei principali problemi della loro accettazione da parte della popolazione, poiché la diminuzione di frequenza delle malattie debellate ha portato ad una riduzione della loro percezione e della loro gravità all'interno della società. Rileva quindi che a seguito di questo lungo e annoso dibattito alcune Regioni, ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, hanno deciso di approvare una legge che prevede l'obbligo vaccinale per l'accesso al nido e alla scuola materna. Si tratta delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Ricorda poi la sentenza n. 20 del TAR del Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2017, che afferma la legittimità della delibera del consiglio comunale di Trieste avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da zero a sei anni.

Si sofferma poi analiticamente sui contenuti del PNPV quale «valido strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese», come evidenziato dal Ministero della salute, reputando non più procrastinabile il momento di reintrodurre su tutto il territorio nazionale l'obbligatorietà delle vaccinazioni per accedere alle scuole di ogni ordine e grado.

Venendo al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, sancisce il principio di gratuità per le medesime ed opera una revisione delle relative sanzioni, mentre gli articoli 3, 4 e 5 modificano la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. Dopo aver dato conto delle previsioni dell'articolo 1, sottolinea che secondo il comma 2 dell'articolo 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi dellaprevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. Per il finanziamento di tali iniziative, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, lesomme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In merito all'accesso alle scuole, rileva che il comma 3 dell'articolo 3 opera una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole, dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dall'articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami.

Osserva poi che in base al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 i dirigenti scolastici delle scuole e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione, ovvero, per l'anno scolastico 2017-2018, entro il 10 settembre 2017 (anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4), di uno dei seguenti documenti: idonea documentazione relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico.

L'articolo 4 - prosegue la relatrice - concerne l'inserimento nelle classi dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie; riguardo all'ambito soggettivo di tali minori, il comma 1 fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di omissione o differimento delle vaccinazioni, mentre il comma 2 dello stesso articolo 4 fa riferimento in generale ai minori non vaccinati. Ai sensi del comma 1 del presente articolo 4, i minori in oggetto sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero degli alunni per classe determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate. Il successivo comma 2 prevede che i dirigenti ed i responsabili summenzionati comunichino all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori "non vaccinati".

Avviandosi alla conclusione, segnala un tema rilevante per il settore dell'istruzione, relativo all'aggravio di adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche. Per far fronte a tale situazione, suggerisce di cogliere l'occasione per proporre l'esonero dall'insegnamento per i vicari dei dirigenti scolastici, specialmente nelle scuole in cui sarà prevista la reggenza, nonché l'avvio di un nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Il **PRESIDENTE** avverte che entro domani sarà messo in votazione lo schema di parere.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*) prende la parola sull'ordine dei lavori per lamentare anzitutto che il provvedimento sia stato assegnato solo alla 12ª Commissione, nonostante siano presenti numerosi aspetti di competenza della 7ª Commissione. Giudica peraltro singolare che il parere venga reso nella giornata di domani pomeriggio, benché il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato nella sede di merito a domani mattina, alle ore 11. Ciò non consente a suo avviso di contribuire in maniera proficua alla fase emendativa attraverso il parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la 7ª Commissione è convocata anche domani mattina, alle ore 8,30. Quanto all'assegnazione, fa presente che si tratta di una prerogativa del Presidente del Senato.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*) ritiene comunque che il tempo a disposizione sia troppo esiguo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), premettendo che la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla 1a Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi della legge delega n. 106 del 2016. Esso provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore. La relatrice precisa dunque che il codice intende configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore. Dopo aver osservato che lo schema di decreto legislativo si compone di 104 articoli suddivisi in dodici titoli, si sofferma sull'articolo 1 che definisce l'oggetto e le finalità del codice del Terzo settore in attuazione dei principi costituzionali recati dagli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4.

Quanto all'articolo 2 sui principi generali, sottolinea il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Fa presente inoltre che la norma pone l'accento sul dovere della Repubblica, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, di promuovere lo sviluppo del Terzo settore, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'articolo 3 - prosegue la relatrice - delimita il campo di applicabilità delle disposizioni del Codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo settore definiti da una disciplina particolare. L'articolo 4 individua il perimetro del Terzo settore enumerando e definendo gli enti che ne fanno parte. Al riguardo, segnala che sono enti del Terzo settore: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Tiene peraltro a precisare che non sono enti del Terzo settore: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999; le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati; le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti sopra elencati.

Puntualizza altresì che viene introdotta una disciplina differenziata per gli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti e per gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. A tali enti, infatti, si applicano le norme del codice del Terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività venga adottato un regolamento che recepisca le norme del codice stesso. Ulteriore condizione è l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Infine, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, gli enti confessionali ed ecclesiastici dovranno costituire un patrimonio destinato e tenere separate le scritture contabili.

Passando poi alle materie di stretta competenza della 7a Commissione, illustra l'articolo 5, secondo cui gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, considerate tali se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. La relatrice rileva che le attività generali hanno ad oggetto diversi ambiti; per quanto concerne i settori di interesse, le attività sono: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 2003; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Nel segnalare che, rispetto alla disciplina vigente, viene prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si interroga sui criteri in base ai quali operare detto aggiornamento.

Fa notare poi che l'articolo 6 consente agli enti del Terzo settore l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

La relatrice evidenzia che incide sugli ambiti di riferimento anche l'articolo 19, relativo alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche e alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, fermo restando il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari. Riferisce in merito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Si domanda peraltro se tali attività possano avere una valenza anche per l'alternanza scuola-lavoro.

Rende noto altresì che, per il conseguimento di titoli di studio, le università hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto, in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum* degli studi. Infine, viene prevista una modifica dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 64 del 2001, istitutiva del Servizio civile nazionale, grazie alla quale le attività di volontariato, per un numero di ore regolarmente certificate, in enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale, danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri. Segnala quindi che in tal modo, l'attività di volontariato, per l'acquisizione di crediti formativi, viene posta sullo stesso livello del servizio civile o del servizio militare di leva.

Dopo essersi soffermata sull'istituzione del Registro unico del Terzo settore, distinto in base alle

particolari categorie di enti che ne fanno parte e aggiornato con cadenza almeno triennale, sottolinea che, in base all'articolo 55, gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 56, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale.

Dà brevemente conto dell'articolo 59 sulla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, secondo cui tra i membri di tale organo sono previsti anche cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore che abbiano svolto attività in organismi pubblici o privati oppure che abbiano una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria.

In ultima analisi, illustra l'articolo 71 che attribuisce agli enti del terzo settore la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici. Precisa in particolare che si tratta di beni per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro e saranno concessi ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del concessionario anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, ferme restando le disposizioni del Codice dei beni culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

***(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **TOCCI (PD)**, osservando che la Commissione è chiamata a rendere un parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che autorizza alla ratifica dei seguenti accordi: Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Dopo aver sottolineato che tutti gli argomenti afferiscono alle materie di competenza della Commissione, esprime un giudizio in linea di massima positivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **TOCCI (PD)**, precisando che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico e dell'Accordo economico e commerciale tra l'Unione europea e il Canada (CETA). Si sofferma in particolare sull'Accordo sul libero scambio (CETA), che innova il quadro delle relazioni tra le Parti attualmente fondato su documenti quali il quadro di cooperazione commerciale ed economica del 1976, la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche del 1990 e il Piano d'azione comune e dell'iniziativa commerciale UE-Canada del 1998. Tra le Parti ci sono inoltre stati diversi accordi settoriali già dal 1996 che verranno integrati nel CETA.

Dopo aver segnalato la complessità dell'Accordo, che conta 365 articoli e 17 allegati relativi a questioni tecniche ed aspetti normativi, fa presente che esso rappresenta un importante strumento di rafforzamento delle relazioni bilaterali in materia economico-commerciale. Riepiloga quindi le materie trattate dal CETA, quali il trattamento nazionale e l'accesso al mercato, le misure di difesa commerciale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, i servizi doganali, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, i servizi finanziari e quelli di trasporto marittimo internazionali. Il trattato si occupa anche di commercio elettronico, di politica della concorrenza, di imprese e appalti pubblici, di proprietà intellettuale, di ambiente e, infine, di trasparenza e risoluzione delle controversie.

Nel sottolineare che sul CETA si registrano posizioni assai variegate, richiama la questione connessa al meccanismo *ad hoc* di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, basato su due organi giudicanti, il Tribunale permanente per gli investimenti e la Corte d'appello, composti da magistrati nominati dagli Stati. L'Accordo prevede infatti che le imprese, a certe condizioni, possano chiamare in giudizio i Governi, chiedendo danni per misure che comportino indebite discriminazioni. Manifesta quindi dubbi su tale sistema, nonchè sulle misure che riguardano le filiere agroalimentari e gli impatti ambientali.

Venendo invece alle parti di stretto interesse, non ravvisa elementi di criticità, precisando che il Capo 10 sull'ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, menziona anche i "laureati in tirocinio", ossia le persone fisiche in possesso di un titolo universitario che sono trasferite temporaneamente presso un'impresa nel territorio dell'altra Parte a fini di sviluppo professionale e

formazione. La disciplina di dettaglio è contenuta in specifici allegati, da 10-A a 10-F. Rileva poi che nel Capo 25 è previsto l'articolo 25.5 relativo alla cooperazione rafforzata nell'ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, mentre il Capo 28, all'articolo 28.9, riepiloga le eccezioni applicabili alla cultura stabilite da norme specifiche. In ultima analisi, osserva che il disegno di legge di ratifica si compone quindi di 4 articoli che contengono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2287-bis\)](#) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa  
[\(459\)](#) *Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*  
[\(1116\)](#) *Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI, a rettifica del parere espresso nella precedente seduta, manifesta un avviso contrario sull'emendamento 1.153 (testo 2), in quanto l'Esecutivo reputa preferibile la formulazione del disegno di legge originario.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) prende atto della posizione del rappresentante del Governo, preannunciando che si rimetterà alla Commissione sulla suddetta proposta emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le votazioni proseguiranno dalla proposta 1.101 (testo 2)/32 fino alla conclusione di tutti gli emendamenti all'articolo 1. Fa presente infatti che la relatrice ha chiesto un margine temporale ulteriore per riformulare le proposte emendative volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, onde superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che la senatrice Fasiolo ha ritirato la propria firma dall'emendamento 1.153 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici subemendamenti 1.101 (testo 2)/32, 1.101 (testo 2)/33, 1.101 (testo 2)/34 e 1.101 (testo 2)/35 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) ritira il subemendamento 1.101 (testo 2)/41, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ritira a sua volta l'identico emendamento 1.101 (testo 2)/42.

Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.101 (testo 2)/44 prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), premettendo che le esigenze finanziarie dei teatri sono emerse anche con riferimento al decreto-legge n. 50 del 2017. Ritiene tuttavia che oltre alle questioni inerenti i finanziamenti, debbano essere affrontati i temi delle nomine e dei requisiti per rivestire incarichi dirigenziali nei teatri nazionali. Dopo aver rimarcato di aver sollevato a più riprese il tema della *governance* anche per le fondazioni lirico-sinfoniche, pone l'accento sull'opportunità di prevedere bandi di selezione pubblici per gli incarichi, nonché sulla rotazione di questi ultimi. A tale riferimento, afferma che il principio di rotazione può essere un deterrente in grado di scongiurare comportamenti clientelari. Esprime dunque rammarico per l'orientamento negativo della relatrice e del Governo, precisando che la propria proposta deriva anche dai suggerimenti avanzati nel corso delle audizioni. Tiene peraltro a segnalare che si tratta di riforme a costo zero.

Posto ai voti il subemendamento 1.101 (testo 2)/44 non è approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.101 (testo 2) come risultante dai subemendamenti già approvati, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.119, 1.121, 1.122, 1.123 lettera a), 1.124 prima parte, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176.

Posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli identici emendamenti 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.109, la proposta 1.110 è posta ai voti ed è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che su tale ultima votazione la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.111 e approva la proposta 1.112 (testo 2).

Anche in questo caso, il [PRESIDENTE](#) segnala che la Commissione si è espressa all'unanimità.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.113, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.118.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira le proposte 1.123 e 1.124 per le parti non dichiarate precluse.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.125, 1.127 e 1.128 sono respinti dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice aveva proposto una riformulazione in merito all'emendamento 1.143 (testo 2).

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.143

(testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che viene approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.153 (testo 2) e 1.155 decadono per assenza dei proponenti.

I senatori [TOCCI](#) (PD) e [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) ritirano rispettivamente le proposte 1.156 e 1.157.

L'emendamento 1.158 decade per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.159, 1.160 e 1.161 sono respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.162 e 1.163 risultano decaduti.

Dopo che la Commissione ha respinto la proposta 1.166, l'emendamento 1.167 viene ritirato dalla senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

L'emendamento 1.168 risulta decaduto.

I senatori [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) e Loredana [DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL) ritirano, rispettivamente, le proposte 1.169 e 1.170.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.182, 1.184 e 1.185.

Dopo che la senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) ha sottoscritto l'emendamento 1.191, esso è posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento delle proposte da 1.192 a 1.195.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) prende la parola in merito all'emendamento 1.204, ritenendo che esso debba essere più correttamente collocato dopo la lettera o) trattandosi di una specificazione di quanto ivi previsto.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) concorda con tale indicazione e riformula l'1.204 in un testo corretto, pubblicato in allegato, che è posto ai voti è approvato dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.214 e 1.215, mentre l'emendamento 1.219 è approvato, con conseguente assorbimento dell'1.220 (testo 2).

La Commissione approva altresì l'emendamento 1.221.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.222 e 1.223 sono respinti dalla Commissione.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 1.224 e 1.225.

L'emendamento 1.226 risulta decaduto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 422)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** avverte che ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, in scadenza oggi.

Riferisce la relatrice **Elena FERRARA**(PD), la quale ricorda che l'atto in titolo ripartisce il contributo per gli enti, gli istituti, le associazioni e le fondazioni facenti capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea poi che, a fronte delle continue richieste della Commissione inerenti il rispetto delle tempistiche previste dalla legge, il Dicastero ha rimarcato l'impossibilità di trasmettere l'atto alle Camere nei tempi stabiliti in quanto occorre attendere la rendicontazione da parte degli enti.

Nel segnalare che l'ammontare da ripartire è identico a quello dello scorso anno, richiama la suddivisione dei singoli importi, proposta dall'atto in esame, rimarcando che i beneficiari sono previsti da disposizioni legislative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver acquisito l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari, e di aver richiesto formalmente alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 8,30, non avrà luogo. Per la giornata di domani, restano confermate la seduta delle ore 14 e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della plenaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287-BIS](#)

##### **1.143 (testo 3)**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) introduzione di una normativa relativa all'istituzione, controllo e vigilanza delle scuole di danza nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale».

##### **1.204 (testo corretto)**

[ELENA FERRARA](#)

*Al comma 4, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) favorire l'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali;».

## 1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 370 (pom.) del 21/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017**  
**370ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa  
[\(459\)](#) **Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo**  
[\(1116\)](#) **Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha concluso le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Quanto agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, ribadisce che la relatrice è in procinto di presentare alcune riformulazioni volte a superare il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto l'esame sarà auspicabilmente concluso nella giornata di martedì prossimo, onde rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Fa presente altresì che il senatore Liuzzi ha presentato l'ordine del giorno G/2287-bis/9/7, pubblicato

in allegato, derivante dalla trasformazione del subemendamento 1.101 (testo 2)/41, ritirato nella seduta di ieri.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione e osservazioni, pubblicato in allegato, finalizzate a supportare le scuole nella fase attuativa.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ritiene che le questioni trattate nello schema di parere siano senza dubbio fondate, a dimostrazione dell'aggravamento prodotto dal decreto-legge sul sistema scolastico. Non è un caso, infatti, che la relatrice abbia proposto alcune soluzioni per alleggerire l'impatto del provvedimento.

Ritiene comunque che l'articolato offra una risposta esagerata rispetto al problema del calo delle vaccinazioni. Afferma peraltro che la previsione di dodici vaccini obbligatori, la cui effettuazione risulta legata all'ingresso nel sistema scolastico, non rappresenta una soluzione ponderata. Sarebbe stato invece preferibile a suo giudizio affrontare il problema culturale della scarsità di consapevolezza sul valore scientifico dei vaccini. Stigmatizza dunque tale lacuna nello schema di parere e dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) registra invece con soddisfazione che si è compiuto un notevole sforzo per risolvere alcuni aspetti pragmatici. Reputa tuttavia che il tema dell'approccio culturale e della sensibilizzazione sia adeguatamente affrontato nel decreto-legge, in cui non a caso si stanziavano specifiche risorse.

Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD), il quale fa notare che le incombenze a carico delle scuole erano già previste. Condivide comunque che occorre affrontare le difficoltà per quelle scuole in cui sono presenti reggenti al posto dei dirigenti scolastici titolari, specialmente in alcune regioni.

Riservandosi di intervenire più compiutamente in Aula anche su aspetti ulteriori, ritiene che le azioni di sensibilizzazione e di educazione sanitaria siano già svolte nelle scuole. Giudica pertanto assai utili le previsioni del decreto-legge, tenuto conto che negli anni sono diventati sempre più frequenti gli spostamenti e gli scambi di popolazione, che possono esporre i minori a maggiori rischi.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) riscontra una certa limitatezza nello schema di parere nella parte in cui si concentra solo sui problemi burocratici delle scuole. Si aspettava invece qualche accenno anche alla presunta compatibilità del provvedimento non solo con la libertà di scelta in campo sanitario, ma anche con altri diritti sanciti dalla Costituzione. Pur riconoscendo infatti che la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia non sia assimilabile all'obbligo di istruzione, ritiene che tale segmento sia importante per la formazione dei minori.

Ciò premesso, rileva criticamente come il provvedimento finisca per escludere i bambini non vaccinati da una parte rilevante della formazione, precludendo loro l'accesso a tali servizi educativi. Dopo aver richiamato la Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, invoca il diritto di tutti i minori a ricevere una formazione scolastica.

Pone peraltro il problema dei minori da 6 a 16 anni non vaccinati, i quali vengono ammessi a scuola previo pagamento di una sanzione amministrativa, paventando il rischio di discriminazioni tra famiglie abbienti e famiglie meno abbienti. Deplora dunque tale meccanismo, che produrrà disuguaglianze sancendo il principio per cui un diritto può essere esercitato solo previa disponibilità economiche.

Afferma poi che né le scuole né le aziende sanitarie locali sono pronte per gestire il fenomeno, al punto che molte famiglie potranno trovarsi in situazioni sanzionabili ma non imputabili a loro negligenze. Avrebbe dunque auspicato che tali criticità avessero trovato spazio nello schema di parere, tanto più che le scuole si trovano per la seconda volta dopo l'approvazione della legge n. 107 del 2015 a gestire nuovi adempimenti ad inizio d'anno. Sarebbe stato dunque preferibile introdurre una fase transitoria.

Lamenta infine che la scuola sia considerata esclusivamente come un organismo burocratico-amministrativo privo di altri contenuti e giudica irricevibile lo schema di parere, su cui dichiara voto contrario.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) fa presente che, un tempo, le enciclopedie mediche contribuivano ad elevare il grado di cultura medica della popolazione, fornendo informazioni scientificamente fondate. Rileva invece criticamente la tendenza attuale ad affidarsi alla pervasiva informazione del *web*, che spesso diffonde informazioni false dal punto di vista medico-clinico. Ferma restando la libertà di scelta di ciascuno, reputa perciò necessario assicurare una corretta informazione medica quanto meno a livello istituzionale. Propone dunque che sia citato tale tipo di azione di sensibilizzazione nelle scuole, da svolgere attraverso i canali giusti e gli operatori titolati.

Nel concordare con le proposte finalizzate ad alleggerire l'apparato scolastico, si esprime in senso favorevole allo schema favorevole della relatrice.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) tiene a precisare di aver sufficientemente posto l'accento, durante la relazione illustrativa, sul diritto dei minori all'istruzione, specialmente nei casi in cui essi non possono vaccinarsi per motivi di salute. Tali bambini rischiano infatti di non poter frequentare la scuola qualora la soglia vaccinale dovesse scendere al di sotto del 95 per cento, poiché potrebbero contrarre malattie per loro fatali ma evitabili previa vaccinazione. Ritiene dunque che il provvedimento abbia proprio lo scopo di tutelare i più indifesi nell'esercizio del diritto all'istruzione.

Quanto alla questione posta dal senatore Liuzzi, fa notare che l'articolo 2 stanziava apposite risorse per campagne di informazione. Riconosce infatti che la pervasività della rete sia tale da

veicolare false informazioni, in molti casi smentite anche dagli stessi pediatri.

Rimarca altresì che la sanzione amministrativa non crea situazioni di disuguaglianza, ma ha lo scopo di disincentivare il rifiuto di vaccinarsi ed era già presente nell'ordinamento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni della relatrice.

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **TOCCI** (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che gli accordi di cui si autorizza la ratifica costituiscano un arricchimento per il Paese.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

**(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOCCI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) condivide le criticità esposte dal relatore durante la relazione illustrativa sui contenuti complessivi dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA). Pur riconoscendo che sulle parti di stretto interesse non si ravvisano elementi critici, lamenta che i contenuti dell'Accordo finiscano per sovvertire l'ordine democratico, impattando così anche sugli aspetti scientifici. Paventa infatti il rischio che anche gli ambiti della ricerca non vengano compiutamente sviluppati nel momento in cui si attribuisce un potere, a suo avviso eccessivo, a sovrastrutture private. Dichiarando quindi il fermo voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

### **Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) si domanda se sia necessario prevedere un soggetto certificatore delle competenze maturate dagli studenti durante lo svolgimento di attività di volontariato, tenuto conto che ad esse possono essere attribuiti dei crediti. Ritiene infatti che si ponga un problema di trasparenza e di correttezza.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA suggerisce di attribuire tale compito alle università.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dichiara di non comprendere quale sia il percorso di certificazione da compiere attraverso le università, tenuto conto che gli enti del Terzo settore sono sottoposti a precisi adempimenti per l'iscrizione nel relativo Registro. Ritiene quindi che i loro requisiti siano verificabili a monte.

Puntualizza peraltro che un aspetto non chiaro nella legge delega n. 106 del 2016 attiene proprio allo status delle associazioni che non si iscrivono nel suddetto Registro.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) suggerisce di inserire un inciso nello schema di osservazioni che faccia riferimento ad una previa verifica dei titoli.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) si dichiara disponibile a modificare lo schema di osservazioni prevedendo un richiamo nella fase attuativa alla verifica dei titoli nei confronti dei soggetti che svolgono attività di volontariato presso cui operano anche studenti.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato, pubblicato in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha presentato un nuovo testo NT1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 10 maggio), che è stato adottato dalla Commissione quale base per il seguito dell'esame. Rammenta altresì che è stato presentato solo l'emendamento 2.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 maggio.

Comunica altresì che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul predetto nuovo testo NT1 e sul relativo emendamento.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) ritiene che l'emendamento 2.1 non abbia una valenza sostanziale, in quanto mira a sopprimere una parte del testo riferita ad attività ulteriori che possono essere svolte per perseguire le finalità del provvedimento. Invita dunque a ritirare la proposta emendativa, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CESARO concorda sulla ricostruzione del relatore, rimettendosi alle decisioni della Commissione. Si esprime invece favorevolmente sul testo adottato dalla Commissione a base dell'esame.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul nuovo testo NT1 adottato per il disegno di legge in titolo, autorizzandolo ad apportare le eventuali correzioni di forma e coordinamento che risultassero necessarie.

Il **PRESIDENTE** registra con soddisfazione che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.  
*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- l'articolo 1 amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, sancisce il principio di gratuità per le medesime ed opera una revisione delle relative sanzioni;
- l'articolo 2 prevede iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria;
- gli articoli 3, 4 e 5 modificano la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale

considerato in particolare che l'articolo 5 reca una disciplina transitoria per l'applicazione delle previsioni a partire dall'anno scolastico 2017-2018, prevedendo che tutta la documentazione inerente agli adempimenti vaccinali nei confronti dei minori di età compresa tra zero e sedici anni deve essere presentata alle istituzioni scolastiche entro il 10 settembre 2017;

ritenuto che tale data si colloca proprio all'inizio dell'anno scolastico, quando già particolarmente gravoso è l'impegno dei dirigenti scolastici e delle segreterie amministrative a tutti gli altri fini previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'anno scolastico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

- a. in considerazione dei numerosi compiti attribuiti ai dirigenti scolastici dal provvedimento in esame entro la data del 10 settembre 2017, nonché dell'elevato numero di scuole che il prossimo anno scolastico si troverà priva di un dirigente titolare, si reputa necessario autorizzare, per il solo anno scolastico 2017-2018, l'esonero dall'insegnamento di un docente nelle istituzioni scolastiche rette da un dirigente reggente, in attesa che si svolga il corso-concorso per dirigenti scolastici e si torni ad una situazione nella quale il numero di reggenze sarà quello fisiologico;

nonché con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 3, potrebbe essere opportuno chiarire se gli obblighi di presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni sussistano anche nei casi in cui l'iscrizione sia operata d'ufficio, per le classi successive alla prima;
2. si rileva inoltre che, per dar seguito agli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche statali, saranno necessariamente coinvolte anche le segreterie amministrative. Stante la penuria di direttori dei servizi generali ed amministrativi, si ravvisa l'esigenza di prevedere un'apposita procedura

concorsuale per l'assunzione di tali figure, valorizzando anche il servizio finora prestato dagli assistenti amministrativi;

3. si reputa opportuno stabilire che, a regime, gli adempimenti di cui all'articolo 4 valgono solo per le prime classi di ciascun grado di istruzione, al fine di garantire la continuità del gruppo classe;

4. all'articolo 5, relativo alle disposizioni transitorie, si invita a chiarire la formulazione del primo periodo, riferendo la data del 10 settembre 2017 solo come scadenza per gli adempimenti di cui all'articolo 3, escludendo che si applichi agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1 (formazione delle classi con minori non vaccinati), al fine di evitare di intervenire sulla modalità di composizione delle classi in maniera tardiva rispetto all'anno scolastico di imminente inizio. Tale chiarimento si rende ancor più necessario in quanto per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia la presentazione della suddetta documentazione costituisce requisito di accesso e dunque deve essere specificato il termine entro cui espletare tutti gli adempimenti, con riferimento al prossimo anno scolastico;

5. sempre in merito all'articolo 5, tenuto conto che per la scuola dell'obbligo la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni non costituisce invece requisito di accesso, si suggerisce di posticipare il termine del 10 settembre 2017 per tali gradi di istruzione, onde non sovraccaricare l'attività dei dirigenti scolastici e delle aziende sanitarie locali;

6. a regime, si reputa utile una semplificazione del meccanismo, inviando direttamente alle aziende sanitarie locali l'elenco dei minori iscritti per l'effettuazione dei relativi controlli e adempimenti.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2808**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che il provvedimento autorizza la ratifica di sei Accordi siglati dall'Italia con altri Governi, tutti vertenti in materia di cooperazione nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione;

ritenute positive le misure previste, che rafforzano la collaborazione con i Paesi contraenti negli ambiti di interesse;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2849**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento autorizza la ratifica dell'Accordo di partenariato strategico e dell'Accordo economico e commerciale tra l'Unione europea e il Canada (CETA);

valutate favorevolmente le norme di interesse contenute nell'Accordo di partenariato strategico, quali gli articoli 15 e 16, concernenti, il primo, la cooperazione sulle conoscenze, sulla ricerca, sulla innovazione e sulla tecnologia della comunicazione e, il secondo, la promozione della diversità delle espressioni culturali, istruzione e gioventù;

ritenuto assai complesso l'Accordo economico e commerciale globale (CETA), che innova il quadro delle relazioni tra le Parti attualmente fondato su documenti quali il quadro di cooperazione

commerciale ed economica del 1976, la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche del 1990 e il Piano d'azione comune e dell'iniziativa commerciale UE-Canada del 1998;

rilevato che esso rappresenta uno strumento di rafforzamento delle relazioni bilaterali in materia economico-commerciale in numerosi settori, ma introduce anche alcuni meccanismi su cui si registrano posizioni critiche, con particolare riguardo alla risoluzione delle controversie, alle filiere agroalimentari e agli impatti ambientali;

considerato comunque che sulle parti di stretto interesse, non si ravvisano elementi di criticità, per quanto attiene al Capo 10, sull'ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, al Capo 25, che include la cooperazione rafforzata nell'ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, e al Capo 28, che riepiloga le eccezioni applicabili alla cultura stabilite da norme specifiche;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

tenuto conto che esso provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

preso atto degli enti che fanno parte del Terzo settore, quali: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore;

valutate le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, le quali per quanto concerne i settori di interesse, sono: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 2003; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

considerato che l'articolo 19 attiene alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il coinvolgimento delle relative organizzazioni, e al riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

osservato altresì che, per il conseguimento di titoli di studio, le università hanno la facoltà di

riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto, in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum* degli studi;

ritenuto peraltro positivo che le attività di volontariato svolte in enti del Terzo settore, per un numero di ore regolarmente certificate, danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri;

rilevato che gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione e possono sottoscrivere con queste ultime convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale;

tenuto conto che l'articolo 71 attribuisce agli enti del terzo settore la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del concessionario anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, ferme restando le disposizioni del Codice dei beni culturali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si invita a specificare i criteri in base ai quali operare l'aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale;
2. si reputa utile chiarire, nel decreto interministeriale relativo ai criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, se tali attività possano avere una valenza anche per l'alternanza scuola-lavoro.

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

tenuto conto che esso provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

preso atto degli enti che fanno parte del Terzo settore, quali: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore;

valutate le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, le quali per quanto concerne i settori di interesse, sono: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 2003; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

considerato che l'articolo 19 attiene alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il coinvolgimento delle relative organizzazioni, e al riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

osservato altresì che, per il conseguimento di titoli di studio, le università hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto, in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum* degli studi;

ritenuto peraltro positivo che le attività di volontariato svolte in enti del Terzo settore, per un numero di ore regolarmente certificate, danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri;

rilevato che gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione e possono sottoscrivere con queste ultime convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale;

tenuto conto che l'articolo 71 attribuisce agli enti del terzo settore la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del concessionario anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, ferme restando le disposizioni del Codice dei beni culturali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si invita a specificare i criteri in base ai quali operare l'aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale;
2. si reputa utile chiarire, nel decreto interministeriale relativo ai criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, se tali attività possano avere una valenza anche per l'alternanza scuola-lavoro, prestando particolare attenzione, nella fase attuativa, ai requisiti e ai titoli degli enti presso cui sono svolte le suddette attività.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287-BIS](#)

**G/2287-bis/9/7 (già 1.101 testo 2/41)**

[LIUZZI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis);

considerato che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.101 (testo 2), secondo cui tra i principi

e criteri specifici di delega è menzionata anche l'introduzione di disposizioni volte a semplificare gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

rilevata la necessità di consentire una analoga semplificazione per la disciplina sulla circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre adeguate modalità per agevolare la circolazione di mezzi pesanti qualora siano funzionali al trasporto di strumentazioni per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2808  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

**Titolo breve:** *Ratifica accordi cooperazione ambito culturale, scientifico, tecnologico, e dell'istruzione*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 890 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2017

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 4, S.2808.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 192, contrari 0, astenuti 7, votanti 199, presenti 200.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 890 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 890a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,  
indi della vice presidente DI GIORGI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IdI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Sulla votazione della proposta di risoluzione n. 5 alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017

[MORRA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signora Presidente, intervengo perché vorrei prendermi un merito. Grazie al mio voto errato, questa mattina, ho dato da lavorare a tanti che, per le agenzie di informazione e per i giornali, mi hanno tempestato di telefonate. Io voglio far ripartire il Paese e, di conseguenza, volevo far sapere all'Assemblea, come è logicamente comprensibile, che il voto da me espresso a favore - Dio me ne scampi e liberi - della risoluzione proposta dai senatori Zanda, Bianconi e Zeller, è stato un voto errato. L'intenzione era invece quella di votare con il mio Gruppo contro la risoluzione proposta dalla maggioranza.

Segnalo tale circostanza affinché i signori giornalisti ne prendano atto perché, grazie a me, hanno avuto forse da lavorare parecchio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

### **Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

[\(2768\)](#) *CIAMPOLILLO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico (ore 16,36)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2768.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Ciampolillo per illustrare la richiesta.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei citare alcuni dei nostri colleghi: i senatori Barozzino, Battista, Bencini, Bocchino, Buemi, Campanella, Capacchione, Casson, Cervellini, Cirinnà, Dalla Zuanna, De Cristofaro, De Petris, Eposito, Fabbri, Elena Ferrara, Filippi, Ichino, Lo Giudice, Lumia, Manassero, Manconi, Maran, Margiotta, Mattesini, Mirabelli, Morgoni, Mussini, Orellana, Palermo, Pegorer, Petraglia, Pezzopane, Puppato, Ricchiuti, Maurizio Romani, Scalia, Simeoni, Sollo, Spilabotte, Uras, Vaccari e Zanoni.

Quelli citati sono i nomi dei senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge dell'Intergruppo parlamentare *cannabis* legale, promosso tra le due Camere del Parlamento, disegno di legge che prevedeva sull'argomento *cannabis* un'articolata disciplina. Ebbene, quel disegno di legge è oggi, come ben sapete, definitivamente naufragato. Ora qui votiamo l'urgenza di questa proposta di legge del Movimento 5 Stelle, di cui sono primo firmatario, e molti dei senatori che ho nominato probabilmente oggi non seguiranno la loro coscienza nell'interesse dei malati e di chi soffre, ma piegheranno il loro voto alle logiche dei partiti, del Partito Democratico, delle case farmaceutiche, di quella ciurmaglia della vecchia politica che il Movimento 5 Stelle manderà tra qualche mese a casa. (*Commenti delle senatrici Albano e Cardinali*).

Voi non ascoltate e non ascolterete il grido di dolore di tante persone che soffrono, persone malate,

come Carlo Monaco, che ieri era qui in Senato, in conferenza stampa, ad attendere il voto e che fino a questa mattina, con un video, vi ha implorato di votare oggi a favore della richiesta d'urgenza sul presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo e che sicuramente è l'unico che può essere votato entro la scadenza della legislatura.

Oggi invece, signor Presidente, approvando la calendarizzazione urgente del disegno di legge sulla *cannabis* terapeutica, che consente l'autocoltivazione domestica di quattro piante a ciascun malato munito di apposita certificazione medica, l'Assemblea del Senato ha la possibilità di dare una risposta concreta ai bisogni veri di tanti malati in Italia, di tante persone affette da gravissime malattie, che non riescono a curarsi con un farmaco naturale, perché non si trova in farmacia. In Italia è legale curarsi con la *cannabis* dal 2007, ma quei pochi fortunati che riescono ad avere la prescrizione medica vanno in farmacia e non la trovano, perché non è sufficiente il raccolto dell'Istituto farmaceutico militare di Firenze e, soprattutto, non è sufficiente il raccolto che arriva dall'Olanda, dalla società Bedrocan, che proprio in questi giorni ha chiesto scusa ai malati, perché non è in grado di garantire la continuità terapeutica.

Confido nella sensibilità dei colleghi di tutti i Gruppi e spero che sappiano dare una risposta a questa richiesta di aiuto, per dimostrare come la politica e i politici siano prima di tutto persone vicine ai bisogni di chi soffre e in grado di comprendere qual è il vero significato del loro impegno in Parlamento. *(Brusio)*. Chiedo ai colleghi della Lega di non urlare.

Invito i colleghi senatori dei partiti a non cadere vittima dei giochi di palazzo, di questi trucchetti parlamentari, di questi trucchi di cinematografia parlamentare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il volume del brusio, perché è veramente molto alto e impedisce al senatore Ciampolillo di svolgere il suo intervento. Chiedo questa cortesia a tutti i settori dell'Aula.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Grazie, signora Presidente. Questo è evidentemente l'interesse che hanno nei confronti di chi soffre. *(Commenti della senatrice Cardinali)*.

È notizia di ieri che alla Camera dei deputati, stranamente, si è deciso di anticipare la discussione, dopo l'ennesimo rinvio del rinvio (fino alla fine di ottobre) di un generico e inconsistente disegno di legge sulla *cannabis*, che ricomprenderebbe anche profili terapeutici e che, in ogni caso, non è in grado di affrontare il problema di cui invece parliamo oggi e che possiamo risolvere qui.

Sono certo che, di fronte al grido di dolore di tante persone, affette da gravissime malattie, di fronte alla loro richiesta di aiuto, non ci si possa piegare di certo a meri calcoli politici, da politicanti da strapazzo. Su questi argomenti non dovrebbero esistere trucchetti di palazzo e divisioni politiche, ma solo la volontà comune di dare un senso vero e alto al nostro impegno politico, che trova la sua unica giustificazione nel tentativo di aiutare chi ha bisogno, di dare un sostegno a chi soffre, di offrire una speranza e una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, delle persone.

Colleghi, vi invito a votare qui in Senato la calendarizzazione urgente del provvedimento e, nonostante tutto, continuo a sperare nella vostra onestà intellettuale. Qui, oggi, i cittadini che chiedono aiuto sapranno i senatori che, operando sulla base della propria coscienza e dei propri valori, interpreteranno il proprio impegno politico quale servizio per i cittadini e chi invece utilizzerà la politica per salvaguardare una poltrona, illudendosi peraltro che questa vergogna possa continuare e durare ancora a lungo. Vi chiedo di votare in favore delle persone che soffrono, regalando loro un aiuto concreto, per poter alleviare le sofferenze e far vivere loro una vita meno dolorosa e comunque sicuramente più felice. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Colleghi, rispetto per il senatore Giovanardi!

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI))*. Signora Presidente, visto che l'argomento che trattiamo e sul quale il Parlamento si sta interrogando è molto serio, faccio innanzitutto una considerazione di carattere parlamentare: è improbabile o comunque non costruttivo che, mentre la Camera sta discutendo da mesi

sullo stesso argomento, il Senato si sovrapponga ai suoi lavori, duplicando la discussione.

Ma quello che maggiormente mi preoccupa in questo momento è proprio il problema di chi legittimamente vuole utilizzare i derivati e i principi attivi della *cannabis* per scopo curativo.

Bisogna che ci capiamo: in Italia è sempre stato assolutamente legittimo e possibile curare le patologie mediche con i derivati della *cannabis*. Il vero problema era che, per una serie di ragioni (che i membri della Commissione sanità conoscono benissimo), bisognava approvvigionarsi all'estero perché in Italia non c'era produzione. Abbiamo risolto questo problema l'anno scorso, con un intervento legislativo che ha incaricato l'Istituto militare di produrre questi farmaci; nello stesso tempo, se la produzione non fosse sufficiente, si è stabilita la possibilità di stipulare convenzioni che permettano di arrivare a soddisfare pienamente la domanda.

Chiaramente, però, si tratta di un medicinale e, come qualsiasi medicinale, la prescrizione comporta una ricetta medica che, riconosciuta la patologia, consente di accedere al farmaco.

Purtroppo, l'Istituto militare produce questo prodotto curativo in misura limitata e, quindi, secondo quanto anche una trasmissione televisiva ha recentemente dimostrato, non è in grado di soddisfare la domanda e le richieste che vengono, attraverso le ricette mediche, da chi intende curare le proprie patologie attraverso i principi attivi della *cannabis*. Questo è il vero problema da affrontare, su cui chiederei che anche il Governo desse una risposta. Rivolgo un appello ai membri della Commissione sanità oltre che al Governo, affinché verifichino e monitorino i motivi per cui ciò accade.

Attenzione: ci può essere e c'è discussione e dibattito sull'utilizzo della *cannabis* e dei suoi derivati per scopi ricreativi e ludici; ma sia chiaro che non vi è alcun tipo di contrapposizione e disaccordo sul fatto che chi è malato abbia tutti i diritti di curarsi con i derivati della *cannabis*.

Altro è arrivare alla produzione personale, alla possibilità per ognuno di crearsi il medicinale in casa e assumerlo senza avere la garanzia del principio attivo e della relazione esistente tra il prodotto che si assume e i benefici curativi: in qualsiasi Paese civile, in Europa e in tutto il mondo, chiunque sa che quando ha una patologia, se vuole prendere determinati medicinali, deve farlo sotto prescrizione medica.

Credo che siano tutte buone ragioni per sollevare il problema e che sia giusto parlarne e sollecitare il Governo e tutto il Parlamento affinché la decisione che abbiamo preso per legge (di consentire all'Istituto militare di produrre i derivati della *cannabis* e i principi attivi curativi e, se questo non è sufficiente, di stipulare convenzioni con altri produttori) consenta alla domanda di essere affrontata in maniera esaustiva, senza creare alcuna polemica, arrivando a dare una risposta positiva a tutti coloro che ritengono legittimamente che la loro patologia possa essere meglio curata con i derivati della *cannabis*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, noi invece appoggeremo e voteremo a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. Le ragioni sono presto dette.

Il Gruppo Sinistra Italiana considera l'epilogo con cui si è consumata, in particolare alla Camera, la vicenda nata dall'Intergruppo parlamentare di 220 firmatari dell'appello all'inizio della legislatura, purtroppo, molto poco positivo per il Parlamento. Peraltro, la conclusione della vicenda alla Camera ha visto protagonista in particolare il nostro Gruppo, perché si è conclusa con le dimissioni di un collega del mio partito che, non condividendo il testo che era stato prodotto, molto meno avanzato di quello immaginato, in questo modo ha giustamente voluto segnalare un dissenso. Rimane l'amaro in bocca per un'ennesima occasione perduta.

Ora, anche ascoltando l'ultimo intervento del senatore Giovanardi, avvertiamo la sensazione netta che nel nostro Paese continuino ad esserci alcuni argomenti che sono considerati come fossero tabù. Eppure non siamo più nella California degli anni Cinquanta dove, quando si avevano due grammi di marijuana in tasca, si beccavano sei o sette anni di reclusione; siamo in una fase della storia

dell'umanità in cui molti Parlamenti, in giro per il mondo, si interrogano con serietà, senza argomenti ideologici o propagandistici ma con i dati alla mano, sulla necessità di invertire una tendenza. Noi crediamo che, a partire dalle considerazioni svolte dal senatore Ciampolillo ma anche allargando il campo di discussione, tale inversione di tendenza sarebbe particolarmente positiva. Sarebbe positiva perché il Parlamento di un Paese che fa i conti con la realtà con cui ci si confronta, dovrebbe prendere atto di come la strategia che nel corso di questi ultimi decenni ha segnato in particolare le politiche del nostro Paese sulla vicenda delle droghe leggere, cioè la strategia proibizionista, abbia determinato un gigantesco fallimento, non soltanto in relazione a ciò che diceva il senatore Ciampolillo, quindi con riferimento alla poca attenzione nei confronti dei malati, argomento che pure è di grande importanza e di grande centralità, ma anche con una rimozione della realtà. Eppure, abbiamo ormai autorevolissimi studi che dimostrano, numeri alla mano, come un po' più di coraggio sul tema della legalizzazione e della rottura dello schema proibizionista, per esempio, provocherebbe danni molto molto seri, addirittura incalcolabili alle principali organizzazioni criminali di questo Paese. Non semplicemente i frequentatori di un centro sociale ma il procuratore nazionale antimafia, la cui rettitudine e la cui serietà tutti conosciamo, finalmente ha contribuito a squarciare questo velo di ipocrisia che c'è stato nel corso di tutti questi anni.

L'ideologia proibizionista ha fallito in maniera radicale, la legge che porta il nome del senatore Giovanardi ne è stata, purtroppo, un triste manifesto ideologico. Le carceri del nostro Paese straripavano di situazioni di questo genere e, come sappiamo bene, siccome nel febbraio 2014 la Corte costituzionale stabilì l'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, molte migliaia di persone si sono ritrovate nella situazione davvero molto negativa di dover attendere per molto tempo il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricalcolo delle pene sulla base della nuova normativa.

Insomma, siamo in una situazione in cui davvero servirebbe, da parte di questo Parlamento, un po' più di coraggio per affrontare queste situazioni e fare come è stato fatto in altri Parlamenti di altri Paesi europei e finanche in alcuni Stati americani, dove è in corso una sperimentazione molto interessante sulla *cannabis* e i suoi derivati e sul loro uso terapeutico.

Per di più, in Italia esiste il grande tema del contrasto alle mafie e alla Camorra che sarebbero profondamente messe in difficoltà da una normativa più innovativa.

Francamente, in questo quadro, la sordità del Parlamento e l'impossibilità di trattare questo argomento come se fosse ancora un tabù sembra proprio, ormai, fuori tempo massimo. Ci rendiamo conto che il tempo è ben poco perché siamo nella fase finale della legislatura ma sarebbe molto, molto significativo se in questi pochi mesi che restano, il Parlamento cercasse di avere su questo tema uno scatto di reni.

Per queste ragioni, voteremo molto convintamente a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

**FALANGA** (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA** (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il perimetro della discussione in questo momento è la richiesta di calendarizzazione d'urgenza illustrata dal senatore del Movimento 5 Stelle. Ragionare d'altro significa andare fuori tema, perché noi dobbiamo semplicemente decidere se questo argomento merita un'attenzione d'urgenza da parte del Parlamento. Poi, nel merito del provvedimento, il senatore Giovanardi ed altri, che hanno i loro legittimi convincimenti, potranno esprimerli, eventualmente anche attraverso emendamenti; ma noi adesso, signori colleghi, distratti colleghi, dobbiamo prendere una decisione che riguarda delle persone che in questo momento stanno soffrendo. Mi riferisco ai soggetti che sono sottoposti a chemioterapia e che soffrono, perché con i derivati e con i principi attivi della *cannabis* è stato scientificamente accertato che possono avere un alleviamento del loro dolore.

Se il prodotto venisse regolarmente commercializzato e ci fosse la possibilità di reperire nelle farmacie questo prodotto, non credo che il senatore Ciampolillo e gli altri cofirmatari del provvedimento si sarebbero presi la briga di redigere un testo di legge da presentare in questo Senato. Il problema sta proprio qui ed è un problema che fa vergogna al nostro Paese. Infatti, mentre con il decreto del 9

novembre 2015 il Ministro della salute accertava, dichiarava e consentiva la commercializzazione di prodotti derivati dalla *cannabis*, contemporaneamente non si è attivato perché questo prodotto venisse messo a disposizione nelle farmacie del nostro Paese e quindi utilizzato dai cittadini. Tutto questo fa vergogna.

Auspiciabilmente, mentre noi valuteremo ed esamineremo il testo, ci potrebbe essere qualche intervento ministeriale tale da soddisfare la domanda di questo farmaco nelle farmacie e in tal modo si vanificherebbe l'esigenza di approvare questo provvedimento. Ma, poiché ciò non è stato, poiché ciò non è e poiché ritengo che ciò non sarà, a me pare legittima la richiesta volta a consentire eventualmente a questo Senato di esaminare con urgenza un provvedimento che sostanzialmente si può definire un provvedimento fai da te.

Se voi ritenete che chi è affetto da sclerosi multipla e sta soffrendo, chi è affetto da lesioni del midollo spinale e sta soffrendo, chi è sottoposto a terapie per l'HIV o per malattie tumorali e sta soffrendo non meriti l'urgenza dell'attenzione di questo Parlamento e di questo Senato, lo potete dire con il vostro voto contrario. Io personalmente sento sulla mia pelle il disagio, il dolore e le sofferenze di queste migliaia di cittadini italiani e quindi non posso che votare a favore della dichiarazione d'urgenza, invitando il mio Gruppo a fare altrettanto. In quella sede, poi, ascolteremo le ragioni del senatore Giovanardi e di altri, che sono contrari a questo provvedimento, e valuteremo. Ma l'urgenza - ed è questa la domanda che oggi si pone - credo sia legittima, proprio per la condizione di sofferenza di migliaia di italiani.

Invito quindi tutti i colleghi ad avere un pizzico di sensibilità e dire di affrontare urgentemente questo tema. Poi decideremo secondo le nostre coscienze, ma intanto va affrontato con urgenza, per una questione di rispetto non delle persone che soffrono, ma della sofferenza in sé, come condizione di vita di molti italiani. *(Applausi del senatore Milo)*.

**RICCHIUTI** (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RICCHIUTI** (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, il tema che stiamo affrontando è molto serio e vede molti colleghi impegnati.

La presentazione del collega Ciampolillo, zeppa di insulti nei confronti di questa Assemblea, probabilmente non è andata nella direzione di creare consenso. Nonostante la presentazione del collega Ciampolillo, il Gruppo Articolo 1-MDP voterà a favore della sua proposta. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL)*.

**GAETTI** (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GAETTI** (*M5S*). Signora Presidente, fa piacere dire che si è stabilito che gli impieghi della *cannabis* a uso medico sono concreti, che si tratta di farmaci e che questi sono lavori scientifici testati internazionalmente. Questo è già un passo avanti. Voglio aggiungere che si tratta di utilizzo di farmaci per uso terapeutico e non per altre situazioni, come l'uso ricreativo. Questo andrebbe segnalato, perché oggi questi farmaci non sono reperibili sul mercato, se non con grande difficoltà, e sono farmaci che vengono utilizzati per gravi patologie, croniche e invalidanti, con costi non indifferenti, sia in termini sociali che economici. Mediamente, un mese di terapia costa intorno ai 600 euro, cifra che è a carico di un Servizio sanitario nazionale - in alcune Regioni, mentre in altre è a pagamento - che, come abbiamo visto anche oggi, è fortemente sottofinanziato.

Da questo punto di vista non si capisce perché non consentire l'utilizzo da parte... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, guardi se può usare un altro microfono.

**GAETTI** (*M5S*). Stavo dicendo che in alcune Regioni questi farmaci sono distribuiti gratuitamente, in altre invece sono a carico dei pazienti.

Va detto che è stata proposta ed è cominciata la produzione da parte dell'Istituto farmaceutico di Firenze, ma tale produzione è insufficiente, come è insufficiente il quantitativo che si è stabilito di

importare dall'estero. Per queste ragioni, molti di questi pazienti non riescono a ottenere il farmaco. Inoltre, voglio sottolineare che, purtroppo, alcuni familiari, vedendo la situazione così triste, hanno recuperato il farmaco dal mercato illegale e, proprio perché sono ingenui e non dei tossici, come si vuole far passare, molto di loro sono in carcere. Pochi giorni fa alcuni giornali hanno riportato storie tristissime, cui va la mia solidarietà. È per questo che non si riesce a capire perché vogliamo vietare l'autoproduzione visto che non siamo in grado di fornire loro la somministrazione di questo che, ripeto, è farmaco. È stato ribadito il concetto anche dal procuratore nazionale antimafia.

Quindi, ci sono tutte le situazioni e tutti gli elementi perché noi possiamo approvare questo provvedimento, che è un provvedimento semplice, un provvedimento che non liberalizza nulla, ma dà la possibilità a chi è malato (e, quindi, in possesso di certificazione) di avere quattro piante e di prodursi la dose di cui ha bisogno per sopperire a un dolore, un dolore importante e invalidante. Io ho avuto modo di parlare con alcuni di questi malati. Bisogna sentire la loro sofferenza per capirlo e, da medico, io lo capisco perfettamente.

Esorto davvero tutti a votare questo provvedimento, proprio per il fatto che va incontro ad esigenze di persone, esigenze rispetto alle quali noi abbiamo una responsabilità: non li abbiamo messi in condizioni di avere un farmaco e di questo noi dovremmo tener conto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**D'AMBROSIO LETTIERI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'AMBROSIO LETTIERI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signora Presidente, sul tema della *cannabis* si intrecciano valutazioni e implicazioni di natura scientifica e anche ideologica. Si passa da un impegno a sostenerne la diffusione e la legalizzazione per fini ricreativi a un altro aspetto (che, personalmente, mi trova molto più attento e sensibile) che riguarda l'uso terapeutico della *cannabis* per numerose patologie: per la sclerosi multipla, per la sclerosi amiotrofica laterale, per tutte le forme di analgesie in patologie che portano spasticità come sintomi associati. Penso, ancora, al glaucoma.

Ormai la letteratura scientifica, documentata da lavori con elevatissimo *impact factor*, ci confermano che la *cannabis* può e deve ritornare ad essere una sostanza di valido uso per il controllo di talune patologie con riferimento alla azione analgesica e non solo.

La discussione di oggi è se avviare o no con procedura d'urgenza l'esame del disegno di legge del collega Ciampolillo. Personalmente, io spiegherò il motivo per cui sono contrario. La mia contrarietà, pur rispettando la posizione del collega Ciampolillo e le finalità che egli si propone, trova le sue motivazioni innanzitutto nel voler mantenere l'ambito del provvedimento legislativo ristretto ad una finalità che sia connessa con l'uso terapeutico secondo i criteri e le modalità che sono a regolamentazione e disciplina di tutte le sostanze ad azione stupefacente e psicotrope, così come novellate dalla legge n. 38 del 2010.

Tuttavia, io ricordo (e qui ci sono autorevoli rappresentanti del Governo che potranno anche confermare) l'esistenza di un protocollo di intesa interministeriale, recentemente siglato dal Ministro della salute e da quello della difesa, che affida allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze la produzione della *cannabis*, anche stabilendo i termini e le condizioni, fino a determinarne l'assoluta garanzia di soddisfazione delle esigenze che sull'intero territorio nazionale, invero, ad oggi non sono completamente soddisfatte in termini di quantità e in termini di tempestività.

A mio avviso, quest'Aula potrebbe molto più autorevolmente e forse responsabilmente, sollecitare i Ministeri competenti affinché adottino gli atti amministrativi funzionali, intanto alla armonizzazione dei comportamenti di tutte le Regioni italiane. Un altro problema controverso, infatti, è l'accesso gratuito alla terapia con *cannabis*, che soltanto in otto Regioni è coperto da oneri di cui si fa carico la finanza pubblica. Nelle residue altre Regioni sono oneri che ricadono sulle tasche del bistrattato cittadino, che è anche sfortunato, perché è paziente in quanto malato.

Credo che un atto di armonizzazione attraverso procedimenti amministrativi possa soddisfare - anche con maggiore tempestività di quanto non possa fare il percorso legislativo, soprattutto in conclusione di legislatura - gli obiettivi che noi intendiamo porci e proporci.

In questo ambito d'impegno e di sollecitazione al competente Ministero, mi riferisco soprattutto al Ministero della salute che è molto sensibile e so che in tal senso è particolarmente apprezzato, si può altresì chiedere di intervenire per una più rapida e tempestiva diffusione anche attraverso il canale delle farmacie, ai fini dell'allestimento delle preparazioni galeniche magistrali contenenti la *cannabis*, in modo da renderle sempre più facilmente fruibili da parte dei pazienti aventi diritto, muniti delle regolari prescrizioni mediche.

In tal senso, illustri colleghi, signora Presidente, ho espresso il mio pensiero. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, Ppl, RI)*).

**GASPARRI (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GASPARRI (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, non è questa la sede per affrontare una lunga e dettagliata discussione sul tema dell'uso delle droghe. Stiamo infatti discutendo la richiesta, legittima ai sensi del Regolamento, di urgenza di un provvedimento; la discussione sul merito, invece, che è stata per certi versi anticipata da qualche intervento, si svolgerebbe, si svolgerà o si sarebbe volta (a seconda di quello che decideremo, la declinazione temporale sarà adattata) solo successivamente.

C'è però un problema procedurale; la Camera dei deputati sta discutendo da molto tempo questa proposta, che qualche mese fa è arrivata in Assemblea, dove si è già svolta la discussione generale. La proposta è poi tornata in Commissione, dove è stata modificata liberamente dalla volontà dei colleghi delle Commissioni competenti. Bisogna seguire l'andamento dei lavori perché il Parlamento è rimasto bicamerale, ma non siamo delle realtà avulse. Anche se - lo ripeto - la richiesta d'urgenza è conforme al Regolamento, il mio Gruppo non la condivide per una questione procedurale. Il provvedimento che in Commissione è stato già modificato, tanto che il relatore si è dimesso perché è stata tolta la parte ludico ricreativa e il testo è stato limitato all'uso terapeutico della *cannabis*, dovrebbe tornare all'attenzione dell'Assemblea il 17 ottobre. La Camera dei deputati, che ha già incardinato il provvedimento, lo ha già discusso in Assemblea, fatto tornare in Commissione e poi, di nuovo tornerà in Assemblea, farà quello che riterrà. Se e quando il provvedimento dovesse arrivare al Senato, faremo le valutazioni e le discussioni che ci competono in un sistema bicamerale quale quello che c'è in Italia.

Tralasciando perciò il merito della discussione, voglio ringraziare il senatore De Cristofaro per aver chiarito i termini della questione; infatti lui, che ha posizioni molto diverse dalla mia, ha motivato il voto favorevole del suo Gruppo come un segnale e un'apertura verso un uso più ampio, verso una legalizzazione di alcune sostanze stupefacenti. Egli ha altresì chiarito - voglio sottolinearlo in un momento di dibattito politico in cui alcuni partiti fingono di non essere di un certo orientamento, ma vogliono fare i partiti securitari - che il Movimento 5 Stelle propone una discussione più rapida su forme di legalizzazione di sostanze stupefacenti che poi altri Gruppi dicono che andrebbe estesa.

C'è infatti tutta la discussione, che qui non riporto, relativa al mercato della droga. Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Gratteri, il più grande protagonista italiano della lotta al narcotraffico planetario, vedendo la 'ndrangheta, ahimè, a volte protagonista sulle varie sponde degli oceani, dall'America Latina all'Italia, ha dovuto contrastare fenomeni che passano per l'Italia, ma che hanno una dimensione mondiale.

Un anno fa abbiamo tenuto una conferenza nella Sala Koch del Senato, durante la quale il procuratore Gratteri ha spiegato che la legalizzazione delle droghe - rispondo così al senatore De Cristofaro - non avrebbe l'effetto di bloccare la criminalità per due ragioni: a parte le questioni relative al danno dell'uso terapeutico delle droghe, nel cui merito non voglio entrare ora, perché i tre quarti dei consumi di *cannabis* sono riconducibili a minorenni e quindi la legalizzazione, anche per chi la propone, non potrebbe essere estesa a tale categoria, a meno che non si voglia proporre anche questo. Ci mancherebbe solo questo, ma non si può fare. Quindi, i tre quarti dello spaccio. Resterebbe così - devo immaginare - un mercato illegale, a meno che non si voglia portare la droga anche nelle scuole.

Ricordo che i proventi derivanti dal commercio di *cannabis* e marijuana rappresentano il 3-4 per cento del totale dei proventi del narcotraffico, per la gran parte legati ad altre sostanze più costose. Le

ricchezze delle narcomafie proliferano infatti sul traffico di eroina, cocaina, droghe chimiche e quant'altro. Pertanto, se si procedesse alla legalizzazione, si interverrebbe sul 25 per cento dell'uso di marijuana, visto che il 75 per cento è per minorenni, che rappresenta il 3-4 per cento del totale dei proventi delle narcomafie. Quindi, interverremmo su una percentuale pari allo 0,8-1 per cento. La fonte di questa mia citazione è il procuratore della Repubblica di Catanzaro Gratteri, che lo ha detto in molte occasioni e ribadito anche nella Sala Koch del Senato.

Per quanto riguarda l'uso terapeutico delle sostanze, ricordo che esso è già previsto nel nostro Paese: pensate alla morfina, che è un antidolorifico. Non è che, mutuando questa proposta, una persona che - ahimè - deve usare la morfina, a cui viene prescritta dai medici (recentemente sono state adottate norme che hanno migliorato la prescrivibilità di alcuni farmaci), avvia la coltivazione di papaveri nel giardino di casa. Se la coltiva e se la produce da solo? No, evidentemente un medico prescriverà la morfina, che verrà somministrata secondo determinate modalità.

Anche per quanto riguarda la questione della *cannabis*, è stato detto da diversi colleghi che l'uso terapeutico è già previsto. Poi, si può verificare se e come funziona, ma non è l'autoproduzione della sostanza sul balcone che risolve il problema. Peraltro, ci sono varie modalità e quantità di principio attivo. Ogni cittadino si mette a fare il medico? Accanto a me è seduto il senatore Mandelli, che ha fortuna di essere farmacista e quindi sa riconoscere un farmaco e forse anche produrre. Noialtri che abbiamo un dolore o un problema, che facciamo? Ci mettiamo a produrre sul balcone il farmaco? Chi ci dice che è conforme alle sue specifiche qualità? Io ho mal di testa e produco sul balcone l'Okì, l'Aulin o l'aspirina. Chissà quale intruglio ingurgito. Che esistono a fare i medici e i farmacisti se non per prescrivere sostanze che, in condizioni normali, nessuno assumerebbe? Ho citato il caso della morfina come antidolorifico. Non è che una persona coltiva i papaveri a casa, così si prende poi la morfina se ha un dolorino.

Credo che la proposta sia quindi sbagliata. È stato già detto che la coltivazione di *cannabis* a scopo terapeutico è stata affidata dalle istituzioni allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Tale istituto avendo ormai un'attività limitata consente il controllo della produzione affinché le quantità prodotte non vadano poi in giro per usi impropri, ma vengano destinate alla produzione dei farmaci che sono reperibili (ce ne saranno pochi, tanti, discutiamone). In ogni caso, il problema delle cure non se lo risolve il singolo cittadino sul balconcino con quattro piante. Un conto è farsi un tè o una tisana, altra cosa è produrre un farmaco. Francamente, se io ho un problema mi rivolgo a un medico, che eventualmente mi prescrive un farmaco. Tutti i farmaci, se presi in condizione di normalità, possono creare danni (pensiamo, ad esempio, agli psicofarmaci).

Fermo restando che è legittimo proporlo, ma che è altrettanto legittimo dissentire e che nel merito avremmo molte altre cose da dire, ma qui mi fermo, ricordo che la Camera dei deputati ne sta discutendo. Vediamo cosa succede. I colleghi della Camera, che hanno la nostra stessa dignità e responsabilità, ne hanno discusso sia in Commissione, che in Assemblea. Si sta discutendo con posizioni libere e diverse. Una decisione di questo tipo ha una valenza simbolica, lo dico ai colleghi. La nostra contrarietà è non solo per rispetto della Camera (il Senato potrebbe infatti dire che ne vuole parlare), ma anche per evitare un uso non terapeutico, ma propagandistico della procedura di urgenza. Ringrazio chi ha detto che questo è un modo per aprire la discussione sulla legalizzazione *tout court*. Dico a qualche collega che ha trattato prima l'argomento di fare qualche riflessione più specifica.

Noi voteremo serenamente, ma convintamente contro la procedura di urgenza, pronti a discutere nel merito gli aspetti sanitari e medici quando e se la proposta arriverà. Infatti, curare le persone implica che ciò che in uso normale potrebbe essere illegale e dannoso, in uso farmaceutico può diventare salutare. Io non sono medico, né farmacista, ma tutti abbiamo esperienza con i medicinali. Ci sono le istruzioni e le controindicazioni, perché anche il farmaco che fa un bene, crea un male. Quindi bisogna usarlo non coltivandolo sul balcone, ma rivolgendosi alle persone che ci possono dire cosa fare e cosa non fare.

La questione non è quindi urgente, ma seria; non affrontiamola con superficialità. Per questo voteremo contro la richiesta di dichiarazione d'urgenza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore*

*Giovanardi*).

**DE BIASI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE BIASI (PD)**. Signora Presidente, innanzitutto vorrei ricordare a quest'Assemblea che un paio di anni fa noi abbiamo votato un provvedimento che prevedeva le possibilità di utilizzare i farmaci *off label*; nel contempo abbiamo rivisto la normativa sulla *cannabis* e abbiamo inserito la possibilità di utilizzo della stessa per uso terapeutico. Vorrei ricordarlo perché per onestà intellettuale, caro collega Ciampolillo, quella volta voi avete votato contro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Cominciamo a mettere in chiaro alcune cose sull'onestà intellettuale, perché io credo che la limpidezza sia un punto importante della nostra relazione; inoltre io non sono abituata a insultare e non vorrei essere insultata, né io né nessuno qui dentro credo.

In secondo luogo, signora Presidente, come hanno ricordato altri colleghi, in questo caso si pone l'ennesimo problema che abbiamo visto anche in altre situazioni, quello cioè di disegni di legge sulla stessa materia che sono già incardinati nell'altra Camera. Originariamente, il disegno di legge riguardava la liberalizzazione della *cannabis*; l'istruttoria in Commissione ha portato a circoscrivere il tema esclusivamente alla *cannabis* per uso terapeutico. Il disegno di legge, al contrario di quello che ha sostenuto in questa sede il senatore Ciampolillo, è tutt'altro che morto, visto che è stato incardinato per l'esame da parte dell'Assemblea della Camera il 17 ottobre, quindi evidentemente sarà esaminato e se è esaminato non è morto e se non è morto è difficile che lo possiamo incardinare noi. Infatti, anche in altri momenti abbiamo vissuto questo conflitto tra le due Camere e lo abbiamo risolto in modo molto pratico, dando al ramo del Parlamento che aveva già incardinato il provvedimento la possibilità di andare avanti con il lavoro. Ciò significa che, essendo incardinato per il 17 ottobre, si presume che arriverà molto presto anche in Senato e in quell'occasione avremo l'opportunità di discutere nel merito.

Su questo vorrei dire in modo molto chiaro che ritengo una inciviltà il fatto che le persone malate non abbiano accesso alla *cannabis* ad uso terapeutico. Lo trovo incivile perché credo che nel mondo moderno questo sia un farmaco importante. Si tratta però un farmaco, non di una cosa che uno si fa come gli pare e piace. Ci sono procedure, *good manufacturing practices* (GMP), protocolli internazionali; ci sono le aziende che producono l'infiorescenza, quelle che producono il principio attivo e ci sono i soggetti che devono trasformare il principio attivo in farmaco. Altrimenti - lo ripeto per l'ennesima volta, visto che abbiamo già avuto il caso Stamina - uno si alza una mattina e decide che quello è un rimedio. Eh no, il farmaco deve seguire dei percorsi scientifici di validazione molto precisi, anche perché, tra le altre cose, la coltivazione individuale dà qualche problema rispetto all'inquinamento, ma è un problema del tutto secondario.

Discuteremo nel merito quando arriverà il disegno di legge. Certo è che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze non è in grado, perché è piccolino, di rispondere all'intero fabbisogno e quindi è necessario che vi siano anche altri soggetti accreditati e validati per la produzione della *cannabis* ad uso terapeutico. Discuteremo poi delle preparazioni galeniche, degli ambiti entro cui si può sviluppare questa procedura, ma un punto deve essere chiaro: senza percorso scientifico non c'è farmaco e se non è farmaco, per quanto mi riguarda, non esiste. Questo sì lo dobbiamo al diritto dei malati, più o meno gravi: di essere curati nella sicurezza.

Per questo, signora Presidente, ritengo che dobbiamo aspettare il lavoro della Camera e non acconsento alla proposta di esaminare il disegno di legge presentato dal senatore Ciampolillo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

**CENTINAIO (LN-Aut)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CENTINAIO (LN-Aut)**. Signora Presidente, sulla dichiarazione d'urgenza chiesta dal Gruppo Movimento 5 Stelle dichiariamo subito la nostra contrarietà sia sul metodo che sul merito.

Quanto al merito, come Gruppo Lega, se dovessimo trattare questo argomento, lasceremo libertà di voto: ogni senatore del Gruppo avrà libertà di decidere secondo coscienza cosa votare, così almeno

tutti avranno la possibilità di scegliere. Ma, visto e considerato che l'utilizzo della *cannabis* per uso terapeutico esiste già, riteniamo inutile questo provvedimento. Non ci piace il fatto che venga utilizzato un provvedimento di questo tipo semplicemente per permettere a qualcuno di farsi la piccola piantagione domestica per chissà che cosa.

La nostra contrarietà è quindi soprattutto sul metodo: non ci interessa trattarlo in questo momento semplicemente perché riteniamo che non sia un provvedimento da trattare con urgenza. Il nostro Paese ha altre urgenze, colleghi: il nostro Paese ha l'urgenza dell'occupazione, delle aziende che se ne vanno e chiudono, dei 170.000 giovani che dal nostro Paese ogni anno emigrano, dell'immigrazione clandestina, e sicuramente c'è un problema di sicurezza nel nostro Paese. Ma non abbiamo visto... *(Commenti del senatore Ciampolillo)*. Ciampolillo, per favore... *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

Caro collega Ciampolillo del Movimento 5 Stelle... *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, lei è già intervenuto, ora lasci parlare il collega. *(Reiterati commenti del senatore Ciampolillo)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Ciampolillo, stai zitto! Stai zitto una volta tanto nella vita!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, si rivolga alla Presidenza e non al senatore Ciampolillo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il senatore Ciampolillo apre la bocca tutte le volte che deve prendere aria e, di conseguenza, quando ha bisogno di prendere aria fa...

PRESIDENTE. Senatore, la prego di rispettare i suoi colleghi. *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Ciampolillo, stai zitto! Una volta nella vita, stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, non raccolga le interruzioni del senatore Ciampolillo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Ciampolillo, prendi il microfono, chiedi la parola...

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, concluda il suo intervento. Il senatore Ciampolillo è già intervenuto.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Quindi facciamolo stare in silenzio una volta tanto.

Dicevamo che, quanto al metodo del provvedimento, il nostro Paese ha altre priorità. Di conseguenza, riteniamo che l'urgenza bisognava chiederla su altro. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha come priorità la *cannabis*, mentre la Lega ha altre priorità: lavoro, sicurezza e le cose che interessano al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti. Commenti dei senatori Cappelletti e Ciampolillo)*.

**BUEMI** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUEMI** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, essendo io tra i sottoscrittori della proposta di legge, è fuori discussione il mio interesse a vedere approvato un provvedimento urgente. Per un certo verso, esso potrebbe essere divisivo ma, vista la finalità terapeutica, dovremmo essere tutti d'accordo sulla possibilità di portarlo all'approvazione delle due Camere il più rapidamente possibile. Proprio per questo, condivido la posizione assunta dalla Presidente della Commissione competente, perché se il provvedimento è incardinato alla Camera e già fissato all'ordine del giorno per il 17 ottobre, è assolutamente inefficiente, contraddittorio e divaricatore delle intenzioni positive portarlo anche in quest'Aula.

Si approvi rapidamente il provvedimento e aggiungo, pur essendo favorevole ad una libertà di uso delle droghe leggere di impostazione diversa da quella terapeutica, che ritengo che la parte terapeutica debba essere salvaguardata e che su questo ci debba essere l'impegno di tutti.

Conseguentemente, anche io dichiaro un voto contrario alla richiesta di urgenza, perché l'urgenza è intrinseca nell'inserimento all'ordine del giorno del provvedimento alla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2768, avanzata dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

**Non è approvata.**

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo la controprova. (*Commenti del senatore Mirabelli*)

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, è vietato fare le riprese in Aula, quindi la prego di astenersi. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Inversione dell'ordine del giorno

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, per una temporanea ma giustificata indisponibilità del relatore del provvedimento oggetto del prossimo punto all'ordine del giorno, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Passiamo dunque alle ratifiche di Accordi internazionali.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;* b) *Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;* c) *Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,32)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2807, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice De Pietro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**DE PIETRO, relatrice.** Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la ratifica di tre accordi internazionali sottoscritti dall'Unione europea, relativi al settore del trasporto aereo: il primo è con Israele, il secondo con la Moldova e il terzo è con Islanda e Norvegia.

L'Accordo con Israele, sottoscritto nel giugno del 2013, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei dell'Unione europea e israeliani. L'obiettivo è istituire uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le parti potranno stabilirsi liberamente, fornire i loro servizi su base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate. Il provvedimento sostituisce precedenti intese, che sono già in vigore e dovrebbe favorire il processo di consolidamento dei soggetti che operano nel settore, per garantire loro le migliori condizioni per affrontare le dinamiche di un mercato sempre più complesso.

A finalità simili risponde anche l'Accordo sullo spazio aereo comune con la Moldova. Oltre a

liberalizzare l'accesso al mercato e creare nuove opportunità di investimento, il testo intende garantire pari diritti e opportunità a tutti i vettori aerei dell'area, imponendo a tutti il rispetto delle stesse norme in materia di sicurezza aerea, gestione del traffico aereo e aspetti ambientali.

L'ultimo Accordo estende all'Islanda e alla Norvegia le disposizioni in materia di trasporto aereo già esistenti tra Unione europea e Stati Uniti. Anche in questo caso la finalità del testo è quella di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei. L'estensione ai due Paesi nordici, che non appartengono all'Unione europea, ma sono parte dello Spazio aereo comune europeo, assicurerà un quadro normativo coerente per i voli fra gli Stati Uniti e il mercato unico dell'aviazione civile europea.

Il disegno di legge di ratifica dei tre Accordi consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e alla entrata in vigore.

Non ci sono oneri economici.

La ratifica degli strumenti internazionali non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea o con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**DALLA TOR** *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DALLA TOR** *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, il trasporto aereo è un settore sempre più importante per l'economia internazionale e sempre più difficile da gestire, anche per l'aumento del volume complessivo di traffico. Questi Accordi devono essere visti positivamente perché aumentano la cooperazione internazionale in materia, semplificano la gestione del traffico e garantiscono condizioni paritarie di concorrenza agli operatori dei diversi Paesi. Per questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo.

**LUCIDI** *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LUCIDI** *(M5S)*. Signora Presidente, esprimo il voto favorevole, come abbiamo dimostrato già per i singoli articoli, su questo disegno di legge.

Anche in questo caso ribadiamo quanto abbiamo già detto molte altre volte in questa sede: contestiamo che vengano accorpate in un unico disegno di legge le ratifiche di più trattati internazionali, se pure, in questo caso, per materia attinente, quindi molto più congruenti rispetto ad altre volte. Si tratta comunque di trattati stipulati con Stati esteri abbastanza differenti tra loro, quindi sarebbe stato preferibile avere un'analisi specifica per ogni singolo trattato, caso per caso. Ribadiamo il nostro approccio e il nostro atteggiamento, che prevede sempre una ratifica per singolo trattato. Lo abbiamo fatto per tutta la legislatura e continuiamo a ribadirlo.

Concludo il mio intervento ribadendo il nostro voto comunque favorevole su questo disegno di legge.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, premetto che più volte Forza Italia ha chiesto che le ratifiche venissero discusse trattato per trattato, come è stato appena detto dal collega (su questo ci troviamo perfettamente d'accordo). Tuttavia, votiamo a favore poiché siamo a favore di ciascuna di queste ratifiche. Sarebbe bene che il Governo, visto che più volte è stato sollecitato, e non solo da noi, a presentare le ratifiche trattato per trattato, si decidesse a farlo mostrando di ascoltare il Parlamento e non di usarlo solo come uno strumento per apporre un timbro. Non siamo un ufficio burocratico, siamo una delle due Camere del Parlamento e il Parlamento nel suo insieme ha diritto ad esprimersi su ogni singolo Trattato. Cercate la prossima volta di farlo e non semplicemente di dire che accettate questo appunto per poi dimenticarlo al momento di presentare i disegni di legge.

**SANGALLI** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SANGALLI** *(PD)*. Signora Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge al nostro esame, anch'io colgo l'occasione per fare due considerazioni di tipo metodologico sul tema delle ratifiche. La prima è che gli interventi che sono stati fatti circa l'omogeneità degli argomenti e dei temi che devono essere trattati sono corretti. Aggiungo però un'altra considerazione, che non è in conflitto con la precedente ma è *ad adiuvandum*. Noi, come si è visto anche oggi nelle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, abbiamo un'eredità di ratifiche che storicamente arrivano al nostro esame dopo molti anni. In questa legislatura abbiamo intensificato molto l'azione di ratifica dei trattati e delle convenzioni internazionali. Sarebbe utile che sul piano

metodologico - e non è tanto un problema del Governo quanto un problema del rapporto tra Parlamento e Governo - oltre ad agire per comparti omogenei agissimo anche per sessioni di ratifica in modo che si possa lavorare con maggiore efficienza e con l'attenzione adeguata ad argomenti che sono di una importanza estrema, come nel caso della ratifica al nostro esame, ma che passano come un automatismo.

Per evitare tutto questo, forse qualche sessione di ratifica che ci consenta di lavorare in modo omogeneo e su blocchi di ratifiche farebbe anche in modo che il nostro Paese si presenti puntualmente alle ratifiche internazionali.

Saluto ad una delegazione dell'Associazione bambini emato-oncologici

**PRESIDENTE.** Saluto calorosamente a nome dell'Assemblea la delegazione dell'Associazione bambini emato-oncologici di Brescia che assistono ai nostri lavori. Benvenuti al Senato. Facciamo molti auguri a loro e ai loro genitori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2807 (ore 17,42)**

**CIAMPOLILLO (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIAMPOLILLO (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;* b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;* c) *Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;* d) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;* e) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;* f) *Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,43)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2808, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**FATTORINI**, *relatrice*. Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera, reca la ratifica di sei Accordi internazionali relativi al settore della cooperazione scientifica, culturale e dell'istruzione sottoscritti con: Emirati Arabi Uniti, Malta, Montenegro, Senegal, Slovacchia e Slovenia.

L'Accordo di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cultura, arte e patrimonio discende dall'intensificarsi delle relazioni commerciali bilaterali e dall'incremento degli scambi culturali, nel quadro di una rinnovata cooperazione politica. Il testo intende promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altro Paese, nonché la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, sostenendo la cooperazione bilaterale tra le diverse istituzioni e le associazioni culturali.

L'Accordo con Malta, composto da un preambolo e da 15 articoli, aggiorna il quadro politico e normativo risalente alla precedente intesa bilaterale del 1967. È finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni nel comparto della cultura, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico dei due Paesi.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Montenegro, sottoscritto nel settembre 2013, è finalizzato a costituire, promuovere e sostenere iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico. L'intesa, che è la prima nel suo genere fra i due Paesi, è volta altresì a favorire l'integrazione del Montenegro nel quadro del processo europeo, incoraggiando la sua partecipazione ai programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa centro europea.

L'Accordo con il Senegal sostituisce una precedente intesa risalente al 1974. Il nuovo Accordo rafforzerà le relazioni culturali bilaterali, contribuirà al miglioramento del sistema culturale ed educativo senegalese, alla diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca, con effetti positivi anche in relazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Ci sono anche alcune previsioni per la valorizzazione della comunità senegalese in Italia, per la collaborazione interuniversitaria e per il sostegno dell'insegnamento dell'italiano in Senegal.

L'Accordo con la Slovacchia, sottoscritto nel luglio 2015 (quindi da poco), si propone di fornire un quadro di riferimento anche alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti. Anche in questo caso si vuole rispondere alla forte richiesta di lingua e cultura italiana nel territorio slovacco e incoraggiare l'avvio di collaborazioni nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.

L'Accordo con la Slovenia è invece limitato ai settori della cultura e dell'istruzione. L'intesa sostituisce un precedente Accordo risalente al 1960 e contiene anche previsioni per agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte nei rispettivi territori.

Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri complessivi, per i sei Accordi, sono valutati in circa 1.400.000 euro annui. In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,

passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, in questo disegno di legge si tratta di Accordi stipulati con Paesi diversi tra loro, ma che hanno un'unitarietà di contenuti. L'obiettivo comune, infatti, è quello di intensificare la cooperazione internazionale in ambito culturale, della ricerca scientifica e dell'istruzione. Si tratta di un obiettivo senz'altro condivisibile, soprattutto per un Paese come il nostro, che in questi settori vanta delle eccellenze mondiali. I provvedimenti potranno anche favorire la

diffusione della conoscenza della lingua italiana nel mondo. Per questo il Gruppo di Alternativa Popolare voterà favorevolmente.

**LUCIDI** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LUCIDI** (M5S). Signora Presidente, anche in questo caso ci troviamo a replicare quanto detto prima, anche se questa volta in maniera più sostanziosa perché stiamo ratificando Accordi che abbiamo fatto con Paesi abbastanza disparati tra loro perché stiamo parlando di Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica Slovacca e Slovenia. Sono, quindi, Paesi tra loro differenti e meriterebbero un'analisi differente perché ciascuno ha le proprie criticità indiscusse. Questo è solo uno degli aspetti che voglio rimanga agli atti come analisi fatta dal Movimento 5 Stelle.

Emerge un dato storico e cronologico perché questi Accordi risalgono ormai agli anni 2007, 2012 e 2013. Sono passati degli anni e per uno quasi dieci. Ciò ci fa dubitare sull'efficacia di un Accordo di cooperazione culturale a dieci anni di distanza dalla sua stipula. Ribadiamo ancora una volta il concetto che sicuramente è necessario poter ratificare gli Accordi singolarmente per giudicare, analizzare e comprendere fino in fondo le criticità e gli aspetti positivi del singolo trattato e, soprattutto, è necessario che ciò avvenga in maniera contestuale alla stipula dell'Accordo stesso per dare forma e sostanza alle parole che ratifichiamo con i Paesi alleati.

Nonostante ciò, trattandosi di una sorta di sanatoria dei trattati in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, ne comprendiamo la validità e non faremo mancare il nostro apporto a questo provvedimento.

Se non fosse chiaro, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**MARTELLI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTELLI** (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,53)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2809, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bertorotta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**BERTOROTTA**, relatrice. Signora Presidente, l'intesa ricalca sostanzialmente il modello predisposto dall'OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti multilaterali per il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

Il testo favorisce la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio

di informazioni in materia fiscale, per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. Le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono - per l'Italia - IRPEF, IRES, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'IVA e le imposte su donazioni e successioni. L'intesa regola le modalità di svolgimento della cooperazione, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario. Viene disciplinata la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. La parte finale dell'Accordo stabilisce le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo e disciplina l'entrata in vigore e la modalità di denuncia.

Il disegno di legge di ratifica in esame si compone di tre articoli. Non sono previsti oneri finanziari.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché la relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**DALLA TOR** (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, l'Accordo di cooperazione fiscale con il Costa Rica

è una nuova tappa del processo per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale internazionale allo stesso modo degli ultimi Accordi stipulati in materia dal nostro Paese.

L'Accordo in esame segue il modello predisposto dall'OCSE che è ormai condiviso e riconosciuto a livello internazionale. Per questo il Gruppo Alternativa Popolare voterà a favore del provvedimento.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Signora Presidente, noi siamo oltremodo favorevoli alla trasparenza nelle dichiarazioni fiscali di questo tipo e quindi voteremo a favore di questo provvedimento.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI \(PD\)](#). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

[MARTELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLI \(M5S\)](#). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

[\(2823\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (Relazione orale) (ore 17,58)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2823.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[CORSINI](#), *ff. relatore*. Signora Presidente, l'Accordo in esame è relativo al servizio della cosiddetta "autostrada ferroviaria" fra Italia e Francia. Si tratta di un servizio per il trasporto di merci mediante l'utilizzo di vagoni ferroviari speciali che consentono il trasporto su rotaia di TIR e *container* attraverso il traforo del Frejus. Tale servizio di trasporto combinato è un'alternativa, più sostenibile dal punto di vista ambientale, rispetto al trasporto su strada.

Il progetto è stato avviato in modo sperimentale nel novembre 2003 da una società di proprietà congiunta tra Trenitalia e la Società delle ferrovie francesi. Il servizio è stato più volte rinnovato, fino al giugno 2013, in attesa di un nuovo accordo fra le parti. La società ha avuto una nuova autorizzazione da parte della Commissione europea nel 2015, in attesa di una nuova procedura di gara per l'assegnazione della concessione decennale, a partire dal giugno 2018.

L'Accordo in esame mira quindi a stabilizzare questo servizio di trasporto, definendo il quadro di riferimento normativo per il suo funzionamento. Il testo definisce gli obblighi delle parti, rinviando la puntuale disciplina a un successivo contratto tra i due Governi e il gestore del servizio. L'Accordo prevede altresì che i Governi italiano e francese, nel rispetto delle norme comunitarie, possano accordarsi e definire, nell'ambito di una convenzione di finanziamento, una equa ripartizione delle sovvenzioni e dei conferimenti necessari per la gestione del servizio.

Il trattato affida ad un apposito gruppo di lavoro il compito di preparare e svolgere la procedura di selezione del gestore del servizio, nonché di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

In relazione agli aspetti tecnico-finanziari, la relazione governativa specifica che gli oneri per la prosecuzione del progetto sono già stati stanziati dalla legge di stabilità per il 2016, per un importo complessivo di oltre 29 milioni di euro a copertura del periodo 2013-2018. A sua volta, la legge di stabilità per il 2017 ha disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, per garantire la copertura finanziaria del progetto.

Gli oneri derivanti dal trattato in esame sono invece minimi, perché riguardano solo le spese di missione per partecipare alle riunioni congiunte, e sono quantificati in circa 7.500 euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore facente funzioni e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore facente funzioni e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**CORSINI, f.f. relatore.** Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.100.

**PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Senatore Scibona, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

**SCIBONA (M5S).** Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

**SCIBONA (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Scibona.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

**MARTELLI (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

**DALLA TOR** (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DALLA TOR** (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, l'Accordo stabilizza un servizio, la cosiddetta autostrada ferroviaria tra Italia e Francia, attivo ormai da diversi anni. Si tratta di un servizio di trasporto merci che, svolgendosi su rotaie e utilizzando infrastrutture già esistenti, è ovviamente più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto all'alternativa su gomma. È un Accordo strategico e per tale ragione il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole.

**COMAROLI** (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**COMAROLI** (LN-Aut). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

**SCIBONA** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SCIBONA** (M5S). Signora Presidente, in merito al ratificando Accordo tra il Governo italiano e quello francese relativo all'attuazione dell'incentivazione del servizio Autostrada ferroviaria alpina (AFA), vorrei rilevare che esso provoca parecchie criticità nonostante tutta l'Assemblea dica che vada bene. Prima di tutto, prima di partire con le criticità, volevo ringraziare, come sempre, il premuroso presidente Casini che rifiuta automaticamente le richieste di audizioni per queste tematiche. Infatti, probabilmente rifugge la verità o ha paura dei dati. Bisogna andare sempre per ideologia.

Partiamo dall'unica cosa positiva: si parla di trasporto ferroviario. Sì, però bisogna dire che il nome è fuorviante perché fa immaginare qualcosa di semplice e funzionale: il trasporto dei camion sul ferro, che toglie all'ambiente carichi inquinanti e altro. In realtà, non è affatto così. Con riferimento all'autostrada ferroviaria alpina, si tratta di un sistema molto macchinoso, meccanico e ferroso per quanto riguarda non tanto le rotaie, ma il carro. Il carro ha un peso enorme, perché è strutturato in maniera tale da poter scaricare in qualsiasi tratto, durante il tragitto, qualsiasi mezzo e TIR caricato. Bisogna ricordare che il TIR trasportato è completo di motrice, che porta una tara esorbitante che vanifica la bontà del trasporto ferroviario. Addirittura, si parla di trasporto anche degli autisti, che dovrebbero stare su uno dei vagoni viaggiatori di collegamento a questo convoglio, per far sì che

all'arrivo possano ripartire automaticamente. L'idea sarebbe anche buona di per se, però è inapplicabile al corridoio italo-francese che va da Aiton a Orbassano, perché la lunghezza di questa tratta è talmente breve che non consente agli autisti al seguito di poter ripartire all'arrivo, in quanto non hanno fatto abbastanza pausa dal lavoro e devono fermarsi comunque. In effetti, si vede che questo sistema non funziona perché gli autisti al seguito non ci vanno.

Ci sono poi un'altra serie di problematiche relative allo stesso modalohr, perché caricando il rimorchio dei TIR sul carro modalohr si innesca per esempio un doppio sistema di molleggio. Quindi, al molleggio effettivo del carro si aggiunge quello del rimorchio. Questo fa sì che il carico possa oscillare molto più di un treno o convoglio ferroviario tradizionale. A questo andiamo ad aggiungere i lavori fatti nel tunnel Frejus attuale (quello storico, quello che non esisterebbe secondo la maggior parte dei presenti, visto che continuate a parlare di TAV Torino-Lione, perché manca la ferrovia, ma il traforo c'è). Tutti i lavori fatti in quel traforo dallo Stato italiano e da quello francese sono conclusi da anni. Tuttavia, mentre dal lato italiano un ribassamento del piano del ferro ha fatto sì che il tunnel abbia una sagoma PC80 e sia fruibile, dalla parte francese sono stati avvicinati gli interassi tra i binari, con la conseguenza che potrebbe esserci una recondita possibilità di 2,5 centimetri di intersezione tra i due convogli. Considerando il fatto che la maggioranza di questi convogli vengono messi all'interno del tunnel del Frejus perché trasportano merci pericolose, capite che avere un'intersezione di 2 centimetri tra due convogli che trasportano merci pericolose potrebbe provocare danni seri. Questa è la parte più tecnica.

Oltre a ciò, bisogna ricordare che l'incentivazione degli ultimi anni non ha assolutamente portato a risultati di sorta. I soldi - soldi pubblici, ovviamente - sono assolutamente buttati. Questi soldi vanno a finire nelle tasche del signor Modalohr, piuttosto che a favore di una vera traslazione delle merci da gomma a ferro.

Ricordo che sempre in quest'Aula è stata approvata la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus; in Commissione abbiamo da mesi un affare assegnato che non si muove per valutare l'effettiva bontà della realizzazione di questa seconda canna. Ricordo sempre brevemente che, autorizzata come canna d'emergenza, il giorno dopo la firma dei contratti è stata trasformata in canna di libero transito, quindi andando a incentivare il trasporto su gomma, che voi continuate a ribadire di voler contrastare. Voi date i soldi a questo sistema, facendo finta di contrastare la gomma e in realtà la state incentivando. Questi soldi potrebbero benissimo essere utilizzati per un'incentivazione del trasporto tradizionale su ferro con casse basse e pianali, che invece assolutamente non riescono a partire.

Chi si occupa della TAV Torino-Lione sa che non ci sono le merci e che quindi è inutile continuare a incentivare trasporti di merci su quella tratta, perché alla fine non ce ne sono. Vi è quindi il doppio danno, in quanto da una parte stiamo incentivando un sistema retrogrado che non funziona e che è potenzialmente pericoloso e dall'altra lo stiamo facendo scientemente e politicamente convinti, perché bisogna continuare a portare avanti un'idea malsana di una infrastruttura internazionale che non ha futuro e non lo aveva neanche venti anni fa. Ovviamente questa non è una scelta trasportistica o ecologista, ma è una scelta politica per continuare a vendere cemento e tondino.

In pratica le proposte del Movimento 5 Stelle erano queste e le riassumo per brevità: incentivi al trasporto ferroviario combinato tradizionale; pedaggio del trasporto su gomma disincentivante e imposte *ad hoc* per disincentivare l'uso della gomma; limitazione dei passaggi nei trafori autostradali come la seconda canna autostradale del Frejus; repressione del fenomeno dei furgoncini per utilizzi di distanze superiori ai 150-200 chilometri, perché vanno a evitare le regole di sicurezza degli autisti; creazione delle condizioni politiche e diplomatiche affinché la vicina Francia prenda i necessari provvedimenti strutturali e concluda i lavori (finora malfatti) di ammodernamento della sagoma lato Francia, per far sì che quella galleria abbia su tutto il suo tragitto un profilo sagoma limite PC 80, come attualmente non è.

Tutto questo dice che così com'è il trattato non può funzionare e non può essere approvato; anche l'ordine del giorno che ho presentato prima non l'ho discusso perché non mi interessa un ordine del giorno, ma bloccare cento e oltre milioni di euro che vanno a essere buttati o bruciati in aria.

Noi sappiamo che l'ostinazione dei partiti di queste Aule per quanto riguarda l'autostrada ferroviaria alpina non è strettamente legata all'autostrada alpina, ma alla grande opera che ha bisogno di andare avanti per far prendere la ciccia dalle gallerie e da queste linee.

Pertanto, anche se sicuramente sarà inutile, vi chiedo di votare contro questo trattato che veramente non ha nulla di sensato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**ESPOSITO Stefano (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ESPOSITO Stefano (PD)**. Signora Presidente, interverrò molto brevemente perché credo che questa ratifica sia particolarmente rilevante, in quanto, oltre a far riprendere un percorso iniziato nel 2003, a differenza di quanto ho ascoltato nell'ultimo intervento, rappresenta esattamente un obiettivo che l'Italia si è posta, cioè quello di togliere gomma dalla strada, per passare al trasporto su ferro.

Mi sorprende sempre ascoltare contro queste iniziative esponenti del Movimento 5 Stelle, che dicono sempre di ritenere necessaria una Italia più *smart*, con più attenzione all'ambiente. Sia chiaro: noi pratichiamo quotidianamente questo lavoro. Sono contento che il collega Scibona trovi divertente la cosa *(Commenti del senatore Scibona)*. Io trovo invece divertentissimo che si utilizzino gli argomenti della *lobby* della gomma per contrastare il trasporto su ferro. Queste risorse non sono regalate e non sono mal spese: queste risorse, collega Scibona, sono investite per fare esattamente quello che voi dite quando fate propaganda. Ma prendiamo atto, invece, che, quando ci sono provvedimenti che colpiscono la gomma a favore del ferro, voi votate contro. È un'abitudine che avete molto spesso: raccontate una cosa fuori, ma in quest'Aula ne fate una sempre diversa. *(Applausi dal Gruppo PD. Il senatore Cioffi fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Scibona.

**MARTELLI (M5S)**. Esiste anche il voto in dissenso!

**ESPOSITO Stefano (PD)**. Se interviene in dissenso, poi dovrà votare diversamente dal suo Gruppo.

**CIOFFI (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**CIOFFI (M5S)**. Signora Presidente, in dissenso dal mio Gruppo non parteciperò al voto, perché le parole pronunciate dal senatore Scibona non rappresentano esattamente tutta la realtà.

La realtà è quella che ci ha voluto manifestare il senatore Stefano Esposito, quando ha detto che noi siamo a favore della *lobby* della gomma. Ma se noi fossimo a favore della *lobby* della gomma, sarebbe molto interessante capire come mai in questo Paese si continuano a finanziare coloro che fanno andare i mezzi su gomma e non si interviene in maniera forte contro coloro che gestiscono il sistema stradale e autostradale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei capire fino in fondo se la nostra posizione a favore della *lobby* è la stessa posizione che ho sentito rimarcare da tante parti, quando si parla della cura del ferro, ma poi in realtà non si è fatto assolutamente niente, visto che si continua a finanziare il sistema basato sul petrolio.

Pertanto, in dissenso, in verità non tanto dal senatore Scibona quanto dal senatore Stefano Esposito, non parteciperò al voto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**MARTELLI (M5S)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTELLI (M5S)**. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione del disegno di legge:**

[\(2772\)](#) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014 (Relazione orale) (ore 18,18)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2772.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SANGALLI](#), *relatore*. Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questa materia piuttosto complessa, che riguarda la ricerca di fisica avanzata. Si tratta della ratifica di tre trattati molto importanti che hanno visto, tra l'altro, la Commissione impegnata e il relatore confrontarsi con i più importanti centri di ricerca sia italiani che operanti nei Paesi menzionati.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)(ore 18,19)

(*Segue SANGALLI, relatore*). Si tratta anche di un atto politico avente una grande rilevanza, perché in una delle società che fra poco citerò c'è l'ingresso della Russia come *partner* in una fase nella quale le relazioni tra i Paesi membri della società e la Russia stessa sono piuttosto complicate dal punto di vista geopolitico.

L'Assemblea è chiamata ad autorizzare la ratifica di tre trattati internazionali, relativi a due prestigiosi centri di ricerca scientifica. Il primo è relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto *laser* europeo a raggi X (XFEL), da parte del Progetto internazionale TESLA, per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari. La Convenzione è finalizzata alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca, dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro, situata in Germania, destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. L'infrastruttura, la cui realizzazione è stata appena ultimata, è considerata un progetto essenziale per le prospettive della ricerca in ambito europeo.

Parti contraenti del progetto sono 11 Paesi dell'Unione europea, tra cui tutti i Paesi più grandi, oltre alla Svizzera e alla Russia. La partecipazione italiana si svolge attraverso il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

La costruzione e l'esercizio dell'impianto sono affidati a una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, di cui la Convenzione definisce gli organi e le modalità di nomina e di revoca. La Convenzione disciplina anche il finanziamento di ciascuna parte contraente e definisce i criteri per l'utilizzo dell'impianto. L'impegno finanziario più rilevante è ovviamente sostenuto dalla Germania, che ospita le infrastrutture operative, con 580 milioni di euro, seguita dalla Russia, con 250 milioni di euro, e dalla Francia con 36 milioni di euro. L'Italia, con la firma della Convenzione, si è impegnata a

versare un contributo di 33 milioni di euro.

Il secondo trattato, che disciplina l'adesione della Spagna, è stato incluso nel presente disegno di legge a seguito dell'approvazione in Commissione di un emendamento governativo. Il Protocollo prevede che l'adesione della Spagna avvenga alle stesse condizioni previste per le altre parti, con un contributo di tale Paese in 11 milioni di euro, senza che venga alterata la percentuale delle quote degli altri Paesi partecipanti. Non ci sono quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio italiano.

Il terzo trattato al nostro esame è il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sul laboratorio europeo European synchrotron radiation facility (ESRF) di Grenoble. Il laboratorio rappresenta un eccellente esempio di cooperazione scientifica fra 22 Paesi *partner*, tra cui ci sono, oltre ai 13 Stati europei, anche Israele, India e Sud Africa. Il laboratorio è uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali. L'adesione della Russia alla Convenzione si realizzerà mediante l'acquisizione del sei per cento delle quote della società e il versamento da parte di Mosca di un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione dell'infrastruttura.

Il disegno di legge di ratifica dei tre trattati è composto di cinque articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la partecipazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Per l'impianto *laser* europeo è previsto un onere di circa 3,5 milioni di euro annui. Il provvedimento sul laboratorio di Grenoble, grazie all'ingresso di un nuovo contributore, la Russia, consente un risparmio per l'Italia, che è quantificato in circa 1,6 milioni di euro annui.

Segnalo, in conclusione, che i provvedimenti in esame prevedono un rafforzamento della cooperazione scientifica tra Europa e Russia, che è un fatto certamente positivo e speriamo sia d'auspicio per una ripresa più generale di collaborazione anche geopolitica tra queste aree.

Propongo dunque l'approvazione del disegno di legge, in tal modo articolato, da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[DALLA TOR](#) *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DALLA TOR](#) *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare.

[BERTOROTTA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERTOROTTA](#) *(M5S)*. Signora Presidente, compenso la brevità dell'intervento di chi mi ha preceduto. Il provvedimento è abbastanza complesso e, quindi, ho qualcosa da aggiungere.

La Convenzione per la costruzione di un impianto *laser* europeo e il Protocollo di adesione della Russia alla stessa presentano due elementi molto interessanti, uno di natura tecnico-scientifica e uno di natura politica ed economica. Dal punto di vista della scienza e della tecnologia, la Convenzione per la costruzione di un impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X, siglata nel 2009, apre le porte dei *laser* a raggi X verso nuovi orizzonti. È il caso di dirlo.

Le applicazioni di questa tecnologia coprono diversi campi, da quelli farmaceutici a quelli biotecnologici, dall'industria chimica, alimentare, edile, dei trasporti, delle nanotecnologie e dei semi conduttori del settore energetico sino alla metallurgia e ai nuovi materiali.

Uno degli obiettivi è riconoscere i rifiuti per poi separarli, con una riduzione dei costi di raccolta e differenziazione. È una tecnica rivoluzionaria e non a caso questo laboratorio è considerato uno dei progetti più ambiziosi nell'ambito delle *roadmap* elaborate dallo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), per definire il fabbisogno di infrastrutture internazionali di ricerca

per il prossimo ventennio.

Dal punto di vista politico ed economico, si tratta di uno dei molti progetti inclusivi - non a caso è stato firmato nel 2009 - che coinvolgono anche la Russia, che è entrata a farne parte nel 2012, prima del caos ucraino e dell'irrigidimento dei rapporti bilaterali con l'Unione europea.

Riteniamo dunque che coinvolgere quanti più Paesi possibile in questi progetti sia la strada giusta, che porta benefici non solo futuri, ma anche immediati. Infatti, la relazione tecnico-finanziaria della Convenzione, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto europeo XFEL, prevede quote annue del nostro Paese nell'ordine di 4,74 milioni di euro per l'anno 2017, 3,43 milioni di euro per il 2018 e 3,49 per il 2019. L'ingresso della Russia nel progetto ha ridotto il contributo italiano da 13,6 a circa 12 milioni di euro, con un risparmio di 1,6 milioni per il bilancio dello Stato.

C'è una serie di criticità relative, invece, al nostro peso specifico all'interno del progetto, che potrebbe essere sicuramente maggiore anche in virtù del *know how* che il nostro Paese può portare come contributo in natura, come previsto, tra l'altro, dalla Convenzione. A fronte delle nostre risorse economiche e tecnico-scientifiche, pesiamo per il tre per cento all'interno della società che gestisce il progetto, ma corrispondiamo comunque un importo significativo, nell'ordine di 33 milioni di euro complessivi.

Ciò detto, il Gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle dichiara il voto favorevole alla Convenzione e al Protocollo di adesione della Russia al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge costituzionale:**

[\(2643-B\)](#) **Deputato ALFREIDER ed altri.** - **Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina** (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; modificato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, nuovamente in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 18,32**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 2643-B, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; modificato, in prima deliberazione,

dal Senato; approvato, nuovamente in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, del Regolamento, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il relatore, senatore Zeller, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ZELLER**, *relatore*. Signora Presidente, la mia relazione sarà brevissima, perché ho già illustrato il contenuto del provvedimento al nostro esame nella seduta precedente nella quale ce ne siamo occupati. È stato approvato con un testo identico dalla Camera dei deputati e adesso siamo in seconda lettura. La mia relazione è favorevole alla sua approvazione.

**PRESIDENTE**. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione finale.

**CONSIGLIO** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CONSIGLIO** (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo in fase di seconda lettura. Nulla è cambiato. L'atto con cui si approva e si modifica lo Statuto speciale è una legge costituzionale, e quindi una normativa statale approvata secondo il regime disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione.

Questo provvedimento prevede undici articoli che riconoscono la rappresentanza degli esponenti della lingua ladina, e cioè una minoranza linguistica, e nasce come una vera proposta intesa a garantire la rappresentanza dei ladini, sulla cui lingua ed esistenza ci sono parecchie cose scritte; la loro storia è stata messa nella condizione di avere un'evoluzione e, quindi, vanno giustamente tutelati.

Tenuto conto della proposta, avanzata in passato dal senatore Calderoli, di stralciare i due articoli riguardanti la materia elettorale, il provvedimento ha già avuto un via libera da parte nostra.

Colgo l'occasione per ricordare che parecchi scritti ormai considerano le Regioni a Statuto speciale non aver più senso. Noi, come movimento, abbiamo invece l'obiettivo di far sì che vengano addirittura replicate le Regioni a Statuto speciale. A tal proposito, ricordo all'Aula e a chi ci ascolta da casa che le Regioni Lombardia e Veneto il 22 ottobre, proprio per questo motivo, svolgeranno due *referendum* per avere maggiori forme di autonomia. Tutto questo per far sì che la Lombardia e il Veneto diventino ancora più speciali di quanto già non lo siano, per questioni legate alla laboriosità, alla produttività e alla capacità di far sistema al loro interno. C'è stata poi una polemica legata ai costi; se dovessimo vedere quanto è costato il *referendum* del 4 dicembre, probabilmente qualche problemino avremo.

Noi siamo favorevoli al provvedimento voteremo in senso positivo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, credo che noi abbiamo dato una mano e contribuito al percorso di questo disegno di legge, come il relatore ben sa. E, quindi, confermiamo convintamente il nostro voto favorevole.

Vorrei poi dare una bella notizia all'Assemblea: sta per arrivare al nostro esame - speriamo presto - la ratifica della Carta delle lingue minori, che sarà un altro elemento positivo per questa fine di legislatura, atteso da tantissimi anni.

I senatori di Sinistra Italiana voteranno a favore del disegno di legge costituzionale in esame.

**MANCUSO** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, annunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame, le chiedo di poter consegnare il testo della mia dichiarazione di voto, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. E questo è uno dei dodici principi fondamentali della Costituzione. Il Movimento 5 Stelle plaude a un provvedimento che inserisce nello Statuto del Trentino-Alto Adige forme di tutela per la minoranza linguistica ladina negli enti locali, dalla composizione di alcuni fondamentali organi fino alle modalità di approvazione dei bilanci. Sono questioni che impattano fortemente su un tessuto sociale ricco e articolato.

Alcune perplessità - come dirò - restano aperte, ma si tratta di un importante passo avanti e dunque il Movimento 5 Stelle esprime la propria soddisfazione, anche perché alcune delle nostre proposte sono state accolte. Penso all'estensione di tutele anche ai ladini residenti in Provincia di Trento; penso alla possibilità di prevedere sedute straordinarie dei Consigli provinciali e regionale in materia di diritti della minoranza ladina e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri. Con questa misura trovano maggiore riconoscimento gruppi linguistici che da tempo chiedono di essere considerati.

Ricordo ancora che è stata espunta la previsione di una quota di riserva nelle nomine politiche nei tribunali amministrativi. Qual è il problema? Oggi nei tribunali amministrativi è la politica a nominare i magistrati che poi dovranno decidere sugli atti amministrativi adottati dai politici. Qui si ha non solo una lesione del principio della separazione dei poteri, ma anche un vero e proprio paradosso, in cui il controllato nomina il controllore. Sarebbe stato stridente che si utilizzasse una norma per la tutela delle minoranze linguistiche per confermare questo principio. Noi abbiamo chiesto non di riservare una quota alla minoranza ladina, ma di togliere le nomine politiche. A questo punto, però, sarebbe stato un emendamento estraneo alla materia del provvedimento e, quindi, ciò potrà essere risolto in un altro contesto. Siamo comunque soddisfatti di aver evitato un danno.

Siamo soddisfatti perché sono state scongiurate altre modifiche in materia elettorale, che nulla avevano a che fare con la tutela delle minoranze, ma che paradossalmente rischiavano di aumentare il potere della maggioranza linguistica locale. Si sarebbe creato un paradosso: la Costituzione italiana tutela in Italia la minoranza linguistica tedesca, mentre le minoranze nella Provincia autonoma di Bolzano sarebbero state prevaricate.

Siamo soddisfatti perché le audizioni si sono rivelate utili ed efficaci, perché altrettanto utili ed efficaci sono stati i nostri rilievi e perché, una volta tanto, la ragionevolezza e il dialogo sono prevalsi sugli interessi di partito.

Siamo soddisfatti perché l'interesse elettorale di parte è stato subordinato a quello del Paese e della democrazia. Volessero gli uomini di buona coscienza rispettare questo principio anche nell'*iter* della legge elettorale nazionale. Questo, però, è solo un mio auspicio, purtroppo. Vedremo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, come già abbiamo detto nella scorsa lettura, siamo certamente favorevoli al riconoscimento delle minoranze linguistiche e, in particolare, in questo caso della minoranza ladina, le cui radici affondano in tempi antichi almeno quanto quelli della lingua italiana. Pertanto, noi siamo favorevoli nella sostanza al disegno di legge costituzionale in esame.

A differenza della volta precedente, esprimeremo un voto favorevole, mentre nella scorsa lettura esprimemmo un voto di astensione per richiamare l'attenzione sui problemi riguardanti la minoranza italiana in quella Regione, di cui ci sarebbe molto da parlare per la sua tutela. La tutela di una minoranza non può compromettere la tutela di un'altra. Pertanto, ribadendo la nostra solidarietà e il

nostro intendimento di difendere la minoranza italiana che si trova nella Regione Trentino-Alto Adige, dichiariamo il nostro voto a favore del provvedimento a tutela della minoranza di lingua ladina. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, dovendosi procedere alla votazione di un disegno di legge costituzionale, in sede di seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei suoi componenti.** *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**PEZZOPANE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEZZOPANE (PD).** Signora Presidente, nella giornata di ieri è stato attribuito il premio Nobel per la fisica a tre importantissimi scienziati di fama mondiale, Weiss, Barish e Thorne. I tre importanti scienziati con determinazione hanno cercato per decenni la conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali previste dalla teoria della relatività generale.

La cosa importante, signora Presidente, colleghi, che desidero sottolineare in quest'Aula è che, oltre a fare festa nelle realtà di appartenenza degli scienziati, è stata fatta festa anche nella mia città, L'Aquila, dove un gruppo di scienziati, facenti capo al GSSI (il Gran Sasso Science Institute), ha collaborato a questo grandissimo progetto. Il professor Barry Barish, infatti, professore emerito al California Institute of Technology, è anche membro del comitato scientifico della struttura insediata a L'Aquila.

Quello che mi va, in aggiunta, di sottolineare è che questa importantissima struttura di ricerca ha avuto proprio recentemente, nella corrente legislatura, il riconoscimento accademico e universitario dopo una nascita importante, avvenuta all'indomani del terremoto, per sostenere la ricerca e la rinascita culturale a L'Aquila.

Quando venne dato siffatto riconoscimento, in quest'Aula risuonarono boati inopportuni, di contrarietà, nei confronti della creazione della struttura. Ho voluto oggi sottolinearlo, perché si conferma, per l'ennesima volta, il buon lavoro che stiamo facendo, la bontà, la qualità e l'altissimo livello scientifico della struttura che abbiamo voluto e sostenuto a L'Aquila. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**CIAMPOLILLO (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIAMPOLILLO (M5S).** Signora Presidente, è uscita un'agenzia di stampa, proprio in questo momento, che riporta una dichiarazione della deputata Savino di Forza Italia, la quale ha appena dichiarato che per il Movimento 5 Stelle le canne sono la priorità del Paese.

Evidentemente, ella dimostra tutta la sua ignoranza sull'argomento e soprattutto sulla discussione che abbiamo svolto oggi in Senato. Soprattutto, la deputata Savino di Forza Italia dimostra di non avere neanche letto il testo di legge per il quale oggi abbiamo chiesto l'urgenza.

La deputata Elvira Savino è già nota per avere addirittura depositato un disegno di legge in base al quale i genitori che fanno seguire ai loro figli una alimentazione solo vegetariana dovrebbero essere arrestati. Oggi, la nostra legittima richiesta giunge in realtà da chi è malato e soffre, che non si deve fare una canna - come lei è arrivata a dire - ma già usa questo farmaco e non utilizza il tabacco - nota droga pesante nonostante sia legale - mixato con la marijuana. Invece, coloro che si curano con la

*cannabis*, i malati che chiedevano oggi di far approvare questo provvedimento, lo utilizzano in maniera totalmente diversa, facendolo cioè per vaporizzazione o infusione in acqua.

Pertanto, ancora una volta, dobbiamo prendere atto del livello della deputata Elvira Savino, che tra l'altro viene dalla mia stessa Regione. Prendiamo atto del suo livello di conoscenza dei lavori parlamentari che è praticamente pari a zero.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, intervengo per sollecitare una risposta alla mia interpellanza [2-00475](#) rivolta ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali e presentata lo scorso luglio.

Si tratta dell'erogazione del gasolio ad uso agricolo agevolato che, per una peculiare interpretazione della normativa nazionale da parte della Regione Lombardia, ben diversa da quella di altre Regioni confinanti, viene negata agli operatori agromeccanici che agiscono per conto terzi. Questa diversa interpretazione arreca un danno oggettivo agli operatori, in particolare della provincia di Pavia, che si trovano a operare senza questa agevolazione in concorrenza con altri operatori di Regioni confinanti che, invece, ne usufruiscono.

Dopo sedici anni di conforme applicazione della normativa nazionale, l'assessorato per l'agricoltura della Regione Lombardia il 13 marzo 2017 ha formulato un'interpretazione restrittiva delle disposizioni riguardo all'assegnazione di carburante agricolo agevolato da utilizzare per prestazioni di servizi rese con macchine agricole a imprese agricole iscritte nel registro delle imprese della camera di commercio. Da questa interpretazione, esclusivamente lombarda, risulta che le imprese individuali associate non sono riconosciute come imprese agromeccaniche e, quindi, titolate a usufruire della agevolazione, se svolgono due attività: ovvero quella diretta e quella per conto terzi.

Sollecito quindi urgentemente la risposta alla richiesta di sapere quali misure i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali intendano adottare al fine di assicurare una uniforme, giusta e regolare attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni vigenti in materia. Le interpretazioni della Regione Lombardia, che si discostano da quelle delle Regioni confinanti, stanno creando una oggettiva difficoltà a lavorare a questi operatori agroalimentari, creando una concorrenza, a questo punto ingiustificata, agli operatori delle Regioni vicine quali l'Emilia Romagna o il Piemonte.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 5 ottobre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (*ore 18,52*).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 ([2807](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;
- b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
- c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

Art. 2.

### Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3.

### Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

### Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (**2808**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

#### **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
- b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
- c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
- d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;
- e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;
- f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

### Art. 2.

#### **Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

- a) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- b) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
- d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d);
- e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
- f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

### Art. 3.

#### **Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 ([2809](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 ([2823](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

ORDINE DEL GIORNO

**G1.100**

[SCIBONA](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009",

premessi che:

il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria (AFA) tra l'Italia e la Francia;

il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano (Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia;

nella relazione illustrativa del disegno di legge si ricorda che il servizio è stato avviato in modo sperimentale nel 2003 da una società costituita in forma paritaria da Trenitalia e SNCF e rinnovato più volte, fino al 30 giugno 2013, data fissata dalla Commissione europea in sede di autorizzazione alla concessione dell'aiuto di Stato. Dopo tale data, Trenitalia ha comunque continuato a svolgere il servizio "transitorio" di trasporto intermodale AFA, in attesa di una nuova pronuncia della Commissione europea e in vista della definizione di una procedura di gara internazionale per l'assegnazione del servizio a partire, tendenzialmente, dalla metà del 2018;

con la decisione (2015) 3455, la Commissione europea ha accolto la tesi dell'aiuto di Stato compatibile, rendendo possibile l'erogazione dei contributi per i servizi AFA nel periodo "transitorio"

1° luglio 2013-30 giugno 2018;

il comma 654 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. La norma autorizza inoltre un contributo di 10 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatrici dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica;

gli oneri connessi al funzionamento dell'autostrada ferroviaria sono stati successivamente rimodulati ad opera della legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016);

il 1° agosto 2017 è stata pubblicata la gara d'appalto europea per la messa in concessione del servizio di autostrada ferroviaria alpina;

considerato che:

se risulta senza dubbio ampiamente condivisibile l'obiettivo di sostenere il trasporto ferroviario delle merci e l'adozione di misure volte a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi merci su rotaia, non si possono negare i dubbi sulla convenienza di tale infrastruttura rispetto ai cospicui investimenti necessari per renderla pienamente operativa;

la Corte dei conti francese già nel 2012 affermava che i servizi di trasporto combinato strada-rotaia tra l'Italia e la Francia devono ancora dimostrare di essere convenienti ed efficienti. La valutazione della Corte dei conti francese è basata su parametri economici e finanziari. Nel rapporto si osserva che le autostrade viaggianti "devono ancora dimostrare la loro capacità di operare senza alcun contributo pubblico";

la Corte analizza il servizio di "autostrada viaggiante" (con trasporto accompagnato, cioè con camion interi che viaggiano con autista al seguito, e trasporto di semiarticolati non accompagnati) tra Orbassano (Torino) e Bourgneuf-Aiton (Lione), gestito da imprese a totale capitale pubblico (Trenitalia di FS sul versante italiano, e Geodis di SNCF sul versante francese) e l'analogo servizio tra Perpignan e Lussemburgo, gestito dalla società Lorry - Rail, a sua volta interamente controllata dalle ferrovie francesi;

secondo la Corte francese, l'Autostrada ferroviaria alpina Italia-Francia non ha raggiunto alcuno degli obiettivi, in termini di frequenze giornaliere, di volumi trasportati e prestazioni commerciali prefissi. Ma anche il servizio di autostrada viaggiante lungo i 1.200 chilometri di linea tra Perpignan e il Lussemburgo (istituito con grandi investimenti da parte di SNCF e "fiore all'occhiello del trasporto combinato francese") deve ancora dimostrare, secondo la Corte dei conti transalpina, la sua effettiva convenienza. Il rapporto stigmatizza, inoltre, che entrambe le realtà rischiano di continuare ad operare in perdita ancora per un lungo periodo nel futuro;

in particolare, occorre segnalare che nel rapporto della Corte dei conti francese vi sono alcune affermazioni meritevoli di essere riferite in questa sede. Secondo la Corte, infatti: a) "non è stato raggiunto neanche lontanamente nessuno degli obiettivi esposti all'inizio della sperimentazione, poi prorogata, degli anni 2003-2006"(pagina 366); b) "la trasformazione a tempo indeterminato del progetto di autostrada ferroviaria si fonda sulla prospettiva di un aumento dei traffici che non è scontato e su criteri di redditività da definire" (pagina 368); c) non è stata condotta nessuna valutazione economica e socio-ambientale per evidenziare la convenienza del servizio rispetto agli investimenti pubblici richiesti"(pagina 377),

impegna il Governo:

ad intraprendere, senza indugio alcuno, ogni iniziativa diplomatica volta alla denuncia o ritiro dell'Accordo relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009, ai sensi degli articoli 54 e 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (1969);

a prevedere, contestualmente, la riassegnazione dei fondi già stanziati per il finanziamento della linea all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati ad un piano straordinario e di

immediata attuazione per il miglioramento del sistema di trasporto merci su ferro e dell'intera rete ferroviaria italiana.

ARTICOLI DA 2 A 4

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziato, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 ([2772](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;

b) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014.

c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a

elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

Art. 3.

**Approvato**

*(Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima società.

Art. 4.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 3.042.751 per il 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si provvede con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina ([2643-B](#))

N.B. Il Senato approva, in seconda deliberazione, il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale)*

1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali)*

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «27,».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano)*

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;

b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)*

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici)*

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino

sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;

d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

#### Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano)*

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

b) al settimo comma:

1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

#### Art. 7.

*(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa)*

1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

#### Art. 8.

*(Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche)*

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto)*

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;
- b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

Art. 10.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione .

Allegato B

**Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 2643**

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, in Italia vivono molti gruppi di minoranza linguistica. Secondo le stime del Ministero dell'interno, circa il 5 per cento della popolazione italiana ha come lingua materna una lingua diversa dall'italiano. Le Costituzioni di molti Paesi europei non contengono disposizioni specifiche riguardo la tutela delle minoranze linguistiche, ma si limitano a richiamare il principio di eguaglianza che vieta la discriminazione a causa della religione, della lingua e dell'etnia.

L'Italia, pur non avendo ancora ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, si è data, nel 1999, una specifica legge-quadro, la n. 482 del 1999, che regola la materia.

Il presente disegno di legge costituzionale rappresenta un passo significativo nella tutela delle minoranze linguistiche e nella promozione di una società plurale e ricca di identità e tradizioni diverse, che è tipica del continente europeo e del nostro Paese. In particolare, per la Provincia di Trento, si tratta di un ulteriore riconoscimento delle minoranze ladina, mochena e cimbra, grazie alla previsione di una loro più piena partecipazione alla vita culturale, sociale e politica della comunità di cui fanno parte.

La Costituzione della Repubblica italiana contiene un riconoscimento giuridico di fondo dell'esistenza, nel contesto sociale italiano, di gruppi linguistici minoritari. Ciò si compie nell'ambito dei "Principi fondamentali", le disposizioni mirate a delineare i valori supremi del nostro ordinamento giuridico. Tra questi si colloca, infatti, l'articolo 6, che recita testualmente: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche." È utile sottolineare, in primo luogo, come l'articolo 6 della Costituzione preveda la tutela delle minoranze linguistiche. Tale principio è fondamentale, sia a livello di diritto interno che internazionale. In questo quadro, la nostra Costituzione ha inteso superare il concetto di minoranza oggetto di tutela, per pervenire a un riconoscimento della minoranza stessa come soggetto

attivo in ogni settore della società nella quale vive e, dunque, nell'economia, nella cultura, nella politica, nelle attività sociali più significative.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela delle minoranze linguistiche è un principio costituzionale adottato liberamente, cioè a prescindere da vincoli di diritto internazionale, ma l'Italia, nel corso della propria storia repubblicana, ha assunto anche obblighi nei confronti di altri Paesi e in generale della comunità internazionale. Per un verso, si tratta di accordi con cui è stata data soluzione a delicate questioni concernenti le minoranze poste lungo i confini nazionali; per altro, di atti con cui lo Stato italiano ha assunto ulteriori obblighi in tema di tutela delle minoranze linguistiche.

Il disegno di legge costituzionale mira a garantire maggiormente la tutela della minoranza linguistica ladina nella Provincia di Bolzano. Certamente la questione ladina non si esaurisce nel gruppo presente in Provincia di Bolzano e in quello presente in Provincia di Trento, ma c'è anche il bellunese. Io mi auguro che quest'Aula e il Governo possano affrontare la questione ladina nel suo complesso con più avanzati provvedimenti legislativi, ma il metodo della valorizzazione delle minoranze, il metodo della tutela dei diritti, il metodo dell'autonomia solo il metodo della gradualità, il metodo dei piccoli passi: questa è stata la storia di successo delle nostre autonomie.

Senza entrare nel merito del dibattito che ha caratterizzato la forma di autonomia per il Trentino-Alto Adige, il cui primo Statuto fu approvato nel 1948 e, successivamente, rivisto in modo più favorevole nel 1972, occorre sottolineare l'importanza di riconoscere forme di autonomia speciale a determinate Regioni che, per la loro natura o per ragioni storiche, hanno bisogno di un autogoverno, con una struttura istituzionale, economica e normative speciali.

Tra l'altro, è bene ricordare come proprio il Trentino-Alto Adige rappresenti un elemento fondamentale di cosiddetta buona amministrazione, che ha caratterizzato da sempre la storia di questa Regione di confine, con particolare riguardo ai vari settori dell'amministrazione come scuola, sanità, politiche di sviluppo economico-sociale, pianificazione urbanistica, promozione turistica e cooperazione allo sviluppo. Pertanto, anche grazie a questa particolare formazione dei suoi amministratori, la Regione Trentino-Alto Adige è riuscita ad attivare un percorso virtuoso che ha visto crescere nel modo migliore tale territorio sotto diversi e significativi profili.

Per il Trentino-Alto Adige, autonomie e autogoverno hanno sempre rappresentato un inestimabile valore di una forza capace di superare, attraverso lo sviluppo, la cultura, la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra i diversi gruppi etnici, anche vicende complesse che oggi è superfluo ricordare, visto come la Regione si sia integrata con il nostro sistema Paese. Infatti, grazie alla sua autonomia, una terra un tempo povera, da cui si emigrava, è diventata ormai stabilmente ai primi posti fra le regioni europee, sia per qualità della vita sia per ricchezza *pro capite*, ma anche perché ha sostenuto, con una politica di confronto e di valorizzazione dei loro diritti, le minoranze presenti nel proprio territorio.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, ricordiamo che l'articolo 1 prevede sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri. Ma la cosa più importante che mi preme sottolineare è come, in sostanza, il provvedimento è volto - come già ho avuto modo di dire - a tutelare e salvaguardare minoranze linguistiche unite alle altre minoranze da molteplici legami storici, culturali e locali. Infatti, proprio al fine di valorizzare le minoranze che rispettano le peculiarità sociali della Regione e rappresentano una ricchezza irrinunciabile per il nostro Paese, occorre approvare questa proposta di legge costituzionale, che ha come fine la conservazione di tradizioni e di culture che meritano un particolare rispetto e un'autentica irrinunciabile necessità. Attraverso la valorizzazione di queste minoranze etniche si contribuisce a creare una situazione di vantaggio per un ulteriore sviluppo economico e sociale di una Regione che è diventata simbolo di benessere economico e di solidarietà.

Il provvedimento va visto anche nell'ottica di una partecipazione effettiva alla vita politica e amministrativa delle minoranze linguistiche in un territorio socialmente ben gestito e ben organizzato. La suddetta partecipazione alla vita politica e amministrativa da parte delle minoranze dimostra,

ancora una volta, come, anche nel nostro Paese, le forze politiche in esso presenti, che stanno discutendo e approvando un progetto di legge fondamentale e importante, siano attente a una vera politica di inclusione per tutte le minoranze presenti, che possa garantire un futuro di sviluppo socio-economico e una migliore qualità della vita per tutti i nostri cittadini.

Per questi motivi, il Gruppo parlamentare di Alternativa Popolare voterà a favore della proposta di legge costituzionale recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della Provincia di Bolzano.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2808:

sull'articolo 3, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2809:

sugli articoli 1, 2 e 3, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2772:

sull'articolo 1, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Airola, Alicata, Anitori, Bubbico, Candiani, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Dalla Tor, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fissore, Formigoni, Gentile, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Stucchi e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Scilipoti Isgro', per attività della 13a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoroso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

#### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia)".

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, con lettera in data 3 ottobre 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Mariarosaria Rossi;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Mariarosaria Rossi.

#### **Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione il senatore Cappelletti, in sostituzione del senatore Scibona, dimissionario.

#### **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Scibona, in sostituzione del senatore Cappelletti, dimissionario.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. D'Incecco Vittoria, Braga Chiara, Albanella Luisella, Biffoni Matteo, Carra Marco, Casati Ezio Primo, Castricone Antonio, Cimbro Eleonora, Coccia Laura, Coscia Maria, Di Maio Marco, Ferro Andrea, Fontanelli Paolo, Fragomeli Gian Mario, Gasparini Daniela Matilde Maria, Ginoble

Tommaso, Giulietti Giampiero, Gozi Sandro, Grassi Gerolamo, Gregori Monica, Gullo Maria Tindara, Iori Vanna, Maestri Patrizia, Magorno Ernesto, Marantelli Daniele, Mariani Raffaella, Martella Andrea, Moscatt Antonino, Quartapelle Procopio Lia, Rampi Roberto, Rubinato Simonetta, Sbröllini Daniela, Senaldi Angelo, Zardini Diego, Argentin Ileana, Realacci Ermete, Capone Salvatore, Fusilli Gianluca

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (2930)

(presentato in data 04/10/2017)

*C.1013 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1577).*

#### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Nunziante Consiglio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Consiglio. - "Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato" (1947).

#### **Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) (Atto comunitario n. 431), alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo e al Consiglio Elementi per una Strategia dell'UE sull'Afghanistan (JOIN (2017) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 432), alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari (COM (2017) 341 definitivo) (Atto comunitario n. 433), alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio Ottava relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM (2017) 354 definitivo) (Atto comunitario n. 434), alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea (JOIN (2017) 30 definitivo) (Atto comunitario n. 435), alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Quattordicesima relazione riepilogo delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti dell'unione europea nel 2016 (COM (2017) 401 definitivo) (Atto comunitario n. 436), alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM (2017) 480 definitivo) (Atto comunitario n. 437), alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM (2017) 340 definitivo) (Atto comunitario n. 438), alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) (COM (2017) 346 definitivo) (Atto comunitario n. 439), alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Sintesi delle relazioni annuali di

attuazione per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2015 (COM (2017) 404 definitivo) (Atto comunitario n. 440), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Quattordicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM (2017) 405 definitivo) (Atto comunitario n. 441), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (COM (2017) 423 definitivo) (Atto comunitario n. 442), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 5ª, 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM (2017) 419 definitivo) (Atto comunitario n. 443), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

Relazione della Commissione - Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea Relazione annuale 2016 (COM (2017) 370 definitivo) (Atto comunitario n. 444), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 2ª e 3ª;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Nona relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM (2017) 407 definitivo) (Atto comunitario n. 445), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 14ª e 2ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Decima relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del fondo europeo agricolo di garanzia esercizio 2016 (COM (2017) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 446), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti - Conti annuali del fondo europeo di sviluppo - esercizio 2016 (COM (2017) 364 definitivo) (Atto comunitario n. 447), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM (2017) 474 definitivo) (Atto comunitario n. 448), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni concernente l'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE (COM (2017) 490 definitivo) (Atto comunitario n. 449), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020) che aggiorna e sostituisce la comunicazione COM (2017) 220 final (COM (2017) 473 definitivo) (Atto comunitario n. 450), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Comunicazione della Commissione - Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali (COM (2017) 494 definitivo) (Atto comunitario n. 451), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (COM (2017) 493 definitivo) (Atto comunitario n. 452), alla 3ª Commissione permanente e, per il

parere, alle Commissioni 2a, 5ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2016 (COM (2017) 488 definitivo) (Atto comunitario n. 453), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersecurity forte per l'UE (JOIN (2017) 450 definitivo) (Atto comunitario n. 454), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª, 4ª e 14ª;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione (COM (2017) 492 definitivo) (Atto comunitario n. 455), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Quinta relazione sui progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2017) 471 definitivo) (Atto comunitario n. 456), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode Relazione annuale 2016 (COM (2017) 383 definitivo) (Atto comunitario n. 457), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia - EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM (2017) 496 definitivo) (Atto comunitario n. 458), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2016 (COM (2017) 535 definitivo) (Atto comunitario n. 459), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato europeo per il rischio sistemico e al parlamento europeo sul monitoraggio degli sviluppi nel mercato UE dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 537/2014 (COM (2017) 464 definitivo) (Atto comunitario n. 460), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Relazione sull'attuazione della Strategia commerciale "Commercio per tutti" - Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM (2017) 491 definitivo) (Atto comunitario n. 461), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM (2017) 465 definitivo) (Atto comunitario n. 462), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

#### **Governo, trasmissione di atti**

Negli scorsi mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2017 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2017, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa. Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 26 settembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai

dottori Pasquale Le Noci, Matilde Farina e Valeria Sama.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00828 del senatore Crimi ed altri.

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[GRANAIOLO](#), [MIGLIAVACCA](#), [GOTOR](#), [DIRINDIN](#), [BATTISTA](#), [RICCHIUTI](#), [CORSINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

ormai da alcuni anni, nell'ambito delle politiche di razionalizzazione della spesa, le pubbliche amministrazioni sono tenute a stipulare i contratti per beni e servizi sotto la soglia comunitaria (134.000 euro per le amministrazioni centrali e 207.000 euro per le restanti), soprattutto tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), lo strumento complementare al sistema delle convenzioni gestito da Consip;

la piattaforma elettronica è intesa a favorire risparmio di tempo, trasparenza e tracciabilità per le pubbliche amministrazioni, ma anche a rendere più agevole, per le piccole e medie imprese fornitrici, l'accesso alla domanda pubblica;

per quanto il sistema abbia ormai realizzato volumi di acquisto cospicui e consentito la realizzazione di un risparmio significativo per le amministrazioni, esso continua a evidenziare criticità, la più rilevante delle quali è probabilmente la difficoltà a conciliare l'obbligo di utilizzo del sistema con l'efficienza delle procedure e l'economicità degli acquisti; con conseguente difficoltà a perseguire l'obiettivo di assicurare in modo veloce e trasparente appalti vantaggiosi e qualitativamente validi;

accade spesso che ad una gara siano invitate anche migliaia di imprese, con una tale quantità di offerte da richiedere mesi di lavoro per valutare le offerte, col risultato che circa il 95 per cento delle gare sul MePA è aggiudicato direttamente al prezzo più basso, il che sembra un modo non ottimale di assicurare la qualità dei mezzi e servizi acquisiti;

giustamente il codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che i fornitori si avvicendino, ma ormai con il MePA si va oltre gli avvicendamenti, dal momento che le politiche di "spending review", avendo praticamente esteso l'obbligo di ricorrere al MePA a tutte le pubbliche amministrazioni, hanno altresì imposto a tutte le imprese le complesse procedure relative alla gestione dell'abilitazione, al bando, ai capitolati tecnici, al catalogo e alle gare, così da indurre però circa il 90 per cento delle imprese prima fornitrici della pubblica amministrazione a rinunciare al mercato pubblico;

queste problematiche impattano principalmente sul mercato a livello locale, che di regola sarebbe in grado di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle dei cataloghi del MePA;

anche la Corte dei conti nella recente "Relazione Consip Spa - esercizio 2015" ha espressamente dichiarato che "con l'estensione del ruolo affidato a Consip, si fa impellente la necessità di una più attenta e oggettiva valutazione dei risparmi di spesa effettivamente conseguiti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire perché, pur salvaguardando l'obiettivo di fondo di rendere più trasparente ed economicamente sostenibile il sistema centralizzato di acquisti per la pubblica amministrazione, nella valutazione degli acquisti non rilevi solo il profilo economico del risparmio, ma anche quello della qualità dei beni e servizi interessati;

se non ritengano altresì di intervenire per ovviare alle criticità del sistema di acquisti centralizzati per le pubbliche amministrazioni rilevate dalla stessa Corte dei conti, segnatamente quanto: alla difficile gestione delle gare di più ampie dimensioni; al rischio dell'"emergere di intese anticoncorrenziali tra le imprese dominanti"; alle difficoltà di garantire l'accesso alla domanda pubblica anche da parte di piccole e medie imprese;

se non ritengano opportuno tutelare il mercato locale dei fornitori sia con gare a dimensioni più ridotte, sia differenziando l'offerta in base alla tipologia del soggetto pubblico utilizzatore dell'iniziativa stessa,

sia infine assicurando la possibilità del ricorso a strumenti diversi (MePA, gare eccetera) a seconda del servizio proposto;

se non ritengano utile infine, laddove risulti dimostrata la capacità del mercato locale di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle dei cataloghi MePA, di assicurare questa possibilità stabilendo il prezzo a base d'asta in considerazione anche dei prezzi di mercato esterno al MePA, assicurando altresì, nel caso vada deserta la richiesta di offerta sul MePA, la possibilità di ripetere la procedura al di fuori del sistema stesso.

(4-08171)

**LUMIA** - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:

la sicurezza nelle campagne è continuamente minacciata da furti, rapine, estorsioni, danneggiamenti, come risulta da denunce delle varie organizzazioni del mondo agricolo;

come emerge da diverse notizie di stampa, si sta infatti verificando un *boom* di furti nei campi in Puglia dove vengono rubate soprattutto mandorle e uva, come ha denunciato lo stesso delegato confederale di Coldiretti di Bari, Angelo Corsetti: "Le nostre mandorle vanno letteralmente a 'ruba' in campagna";

per contrastare tale gravissimo fenomeno, la Coldiretti ha deciso di far partire delle ronde notturne per cercare di tutelare e aiutare i coltivatori, già pesantemente danneggiati quest'anno dalla siccità e dalle grandinate, come la violenta grandinata che ad agosto ha letteralmente devastato i campi delle aree rurali di Palo del Colle, Grumo, Toritto, Bitetto, e ancora Molfetta;

i cambiamenti climatici di questi ultimi anni in Puglia hanno di fatto rallentato pesantemente la produzione di questi prodotti agricoli, di ottima qualità, che hanno attirato le attenzioni della malavita locale, visto l'impennata dei prezzi di vendita;

molteplici sono stati i furti, aumentati a dismisura in special modo negli ultimi 4 anni, dove è stata soprattutto colpita la provincia di Bari;

in Puglia le mandorle infatti sono prevalentemente coltivate nelle province di Bari (12.200 ettari, pari al 63 per cento della superficie pugliese coltivata) e Brindisi (4.500 ettari, pari al 23 per cento della superficie pugliese coltivata), rispettivamente con una produzione di 158.500 quintali (pari al 60 per cento dell'intera produzione pugliese) e 54.000 quintali (20 per cento), a seguire le province di Foggia, Taranto e Lecce. Ben il 96 per cento della superficie regionale destinata a frutta in guscio è investita a mandorlo;

gli stessi agricoltori si stanno organizzando in ronde notturne, a rischio della propria incolumità e con un gran dispiego di energie, considerando il lavoro diurno nei terreni e quello notturno per la sicurezza. Spesso sono addirittura costretti ad anticipare la raccolta dalla prima decade di settembre ad agosto proprio per tentare di contrastare i furti. Nel territorio tra Grumo, Palo e Toritto si tratta di vere e proprie squadre organizzate che agiscono di notte e riescono a portare via fino a 3/4 quintali di mandorle alla volta. A Palo del Colle in poche ore una notte sono spariti 20 quintali di mandorle dalle campagne di sole 2 aziende agricole,

si chiede di sapere quale strategia il Ministro in indirizzo intendano sviluppare sul piano operativo per rendere le campagne un "territorio sicuro" e capace di sostenere lo sforzo degli operatori agricoli di valorizzare e promuovere i prodotti dei nostri territori senza subire rischi e danni continui alle aziende locali.

(4-08172)

**BUCCARELLA, LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, DONNO, LUCIDI, CASTALDI, MORRA, NUGNES, PUGLIA, ENDRIZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, GIROTTO, PAGLINI, GIARRUSSO** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Cementeria Colacem SpA di Galatina (Lecce) ha avviato la procedura di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con procedimento delegato dalla Regione Puglia alla Provincia di Lecce presso la quale si sono svolte le prime due conferenze dei servizi in data 24 novembre 2016 e 7 marzo 2017, a cui seguiva la convocazione, da parte del Consiglio regionale, di un'audizione presso la quinta

commissione consiliare permanente in data 16 marzo 2017 cui non si presentava la Provincia; l'assenza a parere degli interroganti è fatto grave e dimostrazione di disattenzione, e come tale è stato sottolineato in sede di commissione consiliare, a cui si aggiunge la mancata partecipazione dei Comuni sul cui territorio insiste l'impianto, cioè Galatina, Soleto e Sogliano Cavour, alla prima seduta di insediamento della conferenza dei servizi per il rinnovo dell'AIA;

la Colacem (classificata come industria insalubre ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 165 del 1934, e successive modificazioni e integrazioni) viene collocata al 586° posto in Europa nella graduatoria degli impianti fonte di maggior danno ambientale e sanitario pubblicata dalla European environmental agency (EEA), essendo accreditata per una produzione di 584.000 tonnellate di ossido di carbonio annue e 2.420 tonnellate di ossidi di azoto emesse (ma per quantità di ossidi di azoto emessa è al 250° posto), con un costo dei danni ambientali e sanitari prodotti stimato tra 37 e 67 milioni di euro ("EEA Technical Report No. 15/2011");

la cemeniteria, con un'area di deposito scoperto di *carbon coke* di ben 14.000 metri quadri, è ubicata in prossimità dei centri urbani di Galatina, Soleto, Sogliano Cavour, Cutrofiano e Corigliano d'Otranto, al centro dell'unione dei comuni della Grecia salentina, identificata dall'Istituto superiore di sanità come "area *cluster* per tumori polmonari"; inoltre, il distretto di Galatina (con i comuni limitrofi) è l'area con la più alta incidenza complessiva di neoplasie e di malattie polmonari croniche della provincia di Lecce secondo i dati del registro tumori della ASL di Lecce, del registro tumori Puglia e dell'osservatorio epidemiologico regionale, nonché una delle aree a maggior rischio di tumori alla vescica identificate dal registro tumori della ASL Lecce (accreditato dall'Associazione italiana dei registri tumori, AIRTUM). La criticità sanitaria dell'area è ulteriormente attestata dal riscontro di un maggior rischio di danni precoci del DNA nei bambini di Galatina emerso dallo studio IMP.AIR (Impatto della qualità dell'aria) dell'università del Salento, estensione dello Studio europeo MAPEC (Monitoring air pollution effects on children), che dimostra che nel 42 per cento dei bambini esaminati sono stati riscontrati micronuclei, indice di esposizione a inquinanti ambientali esterni o *indoor*: un valore doppio rispetto a quello riscontrato nella città di Lecce;

ARPA Puglia è tenuta ad eseguire attività di monitoraggio per il cementificio Colacem in quanto impianto soggetto ad AIA, ma in sede di conferenza dei servizi presso la Provincia di Lecce, nonché in sede di audizione presso la quinta commissione del Consiglio regionale della Puglia in data 16 febbraio 2017, il direttore del dipartimento provinciale di ARPA Puglia dichiarava che la stessa Agenzia procede solo a monitoraggi occasionali sulle emissioni dell'impianto e che, in particolare, tali sporadiche attività di monitoraggio sono state eseguite, dando preavviso di 48 ore all'azienda come previsto dalla legge, esclusivamente in un'unica giornata nel 2008 (prima del rinnovo dell'AIA richiesto nel 2009), nel 2010 e quindi in un'unica giornata nel 2014 e nel 2016 (l'anno della scadenza del rinnovo). A parere degli interroganti tali affermazioni del dipartimento provinciale di ARPA Puglia rendono evidente la palese inadeguatezza dell'attività di monitoraggio di enti terzi preposti alla vigilanza nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente e della salute umana che non può essere basata su autocontrolli;

a giudizio degli interroganti, alla luce della sporadicità di tali monitoraggi concordati, che equivalgono a una totale assenza di attività di vigilanza da parte dell'ente regionale preposto, non sembra rilevante né tranquillizzante che le analisi eseguite nel 2008, 2009, 2014 e 2016 abbiano sempre dato esiti negativi. All'opposto, contribuisce ad aumentare i dubbi sulla tipologia di controlli previsti da ARPA Puglia (per un impianto che l'Agenzia europea per l'ambiente accredita come fonte di rilevante danno ambientale e sanitario) il fatto che i valori di concentrazione della somma dei metalli pesanti riscontrati equivalgano a tracce ai limiti della rilevabilità; valori che sono, invece, notoriamente ricompresi nelle emissioni dei cementifici, con particolare riferimento al mercurio, che è risultato invece elemento critico nello studio dell'impronta idrica condotto dall'università del Salento come estensione dello "Studio Nero" e presentato all'accademia dei Lincei;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

gli unici monitoraggi attivi sarebbero quelli gestiti in regime di autocontrollo dalla cemeniteria, con

propri strumenti e proprio personale. In particolare, l'azienda procede a un monitoraggio in continuo delle emissioni al camino (il cosiddetto SME, sistema di monitoraggio delle emissioni), senza che ARPA Puglia provveda alle necessarie attività di calibrazione del sistema quale ente terzo. Tale assoluta mancanza di vigilanza da parte dell'ente terzo preposto emergerebbe dagli stessi rapporti di prova sporadici presentati da ARPA, nei quali la Colacem dichiara di aver ricevuto un preavviso *ex lege* di 48 ore prima dell'arrivo dei tecnici e di aver provveduto 24 ore prima alla calibrazione dei sistemi SME tramite l'intervento di azienda specializzata;

la qualità dell'aria respirata dagli abitanti di Galatina e comuni limitrofi alla Colacem risulterebbe non essere adeguatamente monitorata da ARPA Puglia, potendo contare su di un'unica centralina a Galatina, centralina di tipo "suburbano", che monitora solo Pm2.5, ozono, diossido di azoto, ossido di carbonio e biossido di zolfo ma non il Pm10 prodotto in ingenti quantità dai cementifici e nemmeno gli IPA o altri microinquinanti, e che sarebbe idonea a monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da traffico, ma non industriale. Nessun'altra centralina è attualmente dislocata da ARPA nel Salento a sud di Lecce. Dai dati di quest'unica centralina risulta per l'ultimo anno disponibile una concentrazione media annuale di Pm2.5 nei limiti di legge ma quasi doppia rispetto ai limiti sanitari identificati dalle linee guida 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità, superati i quali si manifesta il 90 per cento degli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico;

considerato inoltre che:

l'analogo cementificio Colacem di Gubbio (Perugia), sebbene di maggiori dimensioni rispetto a quello di Galatina, ha visto modificare in senso virtuoso in sede di rinnovo AIA 2008 la modalità e la tipologia di controlli effettuati da ARPA Umbria, come riportato dal sito "aitec-ambiente"), e che possono essere proposti come *best practice* di applicazione delle BAT (*best available technology*) conclusive della direttiva europea 2013/163/UE. In particolare, la Colacem di Gubbio ha provveduto all'installazione di 2 centraline fisse e 2 mobili (per campionamenti vento selettivi nelle aree di ricaduta delle emissioni del cementificio) acquistate dalla stessa azienda ma gestite da ARPA. Le aree di ricaduta sottoposte a monitoraggio ambientale sono individuate con modelli matematici e comprendono luoghi urbani molto frequentati dalla popolazione come scuole, in accordo alle linee guida ISPRA, per la predisposizione delle reti di monitoraggio delle reti della qualità dell'aria in Italia. ARPA Umbria procede inoltre alla pubblicazione giornaliera (e redazione di un bollettino settimanale) sul proprio sito delle concentrazioni medie giornaliere dei macroinquinanti monitorati in continuo dai camini oltre che dalle centraline, calibrazione dei sistemi SME, controllo dei rifiuti prodotti e delle acque reflue con vasche di disoleazione e campionatore automatico, campionamento dei suoli. A parere degli interroganti non è chiaro perché un'analoghi prassi non possa essere eseguita anche a Galatina;

la Colacem di Galatina riceve dalla centrale termoelettrica ENEL di Cerano "Federico II" (Brindisi), uno tra gli impianti più grandi d'Europa, una media di 100.000 tonnellate all'anno di ceneri leggere tanto da essere il terzo impianto a livello italiano per quantità di ceneri leggere recuperate nel cemento (codice CER 100102, "modelli unici di dichiarazione ambientale MUD della Camera di commercio"); inoltre, riceve dalla stessa centrale di Cerano una media di 35.000 tonnellate all'anno di ceneri pesanti, ovvero tutte le ceneri pesanti prodotte dalla centrale brindisina, tanto da occupare il primo posto in Italia, e tra i primi in Europa, per quantità di ceneri pesanti recuperate nel cemento (codice CER 100101);

per di più, la Colacem riceve dalla stessa centrale 1.700 tonnellate di ceneri di torba non trattate (codice CER 100103), 13.000 tonnellate di rifiuti solidi prodotti dai processi di desolfurazione dei fumi della Federico II oltre ad un enorme quantitativo di loppa contenente microparticelle metalliche, si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia verificato: se le ceneri leggere e pesanti conferite dalla centrale ENEL di Brindisi Cerano a Colacem di Galatina e a tutti gli altri destinatari pugliesi, italiani ed esteri (risultanti dai MUD) siano state contaminate da

metalli pesanti e ammoniaca (analogamente a quanto accertato dalla magistratura per le ceneri conferite da ENEL Cerano al cementificio Cementir-Caltagirone di Taranto) per lo stesso periodo 2011-2016 preso in esame e anche negli anni precedenti; se le ceneri pesanti conferite dalla stessa centrale ENEL a Colacem SpA presentino livelli di radioattività naturale (NORM) potenzialmente pericolose, non potendo considerare esaustiva né l'autovalutazione eseguita da ENEL né l'unico e sporadico controllo effettuato da ARPA Puglia nel 2012 e pubblicato da ISPRA; se le ceneri leggere e pesanti conferite dalla centrale di Cerano a Colacem siano state classificate da ENEL come rifiuti non pericolosi quando invece dovevano essere etichettati come rifiuti pericolosi, e come tali smaltiti da ENEL senza cessione al cementificio Colacem; se a Colacem pervenga anche la loppa dell'Ilva di Taranto che veniva consegnata al cementificio Cementir-Caltagirone di Taranto e costitutiva rifiuto pericoloso smaltito come non pericoloso;

se le autorità sanitarie coinvolte intendano assumere provvedimenti atti ad approfondire gli effetti inquinanti e sulla salute del mercurio e degli altri metalli pesanti e sostanze prodotte dalla cementeria Colacem di Galatina, considerando che, viste le rilevazioni sporadiche condotte da ARPA Puglia, anche concentrazioni sotto i limiti di legge (ad esempio 0,003 milligrammi a metro quadro per il mercurio) possono dare luogo ad ampie contaminazioni, visto il volume di fumi emessi che corrisponde a 600.000 metri quadrati l'anno, che generano 15 chilogrammi di mercurio per anno ovvero 150 chilogrammi ogni 10 anni;

se abbiano ricevuto o siano in possesso di informazioni circa le indagini in corso di svolgimento e condotte dalla Procura della Repubblica di Lecce in merito ai trasferimenti di ceneri pesanti e leggere dall'impianto di Cerano e circa le fonti di inquinamento atmosferico che hanno determinato le attuali criticità sanitarie nell'area di Galatina e comuni limitrofi.

(4-08173)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in un *post* sulla pagina "Facebook" dell'istituto Ipseo di Caprarola (Viterbo) del 5 settembre 2017, il professor Riccardo Minciotti avrebbe richiesto la presenza di alunni con divisa da sala per un incontro alla presenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della festa del Partito democratico;

nello stesso *post* sarebbe stato ben specificato che i partecipanti avrebbero ottenuto dei crediti formativi, oltre ad un rimborso spese;

lo stesso professore, nei giorni successivi, in un altro *post* avrebbe specificato l'importanza di essere presenti alla manifestazione;

6 alunni, tutti minorenni, avrebbero prestato servizio nel ristorante della festa del Pd, senza ottenere il citato rimborso spese e sostituendo i volontari, che solitamente operano in questo tipo di feste politiche;

la dirigente scolastica avrebbe giustificato l'accaduto parlando di presenza all'intervento istituzionale del Ministro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza del fatto che i partecipanti avrebbero ottenuto dei crediti formativi, oltre ad un rimborso spese;

se non ritenga che la presenza degli alunni in servizio tra i tavoli in una festa di partito non rappresenti in alcun modo una partecipazione ad un evento istituzionale;

se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili di questa iniziativa.

(4-08174)

[ARRIGONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

da un *post* sull'"Osservatoriopolitico" del 10 maggio 2017 si è appreso che l'azienda Vipal SpA, con stabilimenti a Ferentillo, Arrone (Terni) e Rieti, rischierebbe la chiusura con il conseguente licenziamento di circa 70 operai, in quanto, dopo aver installato circa 300 sistemi abitativi di emergenza a Norcia e Amatrice per gli sfollati del terremoto del Centro Italia, non avrebbe ancora

ricevuto il 60 per cento del compenso ad essa spettante per un importo di 2,8 milioni di euro; in questo caso, la Vipal rappresenta l'ultimo anello di una catena di appalti e subappalti, e ha preso la commessa dei lavori dalla Cosp Tecnoservice di Terni che, insieme alla Italstem SpA, avrebbero preso in carico (attraverso le associate Gesta e Kineo) i lavori dal Consorzio nazionale servizi, aggiudicatario dell'appalto per la fornitura dei moduli abitativi;

un altro articolo su "la Repubblica" del 21 luglio cerca di far luce sul filo politico che lega consorzi, imprenditori, cooperative, fornitori di materiale, facenti parte della Legacoop, e inchieste dei magistrati de L'Aquila che indagano sugli appalti pilotati della ricostruzione *post* sisma 2009, ed in particolare sulla vicenda del presidente della cooperativa L'Internazionale di Altamura e sul ruolo del Consorzio nazionale servizi (Cns);

il Cns risulta infatti primo classificato in 2 dei 3 lotti della maxigara preventiva per la fornitura di moduli abitativi di emergenza in tutto il Paese, dal valore totale di 1,18 miliardi di euro, bandita da Consip nel 2014 e aggiudicata nell'agosto 2015. Secondo il protocollo d'intesa firmato con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cns e l'associato consorzio Cogeco 7 si sono impegnati a fornire "fino a 6.000 casette" per il lotto del Centro Italia, insieme con gli altri due classificati;

in seguito all'emergenza del terremoto e l'urgenza della costruzione delle "casette", i lavori sono stati affidati ad una catena di subappaltatori; la fornitura di Norcia, ad esempio, viene affidata alle due consorziate Gesta e Kineo, le quali, secondo quanto spiegato dal giornale, hanno comprato impianti e *kit* di montaggio da due imprese ternane, la Italstem e la Cosptecnoservice, quest'ultima qualificata in pulizie, segnali stradali e recapito bollette, tanto che, a sua volta, ha dovuto subappaltare alla Vipal la commessa; sembrerebbe che sulla vicenda abbia svolto indagini anche l'Anac;

i ritardi nella consegna delle casette provvisorie sono sotto gli occhi di tutti; sembra che su 3.830 ordinate ne siano state consegnate solo 396 a luglio, numero salito a 966 il 2 ottobre secondo il Dipartimento; il consorzio Stabile Arcale di Impruneta, secondo classificato, fino al mese di luglio sembra che ne abbia consegnate solo 30;

in tutto questo giro di affari e speculazioni sulle disgrazie della gente terremotata, le società che rappresentano gli ultimi anelli della catena del contorto sistema di appalti e subappalti sono fallite o rischiato il fallimento;

la Vipal SpA a giugno ha aperto una procedura di concordato con riserva ed è stata commissariata, si chiede di sapere quale sia lo stato dei pagamenti alle imprese per la fornitura e installazione delle "casette provvisorie" per la sistemazione dei cittadini colpiti dal sisma del Centro Italia, con particolare riferimento al pagamento delle commesse ai subappaltatori.

(4-08175)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [DE PIETRO](#), [SIMEONI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la realizzazione del deposito nazionale per le scorie nucleari è un tema ancora avvolto da una *suspense* di natura politica, che sicuramente non verrà dissipata nel corso della XVII Legislatura, nonostante quanto afferma il Ministero dello sviluppo economico per voce del suo più alto rappresentante, il ministro Calenda. A suo dire, per il progetto relativo all'area idonea che sarà individuata per la realizzazione del deposito unico italiano: "sarà poi adottato definitivamente il Programma, con decreto del presidente del Consiglio, al più tardi entro il primo trimestre 2018" anticipando la "pubblicazione del Dpcm anche alla fine del quarto trimestre 2017 ma di base nel quarto trimestre dovremo mettere fuori la Carta". Le dichiarazioni del Ministero dello sviluppo economico sono quindi smentite dall'attuale stasi politica che non contempla alcun dibattito parlamentare in tal senso, né, comunque, più concreti indirizzi del Governo;

nonostante questa scarsa determinazione della politica nazionale, gli enti locali continuano a produrre atti propedeutici al completamento dell'*iter* burocratico per la selezione del sito idoneo in cui costruire il deposito unico nazionale, luogo sul quale al momento è mantenuto il più stretto riserbo. Il Settore pianificazione urbanistica - Ecologia e ambiente della Provincia di Latina, infatti, l'11 settembre 2017

ha approvato la valutazione ambientale strategica relativa al "Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", notizia che ha allarmato l'opinione pubblica locale che intravedeva in essa un atto apripista alla costruzione di ulteriore deposito (nel territorio pontino è già stato realizzato un deposito temporaneo all'interno dell'ex centrale nucleare di Borgo Sabotino) a più lunga scadenza;

al netto delle legittime preoccupazioni popolari, chiunque si cimenti nella lettura del documento prodotto dalla Provincia di Latina potrebbe facilmente evincere una grave mancanza di coerenza a livello di controllo delle matrici ambientali: le indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del mare congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per la redazione del rapporto ambientale richiamano i piani regionali di tutela delle acque e dell'aria, i quali, almeno per la Regione Lazio, sono armonizzati al solo decreto legislativo n. 156 del 2006, testo che individua valori limite di molte sostanze inquinanti ad eccezione dei radionuclidi;

considerato che:

l'impianto dell'ex centrale nucleare di Borgo Sabotino, a pochi chilometri dal centro di Latina, che include anche un deposito temporaneo del materiale di risulta radioattivo prodotto dal *decommissioning* locale, verrebbe automaticamente escluso dalla lista dei siti idonei, soprattutto per quanto stabilito dal criterio di esclusione CE8 ("sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m. Queste aree possono essere soggette ad ingressioni marine; sono, inoltre, caratterizzate dalla presenza di falde acquifere superficiali e di cunei salini, foci e delta fluviali, dune, zone lagunari e palustri. Gli effetti corrosivi del clima marino possono avere un impatto sulla resistenza alla degradazione delle strutture del deposito. Le aree in prossimità della costa sono, in generale, turistiche e densamente abitate") esposto nella guida tecnica n. 29 pubblicata nel 2014 dall'Ispra. Inoltre, la provincia pontina, in quanto area geografica, mal si presterebbe, nel complesso, come luogo in cui stoccare tutti i rifiuti radioattivi nazionali e quelli di rientro dal riprocessamento all'estero, sia per la vicinanza con il mare per tutta la sua lunghezza, sia per la recente e crescente attività sismica locale, sia perché già penalizzata dall'ingombrante presenza della stessa centrale di Sabotino, che già arreca disagi ambientali e sanitari, dai vicinissimi impianti del Garigliano (Caserta) e di Casaccia (Roma), e, non da ultimo, dalle diverse fonti di inquinamento (l'immensa discarica di Borgo Montello tra tutte) ad oggi lasciate al loro destino dalle istituzioni che penalizzano la provincia pontina quasi da farle guadagnare l'epiteto di nuova "terra dei fuochi";

il piano di tutela delle acque regionali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 2007, e il piano per il risanamento della qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 2009, come richiamati nella VAS prodotta dal Settore ecologia e ambiente della Provincia di Latina (prot. n. 40451 dell'11 settembre 2017), indicano soglie massime di inquinamento "solo per le emissioni di inquinanti convenzionali disciplinati dal D. Lgs. 152/2006 in quanto i Piani di cui sopra non riguardano inquinanti radiologici di scarichi aeriformi e liquidi prodotti da processi di trattamento e consolidamento di rifiuti radioattivi", discrasia che, oltre ad inficiare alla base le valutazioni ambientali per la scelta del futuro sito di stoccaggio, altera la possibilità di monitorare efficientemente la qualità dell'ambiente delle zone in cui già si stoccano, seppur in maniera "temporanea", rifiuti radioattivi frutto dello smantellamento *in loco*;

considerato, inoltre, che:

la più recente direttiva 2013/59/EURATOM all'art. 72, rubricato "Programma di monitoraggio ambientale", recita: "Gli Stati membri provvedono affinché sia adottato un programma di monitoraggio ambientale adeguato" azione propedeutica alle garanzie offerte alla popolazione da quanto stabilito nel successivo art. 73 relativo alle zone contaminate: "Gli Stati membri provvedono affinché le strategie di protezione ottimizzate per la gestione delle zone contaminate includano, se del caso, quanto segue: [omissis]";

la direttiva ancora non è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano, poiché non inserita in alcuna legge di delegazione europea approvata fino ad ora dal Parlamento nazionale, vale a dire che

quanto statuito dal legislatore comunitario non è propriamente una garanzia per un cittadino italiano che avesse intenzione di fare appello al sistema normativo vigente per la propria tutela. Il termine ultimo per l'assorbimento nel complesso delle norme italiane di questa fonte del diritto dell'Unione europea dotata di efficacia vincolante è il 6 febbraio 2018, pena ulteriore apertura di ennesima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

in attesa del recepimento della nuova direttiva 2013/59/EURATOM è al momento in vigore il decreto legislativo n. 230 del 1995, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti". Nelle linee guida per il monitoraggio della radioattività redatto da Ispra e Arpa Lazio nell'anno 2012, avverso la piena attuazione del decreto legislativo, si lamentava che: "La gestione delle reti regionali effettuata dalle singole Regioni e il coordinamento tecnico delle reti nazionali effettuato da ISPRA è previsto che siano svolti secondo direttive impartite dai due Ministeri, le quali, però, non sono state ancora emanate ai sensi del citato Decreto Legislativo (230/95)";

a parere degli interroganti, è importante che vengano al più presto dipanati i problemi istituzionali e normativi finora rappresentati, in modo che i cittadini possano avere una reale dimostrazione di integrità morale e politica di un Esecutivo che chiede loro di adeguarsi a decisioni difficili, come, ad esempio, l'imposizione dall'alto di un deposito unico nazionale sul proprio territorio, ovunque sarà dislocato, forti della tutela istituzionale che potrebbe essere loro garantita a livello ambientale e sanitario, se venissero pienamente attuate e armonizzate tra loro leggi e direttive europee, nonostante l'opinabile gestione economica e programmatica da parte di Sogin del *decommissioning* delle centrali esistenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano opportuno procedere con la massima sollecitudine a favore del recepimento della direttiva 59/2013/EURATOM entro il 6 febbraio 2018, per evitare l'apertura dell'ennesima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e per concedere ai cittadini italiani di avvalersi della tutela della più recente normativa comunitaria;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, convengano sull'urgente necessità di armonizzazione dei piani di tutela di acqua e aria alla nuova direttiva 59/2013/EURATOM (una volta recepita) e a tutti gli altri atti aventi forza di legge nazionali relativi alla radioprotezione delle persone, quindi non solo al decreto legislativo n. 152 del 2006;

se non ritengano doveroso garantire la piena attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1995 tramite l'adozione delle direttive ministeriali la cui mancanza è stata lamentata nel 2012 nella prefazione delle linee guida per il monitoraggio della radioattività redatto da Ispra e Arpa, qualora non si fosse già provveduto in tal senso;

se non intendano chiarire definitivamente dove verrà realizzato il deposito unico nazionale in ossequio ai criteri pubblicati dall'Ispra, al fine di evitare allarmismi causati dal susseguirsi di dichiarazioni e notizie spesso travisabili, affinché venga portato a termine un impegno assunto e vieppiù ostentato a suon di dichiarazioni dai rappresentanti ministeriali competenti in materia dell'attuale Governo.

(4-08176)

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 888 a seduta pubblica del 3 ottobre 2017, a pagina 140, sotto il titolo: "Disegni di legge, annuncio di presentazione", alla secondo riga, sostituire le parole: "Sangalli Giancarlo" con le seguenti: "Santangelo Vincenzo".

